

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 24 dicembre 2009

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGOLAMENTI


Regolamento n. 989/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che modifica il regolamento n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia	Pag. 5
Regolamento n. 990/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 7
Regolamento n. 991/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Maultaschen o Schwäbische Suppenmaultaschen (IGP)]	» 9
Regolamento n. 992/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modifica dell'allegato IV del regolamento n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune	» 11
Regolamento n. 993/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	» 13
Regolamento n. 994/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine	» 17
Regolamento n. 995/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	» 19
Regolamento n. 996/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	» 21



Regolamento n. 997/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.	Pag. 23
Regolamento n. 998/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 619/2008	» 27
Regolamento n. 999/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, che, nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere . . .	» 28
Regolamento n. 1000/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento n. 1484/95	» 29
Regolamento n. 1001/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	» 31
Regolamento n. 1002/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato <i>Pubblicati nel n. L 278 del 23 ottobre 2009</i>	» 33
Regolamento n. 1003/2009 della Commissione, del 23 ottobre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 36
Regolamento n. 1004/2009 della Commissione, del 23 ottobre 2009, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2009 dal regolamento n. 327/98	» 38
	<i>Pubblicati nel n. L 279 del 24 ottobre 2009</i>
<u>Regolamento n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono</u>	» 41
<u>Regolamento n. 1006/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione</u>	» 71
<u>Regolamento n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.</u>	» 76
	<i>Pubblicati nel n. L 286 del 31 ottobre 2009</i>


DIRETTIVE

<u>Direttiva n. 2009/102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio</u>	Pag. 80
	<i>Pubblicata nel n. L 258 del 1° ottobre 2009</i>
<u>Direttiva n. 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità</u>	» 86
	<i>Pubblicata nel n. L 263 del 7 ottobre 2009</i>
<u>Direttiva n. 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).</u>	» 107
	<i>Pubblicata nel n. L 260 del 3 ottobre 2009</i>
<u>Direttiva n. 2009/105 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione.</u>	» 122
	<i>Pubblicata nel n. L 264 del 8 ottobre 2009</i>
<u>Direttiva n. 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo</u>	» 140
	<i>Pubblicata nel n. L 262 del 6 ottobre 2009</i>



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».





REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 989/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Il regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio⁽²⁾ istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. In seguito alla domanda di un'industria comunitaria la definizione del prodotto è stata oggetto di un riesame intermedio e con il regolamento (CE) n. 945/2005⁽³⁾ è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso («AN»), di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originarie della Russia.
- (2) In seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza presentata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 661/2008⁽⁴⁾ il Consiglio ha confermato i dazi antidumping imposti sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia.

B. PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

- (3) Il 14 settembre 2005 JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, una società di diritto russo, ha depositato alla cancelleria della Corte la domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 945/2005.
- (4) Con sentenza del 10 settembre 2008, causa T-348/05, come interpretata dalla sentenza del 9 luglio 2009, causa T-348/05, INTP, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 nella misura in cui riguardava JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

C. MODIFICA DELLE MISURE

- (5) Viste le considerazioni di cui sopra, i dazi antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia, diverse da quelle di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, prodotte ed esportate da JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, devono essere abrogati con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 661/2008.
- (6) Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio dovrebbero essere presentate alle autorità doganali nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


1. La lettera b) dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2008 diventa lettera c).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 185 dell'12.7.2008, pag. 1.



2. All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2008, dopo la lettera a) è inserito il seguente testo:

- «b) Per le merci prodotte dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (codice addizionale TARIC A959):

Descrizione del prodotto	Codice NC	Codice TARIC	Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)
— Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa	3102 30 90	—	47,07
— Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso	3102 40 90	—	47,07

Per le merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, prodotte dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat e non menzionate nella tabella di cui sopra, non si applicano dazi antidumping.»

Articolo 2

I dazi antidumping definitivi che sono stati pagati dalla società JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat per le importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea a norma del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, ad eccezione dei dazi imposti sulle importazioni dei prodotti di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, sono rimborsati o abbuonati. La domanda di rimborso o di sgravio è presentata alle autorità doganali nazionali ai sensi della vigente normativa doganale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 13 luglio 2008.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON



REGOLAMENTO (CE) N. 990/2009 DELLA COMMISSIONE**del 22 ottobre 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.




ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	42,2
	MK	21,6
	TR	55,3
	ZZ	39,7
0707 00 05	MK	31,4
	TR	124,3
	ZZ	77,9
0709 90 70	MA	66,0
	TR	111,9
	ZZ	89,0
0805 50 10	AR	43,3
	CL	83,5
	TR	71,9
	US	56,3
	ZA	83,5
	ZZ	67,7
0806 10 10	BR	218,5
	EG	80,3
	TR	119,8
	US	248,7
	ZZ	166,8
0808 10 80	CL	114,8
	MK	16,1
	NZ	81,4
	US	79,3
	ZA	72,7
0808 20 50	ZZ	72,9
	CN	54,9
	TR	85,0
	ZA	70,1
	ZZ	70,0

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 991/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Maultaschen o Schwäbische Suppenmaultaschen (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Schwäbische Maultaschen» o «Schwäbische Suppenmaultaschen», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 41 del 19.2.2009, pag. 35.




ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006

Classe 2.7. Paste alimentari

GERMANIA

Schwäbische Maultaschen o Schwäbische Suppenmaultaschen (IGP)



REGOLAMENTO (CE) N. 992/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa per ogni Stato membro l'importo dei massimali che non possono essere superati dagli importi totali dei pagamenti diretti al netto della modulazione che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile.
- (2) La Germania e la Svezia hanno deciso, in conformità con l'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, di rendere disponibile, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, per il sostegno comunitario nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FE-ASR), un importo da calcolarsi a norma dell'articolo 69, paragrafo 7, del suddetto regolamento. Pertanto, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento, occorre detrarre per gli anni civili 2010, 2011 e 2012 dai massimali nazionali per la Germania e la Svezia, fissati all'allegato IV del regolamento summenzionato, gli importi destinati al sostegno allo sviluppo rurale.
- (3) Il Portogallo ha comunicato alla Commissione che in seguito alle difficoltà impreviste causate dall'attuale crisi economica al settore agricolo e all'impatto negativo sulla situazione economica degli agricoltori, ha deciso di non applicare la modulazione facoltativa per l'anno civile 2009. Di conseguenza, in conformità con l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre aggiungere, per il 2009, al massimale nazionale per il Portogallo fissato all'allegato IV del suddetto regolamento, l'importo netto risultante dall'applicazione della modulazione volontaria in Portogallo durante il 2009, stabilito con decisione 2008/788/CE della Commissione⁽²⁾ come modificata dalla decisione 2009/505/CE⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.⁽²⁾ GU L 271 dell'11.10.2008, pag. 44.⁽³⁾ GU L 171 dell'1.7.2009, pag. 46.

(4) Occorre pertanto modificare l'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 è così modificata:

1) la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

(in milioni di EUR)

Anno civile	2009	2010	2011	2012
«Germania	5 524,8	5 402,6	5 357,1	5 329,6»

2) la voce relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:

(in milioni di EUR)

Anno civile	2009	2010	2011	2012
«Svezia	733,1	717,5	712,1	708,5»

3) la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

(in milioni di EUR)

Anno civile	2009	2010	2011	2012
«Portogallo	590,5	545,0	545,0	545,0»

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione



REGOLAMENTO (CE) N. 993/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i prodotti contemplati dall'allegato I, parte XV, del medesimo regolamento, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, è necessario fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163 e 164 e da 167 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. È inoltre necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾, e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'or-

ganizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾.

- (5) Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate ⁽⁵⁾, prevedono una riduzione della restituzione all'esportazione particolare se la quantità destinata all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.
- (6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 654/2009 della Commissione ⁽⁶⁾ e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, il tasso della restituzione applicabile ai prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 654/2009 è abrogato.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁵⁾ GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 192 del 24.7.2009, pag. 49.




Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.


Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*



ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 23 ottobre 2009

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0102 10 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	25,9
0102 10 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	25,9
0201 10 00 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 10 00 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	48,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	28,7
0201 20 20 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	48,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	28,7
0201 20 30 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 20 50 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	61,0
	B03	EUR/100 kg peso netto	35,9
0201 20 50 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	36,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	21,5
0201 30 00 9050	US ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	6,5
	CA ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	6,5
0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	22,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	7,5
0201 30 00 9100 ^{(2) (6)}	B04	EUR/100 kg peso netto	84,7
	B03	EUR/100 kg peso netto	49,8
	EG	EUR/100 kg peso netto	103,4
0201 30 00 9120 ^{(2) (6)}	B04	EUR/100 kg peso netto	50,8
	B03	EUR/100 kg peso netto	29,9
	EG	EUR/100 kg peso netto	62,0
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	16,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	5,4
0202 30 90 9100	US ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	6,5
	CA ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	6,5



Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	22,6
	B03	EUR/100 kg peso netto	7,5
1602 50 31 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	23,3
1602 50 31 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	20,7
1602 50 95 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	23,3
1602 50 95 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	20,7

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità).

B02: B04 e destinazione EG.

B03: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (*), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)].

B04: Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).


(3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

(5) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.



REGOLAMENTO (CE) N. 994/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati nell'allegato I, parte XVII, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto

dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY


Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 23 ottobre 2009

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 11 31 9910	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9100	A00	EUR/100 kg	54,20
0210 19 81 9300	A00	EUR/100 kg	54,20
1601 00 91 9120	A00	EUR/100 kg	19,50
1601 00 99 9110	A00	EUR/100 kg	15,20
1602 41 10 9110	A00	EUR/100 kg	29,00
1602 41 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 42 10 9110	A00	EUR/100 kg	22,80
1602 42 10 9130	A00	EUR/100 kg	17,10
1602 49 19 9130	A00	EUR/100 kg	17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.



REGOLAMENTO (CE) N. 995/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno

della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾, nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 23 ottobre 2009

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	A02	EUR/100 unità	0,39
0407 00 19 9000	A02	EUR/100 unità	0,20
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	0,00
	E10	EUR/100 kg	16,00
	E19	EUR/100 kg	0,00
0408 11 80 9100	A03	EUR/100 kg	84,72
0408 19 81 9100	A03	EUR/100 kg	42,53
0408 19 89 9100	A03	EUR/100 kg	42,53
0408 91 80 9100	A03	EUR/100 kg	53,67
0408 99 80 9100	A03	EUR/100 kg	9,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.



REGOLAMENTO (CE) N. 996/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XX, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura di identificazione stabiliti nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

ALLEGATO


Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 23 ottobre 2009

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 pcs	0,24
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 pcs	0,47
0105 19 20 9000	A02	EUR/100 pcs	0,47
0207 12 10 9900	V03	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9190	V03	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9990	V03	EUR/100 kg	40,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03 A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.



REGOLAMENTO (CE) N. 997/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o

dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

- (4) Le restituzioni all'esportazione per la Repubblica dominicana sono state differenziate per tenere conto del dazio doganale ridotto applicato alle importazioni nell'ambito del contingente tariffario d'importazione di cui al memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana ⁽²⁾, approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio ⁽³⁾. Essendo cambiata la situazione di mercato nella Repubblica dominicana, ora caratterizzata da un'accresciuta concorrenza per il latte scremato in polvere, il contingente non viene più utilizzato integralmente. Al fine di incoraggiare il pieno utilizzo del contingente, occorre abolire la differenziazione delle restituzioni all'esportazione per la Repubblica dominicana.
- (5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.⁽³⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.⁽⁴⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal
23 ottobre 2009

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 30 31 9100	L20	EUR/100 kg	6,54	0402 29 19 9900	L20	EUR/100 kg	17,50
0401 30 31 9400	L20	EUR/100 kg	10,70	0402 29 99 9100	L20	EUR/100 kg	17,60
0401 30 31 9700	L20	EUR/100 kg	11,89	0402 29 99 9500	L20	EUR/100 kg	18,70
0401 30 39 9100	L20	EUR/100 kg	6,54	0402 91 10 9370	L20	EUR/100 kg	1,74
0401 30 39 9400	L20	EUR/100 kg	10,70	0402 91 30 9300	L20	EUR/100 kg	2,05
0401 30 39 9700	L20	EUR/100 kg	11,89	0402 91 99 9000	L20	EUR/100 kg	13,67
0401 30 91 9100	L20	EUR/100 kg	13,67	0402 99 10 9350	L20	EUR/100 kg	4,47
0401 30 99 9100	L20	EUR/100 kg	13,67	0402 99 31 9300	L20	EUR/100 kg	6,54
0401 30 99 9500	L20	EUR/100 kg	20,50	0403 90 11 9000	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 10 11 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9200	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 10 19 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9300	L20	EUR/100 kg	15,90
0402 10 99 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9500	L20	EUR/100 kg	16,51
0402 21 11 9200	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9900	L20	EUR/100 kg	17,50
0402 21 11 9300	L20	EUR/100 kg	15,90	0403 90 33 9400	L20	EUR/100 kg	15,90
0402 21 11 9500	L20	EUR/100 kg	16,51	0403 90 59 9310	L20	EUR/100 kg	6,54
0402 21 11 9900	L20	EUR/100 kg	17,50	0403 90 59 9340	L20	EUR/100 kg	10,70
0402 21 17 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9370	L20	EUR/100 kg	11,89
0402 21 19 9300	L20	EUR/100 kg	15,90	0404 90 21 9120	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 19 9500	L20	EUR/100 kg	16,51	0404 90 21 9160	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 19 9900	L20	EUR/100 kg	17,50	0404 90 23 9120	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 91 9100	L20	EUR/100 kg	17,60	0404 90 23 9130	L20	EUR/100 kg	15,90
0402 21 91 9200	L20	EUR/100 kg	17,69	0404 90 23 9140	L20	EUR/100 kg	16,51
0402 21 91 9350	L20	EUR/100 kg	17,85	0404 90 23 9150	L20	EUR/100 kg	17,50
0402 21 99 9100	L20	EUR/100 kg	17,60	0404 90 81 9100	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9200	L20	EUR/100 kg	17,69	0404 90 83 9110	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9300	L20	EUR/100 kg	17,85	0404 90 83 9130	L20	EUR/100 kg	15,90
0402 21 99 9400	L20	EUR/100 kg	18,70	0404 90 83 9150	L20	EUR/100 kg	16,51
0402 21 99 9500	L20	EUR/100 kg	19,00	0404 90 83 9170	L20	EUR/100 kg	17,50
0402 21 99 9600	L20	EUR/100 kg	20,19	0405 10 11 9500	L20	EUR/100 kg	36,78
0402 21 99 9700	L20	EUR/100 kg	20,85	0405 10 11 9700	L20	EUR/100 kg	37,70
0402 29 15 9200	L20	EUR/100 kg	0,00				
0402 29 15 9300	L20	EUR/100 kg	15,90				
0402 29 15 9500	L20	EUR/100 kg	16,51				
0402 29 19 9300	L20	EUR/100 kg	15,90				
0402 29 19 9500	L20	EUR/100 kg	16,51				



Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 19 9500	L20	EUR/100 kg	36,78	0406 30 39 9500	L04	EUR/100 kg	4,62
0405 10 19 9700	L20	EUR/100 kg	37,70		L40	EUR/100 kg	5,77
0405 10 30 9100	L20	EUR/100 kg	36,78	0406 30 39 9700	L04	EUR/100 kg	4,96
0405 10 30 9300	L20	EUR/100 kg	37,70		L40	EUR/100 kg	6,20
0405 10 30 9700	L20	EUR/100 kg	37,70	0406 30 39 9930	L04	EUR/100 kg	5,31
0405 10 50 9500	L20	EUR/100 kg	36,78		L40	EUR/100 kg	6,64
0405 10 50 9700	L20	EUR/100 kg	37,70	0406 30 39 9950	L04	EUR/100 kg	5,11
0405 10 90 9000	L20	EUR/100 kg	39,08		L40	EUR/100 kg	6,39
0405 20 90 9500	L20	EUR/100 kg	34,48	0406 40 50 9000	L04	EUR/100 kg	12,47
0405 20 90 9700	L20	EUR/100 kg	35,86		L40	EUR/100 kg	15,59
0405 90 10 9000	L20	EUR/100 kg	45,65	0406 40 90 9000	L04	EUR/100 kg	13,82
0405 90 90 9000	L20	EUR/100 kg	37,70		L40	EUR/100 kg	17,28
0406 10 20 9640	L04	EUR/100 kg	11,78	0406 90 13 9000	L04	EUR/100 kg	17,58
	L40	EUR/100 kg	14,72		L40	EUR/100 kg	21,98
0406 10 20 9650	L04	EUR/100 kg	9,82	0406 90 15 9100	L04	EUR/100 kg	18,17
	L40	EUR/100 kg	12,27		L40	EUR/100 kg	22,71
0406 10 20 9830	L04	EUR/100 kg	7,03	0406 90 17 9100	L04	EUR/100 kg	18,17
	L40	EUR/100 kg	8,79		L40	EUR/100 kg	22,71
0406 10 20 9850	L04	EUR/100 kg	6,85	0406 90 21 9900	L04	EUR/100 kg	17,60
	L40	EUR/100 kg	8,56		L40	EUR/100 kg	22,00
0406 20 90 9913	L04	EUR/100 kg	8,54	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	15,93
	L40	EUR/100 kg	10,68		L40	EUR/100 kg	19,91
0406 20 90 9915	L04	EUR/100 kg	11,61	0406 90 25 9900	L04	EUR/100 kg	15,53
	L40	EUR/100 kg	14,51		L40	EUR/100 kg	19,41
0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	12,34	0406 90 27 9900	L04	EUR/100 kg	14,06
	L40	EUR/100 kg	15,42		L40	EUR/100 kg	17,58
0406 20 90 9919	L04	EUR/100 kg	13,79	0406 90 32 9119	L04	EUR/100 kg	13,02
	L40	EUR/100 kg	17,24		L40	EUR/100 kg	16,28
0406 30 31 9730	L04	EUR/100 kg	5,29	0406 90 35 9190	L04	EUR/100 kg	18,63
	L40	EUR/100 kg	6,61		L40	EUR/100 kg	23,29
0406 30 31 9930	L04	EUR/100 kg	5,69	0406 90 35 9990	L04	EUR/100 kg	18,63
	L40	EUR/100 kg	7,11		L40	EUR/100 kg	23,29
0406 30 31 9950	L04	EUR/100 kg	5,17	0406 90 37 9000	L04	EUR/100 kg	17,58
	L40	EUR/100 kg	6,46		L40	EUR/100 kg	21,98
				0406 90 61 9000	L04	EUR/100 kg	20,31
					L40	EUR/100 kg	25,39



Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 63 9100	L04	EUR/100 kg	19,93	0406 90 86 9200	L04	EUR/100 kg	17,30
	L40	EUR/100 kg	24,91		L40	EUR/100 kg	21,63
0406 90 63 9900	L04	EUR/100 kg	19,93	0406 90 86 9400	L04	EUR/100 kg	17,60
	L40	EUR/100 kg	24,91		L40	EUR/100 kg	22,00
0406 90 69 9910	L04	EUR/100 kg	19,56	0406 90 86 9900	L04	EUR/100 kg	18,12
	L40	EUR/100 kg	24,45		L40	EUR/100 kg	22,65
0406 90 73 9900	L04	EUR/100 kg	16,20	0406 90 87 9300	L04	EUR/100 kg	15,89
	L40	EUR/100 kg	20,25		L40	EUR/100 kg	19,86
0406 90 75 9900	L04	EUR/100 kg	16,61	0406 90 87 9400	L04	EUR/100 kg	15,61
	L40	EUR/100 kg	20,76		L40	EUR/100 kg	19,51
0406 90 76 9300	L04	EUR/100 kg	14,65	0406 90 87 9951	L04	EUR/100 kg	16,12
	L40	EUR/100 kg	18,31		L40	EUR/100 kg	20,15
0406 90 76 9400	L04	EUR/100 kg	16,41	0406 90 87 9971	L04	EUR/100 kg	16,12
	L40	EUR/100 kg	20,51		L40	EUR/100 kg	20,15
0406 90 76 9500	L04	EUR/100 kg	15,02	0406 90 87 9973	L04	EUR/100 kg	15,82
	L40	EUR/100 kg	18,77		L40	EUR/100 kg	19,78
0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	16,53	0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	16,85
	L40	EUR/100 kg	20,66		L40	EUR/100 kg	21,06
0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	15,87	0406 90 87 9975	L04	EUR/100 kg	16,50
	L40	EUR/100 kg	19,84		L40	EUR/100 kg	20,63
0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	13,22	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	15,93
	L40	EUR/100 kg	16,53		L40	EUR/100 kg	19,91
0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	16,41	0406 90 88 9300	L04	EUR/100 kg	13,82
	L40	EUR/100 kg	20,51		L40	EUR/100 kg	17,28
0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	18,12	0406 90 88 9500	L04	EUR/100 kg	13,52
	L40	EUR/100 kg	22,65		L40	EUR/100 kg	16,90
0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	16,61				
	L40	EUR/100 kg	20,76				

Le destinazioni sono definite come segue:

L20: Tutte le destinazioni, tranne:


- paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;
- le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

L04: Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (*), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40: Tutte le destinazioni, tranne:

- paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;
- le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.



REGOLAMENTO (CE) N. 998/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, prevede una procedura di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'espor-

tazione per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 20 ottobre 2009.

- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 20 ottobre 2009, non è concessa alcuna restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettere a) e b) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione


Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.



REGOLAMENTO (CE) N. 999/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

che, nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, prevede un procedimento di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedi-

mento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 20 ottobre 2009.

- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 20 ottobre 2009, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione


Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.



REGOLAMENTO (CE) N. 1000/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143,visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei

settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 22 ottobre 2009 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	93,7	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	119,3	0	BR
		109,1	3	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	206,0	28	BR
		196,0	32	AR
		283,2	5	CL
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	195,0	5	BR
		146,3	20	AR
0207 14 60	Cosce di pollo, congelate	114,9	8	BR
		116,1	8	AR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	242,9	16	BR
		272,1	7	CL
0408 11 80	Tuorli	309,7	0	AR
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	343,5	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	224,3	19	BR
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	595,6	0	AR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»



REGOLAMENTO (CE) N. 1001/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 162, paragrafo 1 *ter*, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 *ter*, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.
- (4) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.



ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 ottobre 2009 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Descrizione	Destinazione (¹)	Tasso della restituzione
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	0,00
		03	16,00
		04	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	0,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli d'uovo:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	84,72
0408 19	– – altri:		
	– – – ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non dolcificati	01	42,53
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non dolcificati	01	42,53
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	53,67
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	9,00

(¹) Le destinazioni sono indicate come segue:

01 paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.



REGOLAMENTO (CE) N. 1002/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2009

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾ indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Conformemente all'articolo 14, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale.
- (4) L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato.
- (5) Nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi.
- (6) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o ai prodotti equiparati.
- (7) Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti.
- (8) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2009.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria



ALLEGATO


Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 ottobre 2009 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	17,50	17,50
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	38,58	38,58
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	37,70	37,70

⁽¹⁾ I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti:

- paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;
- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra;
- le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).



REGOLAMENTO (CE) N. 1003/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2009.

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	40,1
	MK	20,7
	TR	69,4
	ZZ	43,4
0707 00 05	MK	31,4
	TR	112,4
	ZZ	71,9
0709 90 70	MA	62,6
	TR	114,0
	ZZ	88,3
0805 50 10	AR	77,8
	TR	77,2
	ZA	79,5
	ZZ	78,2
0806 10 10	BR	211,7
	TR	114,9
	US	238,2
	ZZ	188,3
0808 10 80	AU	182,8
	CL	114,8
	MK	16,1
	NZ	82,4
	US	89,2
	ZA	79,1
0808 20 50	ZZ	94,1
	CN	59,2
	ZA	70,1
	ZZ	64,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 1004/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2009

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di ottobre 2009 dal regolamento (CE) n. 327/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso ⁽³⁾, ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento.
- (2) Per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il sottoperiodo unico è il mese di ottobre. Tale contingente comprende il saldo dei quantitativi non utilizzati dei contingenti recanti i numeri 09.4127-09.4128-09.4129-09.4130 del sottoperiodo precedente. Il mese di ottobre è l'ultimo sottoperiodo per i contingenti recanti i numeri 09.4148 e 09.4168, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (CE) n. 327/98, che comprendono il saldo dei quantitativi non utilizzati del sottoperiodo precedente.

- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4138 le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2009, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.
- (4) Occorre inoltre comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente di cui al regolamento (CE) n. 327/98 nel corso dell'anno 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso di cui al contingente recante il numero d'ordine 09.4138 contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2009, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione stabilito nell'allegato del presente regolamento.

2. La percentuale finale di utilizzazione, nel corso dell'anno 2009, di ciascun contingente contemplato dal regolamento (CE) n. 327/98 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2009.

Per la Commissione


Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.



ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di ottobre 2009 in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 e percentuali finali di utilizzazione per l'anno 2009:

- a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2009	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2009
Stati Uniti d'America	09.4127		98,79 %
Thailandia	09.4128		95,89 %
Australia	09.4129		99,75 %
Altre origini	09.4130		100 %
Tutti i paesi	09.4138	1,083668 %	100 %

- b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2009	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2009
Tutti i paesi	09.4148	— (*)	100 %

(*) Per questo sottoperiodo non si applica il coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo

- c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2009
Thailandia	09.4149	81,27 %
Australia	09.4150	0 %
Guyana	09.4152	0 %
Stati Uniti d'America	09.4153	45,28 %
Altre origini	09.4154	100 %



- d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2009
Thailandia	09.4112	100 %
Stati Uniti d'America	09.4116	100 %
India	09.4117	100 %
Pakistan	09.4118	100 %
Altre origini	09.4119	100 %
Tutti i paesi	09.4166	100 %

- e) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di ottobre 2009	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2009
Tutti i paesi	09.4168	— ⁽¹⁾	100 %

⁽¹⁾ Per questo sottoperiodo non sono disponibili quantitativi.



REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale regolamento.

(2) È accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) causano un grave danno allo strato di ozono. Vi sono prove evidenti che le ODS sono presenti in minore concentrazione nell'atmosfera e sono stati osservati i primi segni che l'ozono stratosferico

sta iniziando a ripristinarsi. Si prevede, tuttavia, che il ripristino dello strato di ozono alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. L'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono continua pertanto a costituire una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Allo stesso tempo, la maggior parte di queste sostanze presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale e contribuisce all'aumento della temperatura del pianeta. È pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni e per evitare il rischio di un ulteriore ritardo nel ripristino dello strato di ozono.

(3) Date le sue competenze in materia ambientale e commerciale, la Comunità, con decisione 88/540/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, ha aderito alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono («il protocollo»).

(4) Molte ODS sono gas a effetto serra ma non vengono controllate ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del suo protocollo di Kyoto in quanto si assume che il protocollo eliminerà gradualmente le ODS. Nonostante i progressi compiuti grazie al protocollo, la progressiva eliminazione di ODS deve ancora essere completata nell'Unione europea e nel mondo, tenendo presente nel contempo che allo stato attuale molte delle alternative alle ODS presentano un elevato potenziale di riscaldamento globale. Occorre pertanto ridurre al minimo ed eliminare la produzione e l'uso di ODS, ove siano disponibili alternative tecnicamente praticabili con un basso potenziale di riscaldamento globale.

⁽¹⁾ GU C 100 del 30.4.2009, pag. 135.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

⁽³⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8.



- (5) Ulteriori misure per la protezione dello strato di ozono sono state adottate dalle parti del protocollo, le più recenti durante le riunioni tenutesi a Montreal nel settembre 2007 e a Doha nel novembre 2008. È necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo e in particolare per accelerare l'eliminazione graduale degli idroclorofluorocarburi, tenendo debitamente conto dei rischi di introdurre gradualmente alternative con un elevato potenziale di riscaldamento globale.
- (6) In seguito alle preoccupazioni espresse nel rapporto del 2006 del comitato di valutazione scientifica in merito al rapido aumento della produzione e del consumo di idroclorofluorocarburi nei paesi in via di sviluppo, le parti del protocollo, nel 2007, in occasione della loro diciannovesima riunione, hanno adottato la decisione XIX/6 relativa all'accelerazione dell'eliminazione degli idroclorofluorocarburi. In conformità a quanto stabilito da tale decisione, è opportuno anticipare dal 2025 al 2020 la data per la cessazione della produzione di tali sostanze.
- (7) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000, a partire dal 2010 non sarà più possibile utilizzare idroclorofluorocarburi vergini per le attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria. Per ridurre al minimo il rischio che idroclorofluorocarburi vergini vengano illecitamente utilizzati come materiali riciclati o rigenerati, nelle operazioni di manutenzione o assistenza dovrebbe essere utilizzato solo materiale rigenerato o riciclato. La rivendita di idroclorofluorocarburi riciclati dovrebbe essere vietata e gli idroclorofluorocarburi riciclati dovrebbero essere impiegati solo quando recuperati dall'apparecchiatura e soltanto dall'impresa che ha effettuato o commissionato il recupero. Per coerenza, tale deroga dovrebbe applicarsi anche alle pompe di calore.
- (8) Alla luce dell'ampia disponibilità di tecnologie e sostanze alternative in grado di sostituire le ODS, è opportuno prevedere in alcuni casi misure di controllo più severe di quelle previste dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e di quelle previste dal protocollo.
- (9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000, la produzione e l'immissione sul mercato di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi, bromoclorometano e bromuro di metile sono state gradualmente eliminate ed è quindi vietata l'immissione sul mercato di tali sostanze e di prodotti ed apparecchiature che le contengono. È ora opportuno altresì generalizzare progressivamente il divieto di impiegare dette sostanze per la manutenzione o l'assistenza di tali apparecchiature.
- (10) È opportuno che, anche successivamente all'eliminazione delle sostanze controllate, la Commissione possa, a determinate condizioni, accordare deroghe per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. In particolare, la decisione X/14 delle parti del protocollo fissa i criteri per accordare deroghe per tali usi. La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le condizioni per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. Al fine di evitare un aumento dei quantitativi utilizzati per questi scopi, non dovrebbe essere consentito ai produttori e agli importatori di aumentare in misura significativa le quantità immesse sul mercato. È opportuno includere nel presente regolamento le condizioni specifiche decise dalle parti per l'immissione sul mercato di sostanze destinate a tali usi, al fine di assicurarne l'osservanza.
- (11) La disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile ha dato luogo ad una più sostanziale riduzione nella sua produzione e consumo rispetto a quanto previsto nel protocollo, come pure nella decisione 2008/753/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza ⁽¹⁾, e nella direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾. La deroga per usi critici del bromuro di metile dovrebbe cessare completamente, ferma restando, temporaneamente, la possibilità di concedere deroghe in situazioni di emergenza in caso di diffusione imprevista di parassiti o malattie e qualora ciò sia consentito ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, e della direttiva 98/8/CE. In questi casi occorre stabilire misure per ridurre al minimo le emissioni, quali l'uso di film plastici virtualmente impermeabili per la fumigazione del terreno.
- (12) Alla luce del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁴⁾, che vietava l'uso del bromuro di metile come biocida a decorrere dal 1° settembre 2006, e della decisione 2008/753/CE, che vietava l'uso del bromuro di metile come prodotto fitosanitario a decorrere dal 18 marzo 2010, l'uso di bromuro di metile per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere vietato entro il 18 marzo 2010.

(1) GU L 258 del 26.9.2008, pag. 68.

(2) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(4) GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.



- (13) Il protocollo stabilisce, all'articolo 2 F, paragrafo 7, che ciascuna delle parti si impegna ad assicurare che l'uso di idroclorofluorocarburi sia limitato considerabilmente alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale. Data la disponibilità di tecnologie alternative e sostitutive, l'immissione sul mercato e l'uso di idroclorofluorocarburi così come di prodotti e apparecchiature che li contengono o che dipendono da tali sostanze possono essere ulteriormente limitati. La decisione VI/13 delle parti del protocollo prevede che, nel valutare le alternative agli idroclorofluorocarburi, occorra tener conto di fattori quali il potenziale di riduzione dell'ozono, l'efficienza energetica, la potenziale infiammabilità, la tossicità, il potenziale di riscaldamento globale, nonché l'impatto potenziale sull'uso efficace e sull'eliminazione graduale di clorofluorocarburi e halon. In tale decisione, le parti hanno concluso che i controlli di idroclorofluorocarburi in base al protocollo dovrebbero essere considerevolmente rafforzati per proteggere lo strato di ozono e per riflettere la disponibilità delle sostanze alternative.
- (14) È opportuno che le misure di controllo relative a prodotti e apparecchiature che contengono sostanze controllate siano estese ai prodotti e alle apparecchiature che dipendono da tali sostanze, onde evitare l'elusione delle restrizioni previste dal presente regolamento. Estendendo le misure anche a prodotti e apparecchiature la cui struttura, il cui uso o il cui corretto funzionamento richiedono la presenza di sostanze controllate, si elimina la possibilità di immettere sul mercato, importare o esportare prodotti o apparecchiature che non contengono sostanze controllate in quel dato momento, ma che potrebbero necessitare di ricarica in un momento successivo. È opportuno inoltre eliminare le deroghe per prodotti e apparecchiature fabbricati prima dell'entrata in vigore delle misure di controllo, perché esse non sono più pertinenti e potrebbero rappresentare un rischio di immissione sul mercato o commercio illeciti.
- (15) Le sostanze controllate nonché i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate provenienti da Stati che non sono parti del protocollo non dovrebbero essere importati. È inoltre opportuno vietare l'esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi dopo l'entrata in vigore del divieto di uso nella Comunità di tali prodotti e apparecchiature o di sostanze controllate per la loro manutenzione o assistenza, per evitare la costituzione di «depositi» di tali sostanze in paesi che non dispongono di adeguati impianti di distruzione.
- (16) Il sistema di licenze per le sostanze controllate comprende le autorizzazioni all'esportazione di tali sostanze, così da migliorare la sorveglianza e il controllo degli scambi di ODS e permettere alle parti lo scambio di informazioni. Detto sistema di licenze dovrebbe essere esteso ai prodotti e alle apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.
- (17) Al fine di migliorare la sorveglianza e il controllo del commercio, il rilascio di licenze non dovrebbe essere limitato all'ingresso di merci nel territorio doganale per l'immissione in libera pratica nella Comunità, bensì dovrebbe riguardare anche l'ingresso secondo altre procedure doganali o per destinazioni doganali. È opportuno continuare a consentire il transito attraverso il territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, il deposito doganale e il regime di zona franca senza il rilascio di una licenza per evitare inutili oneri per gli operatori e le autorità doganali. Le spedizioni verso o dal territorio di uno Stato membro che non fa parte del territorio doganale della Comunità o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ma che è coperto dalla ratifica del protocollo da parte dello Stato membro in questione, non dovrebbero creare inutili oneri per gli Stati membri in relazione al rilascio delle licenze e alle comunicazioni, a condizione che siano adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento e dal protocollo.
- (18) Prima di rilasciare licenze di importazione ed esportazione, la Commissione dovrebbe poter verificare presso le autorità competenti del paese terzo interessato se l'operazione prevista rispetta i requisiti applicabili in quel dato paese, onde evitare scambi illeciti e indesiderati.
- (19) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽²⁾, e il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽³⁾, prescrivono l'etichettatura delle sostanze classificate come ODS e l'etichettatura di miscele contenenti tali sostanze. Poiché le ODS prodotte per essere utilizzate come materia prima, come agente di fabbricazione, per usi di laboratorio e a fini di analisi possono essere immesse in libera pratica nella Comunità, è opportuno distinguerle dalle sostanze prodotte per usi diversi, onde evitare che sostanze controllate destinate ad essere utilizzate come materia prima, agente di fabbricazione o per usi di laboratorio e a fini di analisi siano destinate ad usi diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento. Inoltre, al fine di informare gli utenti finali ed agevolare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che anche i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze siano etichettati secondo tali modalità al momento delle operazioni di manutenzione o assistenza.
- (20) Per ridurre il rilascio di sostanze controllate nell'atmosfera, è opportuno adottare disposizioni per recuperare le sostanze controllate usate ed evitare fughe di sostanze controllate.

(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(3) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.




- (21) Il protocollo prevede l'elaborazione di relazioni sul commercio di ODS. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze controllate dovrebbero pertanto trasmettere relazioni annuali. Per consentire alla Commissione di razionalizzare le procedure di comunicazione al fine di rispettare il protocollo ed evitare duplicazioni, è opportuno che anche gli impianti di distruzione invino relazioni direttamente alla Commissione. Per garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione ai sensi del protocollo e per migliorarne l'esecuzione pratica, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli obblighi in materia di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese. Alla luce del previsto sviluppo di strumenti per la comunicazione via Internet, la Commissione dovrebbe elaborare, se del caso, dei progetti di misure intese ad adeguare gli obblighi in materia di comunicazione nel momento in cui diventino operativi gli appositi strumenti.
- (22) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, mentre la tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dalla Commissione agli Stati membri, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.
- (23) È opportuno che gli Stati membri conducano le ispezioni secondo un approccio basato sui rischi, per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, ossia concentrandosi sulle attività che presentano maggiori rischi di commercio illecito o di emissione illecita di sostanze controllate. La raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri ⁽³⁾, dovrebbe fungere da orientamento per lo svolgimento di ispezioni da parte degli Stati membri.
- (24) Alla luce delle continue innovazioni che caratterizzano i settori contemplati dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe periodicamente riesaminare quest'ultimo e, se del caso, presentare proposte, in particolare sulle eccezioni e deroghe previste allorché diventano disponibili alternative tecnicamente ed economicamente praticabili all'uso di sostanze controllate, ai fini di una maggiore difesa dello strato di ozono e di una simultanea riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Al fine di garantire il rispetto del protocollo la Commissione dovrebbe avere il potere di allineare gli allegati del presente regolamento con le decisioni delle parti, in particolare quelle relative ai metodi di distruzione approvati, alle condizioni per l'immissione sul mercato delle sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi e ai processi nei quali le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione.
- (25) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (26) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire il formato e il contenuto delle etichette per le sostanze controllate prodotte, immesse sul mercato o utilizzate come materia prima, come agente di fabbricazione o per usi di laboratorio e a fini di analisi; di modificare l'allegato III sui processi nei quali le sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione; di modificare il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione o emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione; di modificare l'allegato V sulle condizioni per l'immissione sul mercato e l'ulteriore distribuzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi; di stabilire un meccanismo per l'attribuzione di quote di sostanze controllate per usi di laboratorio o ai fini di analisi; di modificare l'allegato VI; di adottare modifiche e un calendario per l'eliminazione graduale degli usi critici degli halon; di modificare l'elenco delle voci che una domanda di licenza deve contenere; di adottare ulteriori misure per la sorveglianza del commercio di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate; di adottare le norme relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non sono parti del protocollo, fabbricati impiegando sostanze controllate; di modificare l'allegato VII sulle tecnologie di distruzione; di elaborare un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero per la distruzione o la distruzione senza previo recupero di sostanze controllate dovrebbero essere considerati tecnicamente ed economicamente praticabili e pertanto obbligatori; di adottare requisiti professionali minimi per il personale; di stabilire un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate; di includere nuove sostanze nell'allegato II e di modificare gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.



(27) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾, e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽²⁾, prevedono misure relative allo smaltimento e al recupero ecocompatibili di rifiuti, nonché controlli sui rifiuti pericolosi. Al riguardo occorre prestare particolare attenzione alle ODS nei rifiuti provenienti dai settori dell'edilizia e delle demolizioni e in quelli di apparecchiature che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽³⁾. In conformità del protocollo, possono essere utilizzate per la distruzione di sostanze controllate solo tecnologie approvate dalle parti. È pertanto opportuno includere nel presente regolamento le pertinenti decisioni delle parti onde garantire che siano impiegate soltanto queste tecnologie, purché il loro impiego sia compatibile con la normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.

(28) È opportuno istituire un meccanismo flessibile per l'introduzione di obblighi in materia di comunicazione per le sostanze identificate come sostanze che riducono lo strato di ozono, al fine di poter valutare l'entità del loro impatto sull'ambiente e garantire che le nuove sostanze che sono state identificate come sostanze a significativo potenziale di riduzione dell'ozono siano soggette a misure di controllo. In questo contesto, si dovrebbe prestare particolare attenzione al ruolo delle sostanze a vita molto breve, tenuto conto, in particolare, della valutazione in materia di ozono effettuata dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente/Organizzazione meteorologica mondiale (UNEP/WMO) nel 2006, secondo cui il potenziale di riduzione dello strato di ozono di tali sostanze è maggiore rispetto a quanto valutato in precedenza.

(29) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e assicurare che esse siano applicate. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(30) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in quanto parte del protocollo e di affrontare un problema ambientale transfrontaliero ad impatto globale, disciplinando il commercio di ODS e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze all'interno e all'esterno della Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(1) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9. La direttiva 2006/12/CE è abrogata dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) con effetto dal 12 dicembre 2010.

(2) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(3) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai prodotti e alle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

Articolo 3


Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) «protocollo», il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata;
- 2) «parte», ogni parte del protocollo;
- 3) «Stato non parte del protocollo», per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del protocollo applicabili a tale sostanza;
- 4) «sostanze controllate», le sostanze elencate nell'allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;
- 5) «clorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;
- 6) «halon», le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;
- 7) «tetracloruro di carbonio», la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell'allegato I;
- 8) «bromuro di metile», la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell'allegato I;
- 9) «idroclorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell'allegato I, inclusi i loro isomeri;



- 10) «sostanze nuove», le sostanze elencate nell'allegato II, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;
- 11) «materia prima», ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;
- 12) «agenti di fabbricazione», le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell'allegato III;
- 13) «produttore», la persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o sostanze nuove all'interno della Comunità;
- 14) «produzione», il quantitativo prodotto di sostanze controllate o di sostanze nuove, compreso il quantitativo prodotto, volontariamente o involontariamente, come sottoprodotto a meno che tale sottoprodotto non sia distrutto durante il processo di fabbricazione o secondo una procedura documentata che ne garantisca la conformità con il presente regolamento e con la legislazione comunitaria e nazionale in materia di rifiuti. Non sono considerati come «produzione» i quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati, né i quantitativi trascurabili inevitabilmente incorporati nei prodotti in quantità rintracciabili o emessi durante la fabbricazione;
- 15) «potenziale di riduzione dell'ozono» o «ODP», il valore specificato negli allegati I e II, esprime l'effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata o sostanza nuova sullo strato d'ozono;
- 16) «livello calcolato», una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell'ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all'allegato I, i valori ottenuti;
- 17) «razionalizzazione industriale», il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all'interno di uno Stato membro del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti;
- 18) «importazione», l'ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento nel territorio doganale della Comunità nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e si applica il presente regolamento;
- 19) «esportazione», l'uscita dal territorio doganale della Comunità, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e dal presente regolamento, di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento che hanno lo status di merci comunitarie o la riesportazione di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento, se hanno lo status di merci non comunitarie;
- 20) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi all'interno della Comunità, contro pagamento o gratuitamente, e comprende l'immissione in libera pratica nella Comunità come definita nel regolamento (CE) n. 450/2008. Per quanto riguarda i prodotti e le apparecchiature che fanno parte di immobili o di mezzi di trasporto, questo vale solo per la fornitura o la messa a disposizione all'interno della Comunità per la prima volta;
- 21) «uso», l'impiego di sostanze controllate o di sostanze nuove nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi;
- 22) «pompa di calore», dispositivo o impianto che estrae calore a basse temperature dall'aria, dall'acqua o dal suolo e fornisce calore;
- 23) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti da prodotti e apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento;
- 24) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base;
- 25) «rigenerazione», il ritrattamento delle sostanze controllate recuperate allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto;
- 26) «impresa», la persona fisica o giuridica che:
- produce, recupera, ricicla, rigenera, utilizza o distrugge sostanze controllate o sostanze nuove;
 - importa tali sostanze;
 - esporta tali sostanze;
 - immette sul mercato tali sostanze; o
 - gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate;
- 27) «applicazioni di quarantena», trattamenti volti a prevenire l'introduzione, l'insediamento o la diffusione di parassiti soggetti a quarantena (tra cui malattie) o ad assicurarne il controllo ufficiale, intendendo per:
- controllo ufficiale, quello eseguito o autorizzato da un'autorità nazionale preposta alla tutela della flora, della fauna o dell'ambiente o alla sanità,
 - parassiti soggetti a quarantena, parassiti che potrebbero avere gravi effetti sulle aree minacciate e ivi non ancora presenti, oppure presenti ma non ampiamente diffusi e oggetto di controllo ufficiale;



- 28) «applicazioni per trattamento anteriore al trasporto», applicazioni non di quarantena effettuate non più di 21 giorni precedenti l'esportazione per rispondere alle prescrizioni ufficiali del paese importatore o alle prescrizioni ufficiali del paese esportatore in vigore prima del 7 dicembre 1995. Per prescrizioni ufficiali si intendono quelle effettuate o autorizzate da un'autorità nazionale in materia di flora, fauna, ambiente, sanità o prodotti immagazzinati;
- 29) «prodotti e apparecchiature che dipendono da sostanze controllate», prodotti e apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di sostanze controllate;
- 30) «sostanze vergini», le sostanze che non sono state usate precedentemente;
- 31) «prodotti e apparecchiature», tutti i prodotti e le apparecchiature ad eccezione dei container utilizzati per il trasporto o il magazzino di sostanze controllate.

CAPO II

DIVIETI

Articolo 4

Produzione di sostanze controllate

È vietata la produzione di sostanze controllate.

Articolo 5

Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate

1. Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze controllate.
2. Le sostanze controllate non possono essere immesse sul mercato in contenitori non riutilizzabili, salvo se impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2.
3. Il presente articolo non si applica alle sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature.

Articolo 6

Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate

1. È vietata l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è autorizzato ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 13 o è stato autorizzato in base all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.
2. Ad eccezione degli usi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono vietati ed eliminati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.

CAPO III

ESENZIONI E DEROGHE

Articolo 7

Produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime.
2. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come materie prime possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1° luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un'etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza può essere utilizzata solo come materia prima. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione in oggetto figura nell'etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell'etichetta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.


La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell'etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 8

Produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come agenti di fabbricazione.
2. Le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1° settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili.
3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come agenti di fabbricazione possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1° luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un'etichetta sulla quale è indicato chiaramente che tali sostanze possono essere utilizzate solo come agenti di fabbricazione. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione in oggetto figura nell'etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell'etichetta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.

La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell'etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.



4. Se del caso, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, un elenco di imprese alle quali è permesso l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissa le quantità massime utilizzabili per il reintegro o per il consumo come agenti di fabbricazione e i livelli massimi di emissioni per ciascuna delle imprese interessate.

Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 1 083 tonnellate metriche all'anno.

Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione all'interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all'anno.

5. Alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici o di decisioni adottate dalle parti, la Commissione può, se del caso:

- a) modificare l'allegato III;
- b) modificare il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione o emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 9

Immissione sul mercato di sostanze controllate a fini di distruzione o di rigenerazione e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate

In deroga agli articoli 5 e 6, le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione all'interno della Comunità in conformità ai requisiti per la distruzione di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Le sostanze controllate possono altresì essere immesse sul mercato a fini di rigenerazione all'interno della Comunità.

Articolo 10

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

1. In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza in conformità del presente articolo.

2. Se del caso, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, determina gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali la produzione e l'importazione delle sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere consentite nella Comunità, le rispettive quantità, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

3. Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1° luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un'etichetta sulla quale è indicato chiaramente che le sostanze in questione possono essere utilizzate solo per gli usi di laboratorio e a fini di analisi. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'indicazione in oggetto figura nell'etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell'etichetta di cui all'articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.


La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell'etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Le sostanze controllate di cui al primo comma sono immesse sul mercato e ulteriormente distribuite unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato V. La Commissione può modificare tale allegato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

4. Qualsiasi impresa che utilizzi sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

5. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, i produttori e gli importatori che riforniscono l'impresa di cui al paragrafo 4 o che utilizzano le sostanze controllate per proprio conto, dichiarano alla Commissione la domanda prevista per il periodo indicato nell'avviso, specificando la natura e le quantità delle sostanze controllate necessarie.

6. La Commissione rilascia licenze ai produttori e agli importatori delle sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi prodotte o importate per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi e notifica loro l'uso per il quale è stata concessa l'autorizzazione, le sostanze nonché i relativi quantitativi che essi sono autorizzati a immettere sul mercato o ad usare per proprio conto. La quantità autorizzata annualmente a titolo di licenza per i singoli produttori e importatori non può superare il 130 % della media annuale del livello calcolato delle sostanze controllate per la quale è stata concessa una licenza al produttore o importatore per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi negli anni dal 2007 al 2009.



La quantità totale autorizzata annualmente a titolo di licenza, ivi compresa la licenza per gli idroclorofluorocarburi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, non può superare le 110 tonnellate ODP. Le quantità restanti possono essere assegnate a produttori e importatori che non abbiano immesso sul mercato o utilizzato le sostanze controllate per proprio conto, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi negli anni dal 2007 al 2009.

La Commissione stabilisce un meccanismo per l'attribuzione di quote a produttori e importatori. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

7. Un produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione a produrre le sostanze controllate di cui al paragrafo 1 per soddisfare le richieste coperte da licenza ai sensi del paragrafo 6.

L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

8. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione di un produttore può autorizzare tale produttore a produrre o a superare i livelli calcolati di produzione specificati nel paragrafo 6 al fine di soddisfare eventuali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi delle parti, su loro richiesta.

L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

Articolo 11

Produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi e immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi

1. In deroga all'articolo 4, è ammessa la produzione di idroclorofluorocarburi a condizione che ciascun produttore garantisca che:

- il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi fino al 31 dicembre 2013, non superi il 35 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;
- il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2016, non superi il 14 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;
- il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2019, non superi il 7 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

d) la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2019.

2. In deroga all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 1, gli idroclorofluorocarburi possono essere prodotti, immessi sul mercato e utilizzati per usi di laboratorio e a fini di analisi.

L'articolo 10, paragrafi da 3 a 7, si applica *mutatis mutandis*.

3. In deroga all'articolo 5, fino al 31 dicembre 2014 è possibile immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione.


4. Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l'assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall'impresa che ha effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell'ambito della manutenzione o dell'assistenza.

5. In deroga all'articolo 5, fino al 31 dicembre 2019 gli idroclorofluorocarburi possono essere immessi sul mercato per essere riconfezionati e successivamente esportati. Qualsiasi impresa che effettui il riconfezionamento e la successiva esportazione degli idroclorofluorocarburi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze controllate interessate, il loro consumo annuale stimato e i fornitori di tali sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

6. Quando gli idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione o assistenza, sull'apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d'aria e sulla pompa di calore interessate è apposta un'etichetta nella quale è indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta nell'apparecchiatura e gli elementi dell'etichetta di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 per sostanze o miscele classificate come nocive per lo strato di ozono.

7. Le imprese che gestiscono le apparecchiature di cui al paragrafo 4 contenenti un fluido in quantità pari o superiore a 3 kg tengono un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l'assistenza.

Le imprese che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza tengono un registro delle imprese che hanno fornito gli idroclorofluorocarburi rigenerati e della provenienza degli idroclorofluorocarburi riciclati.



8. In deroga agli articoli 5 e 6, la Commissione, a richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o utilizzabili sostanze o tecnologie alternative, tecnicamente o economicamente praticabili.

Tale deroga non può essere concessa per un periodo che vada oltre il 31 dicembre 2019.

Articolo 12

Applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto e usi di emergenza del bromuro di metile

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, fino al 18 marzo 2010, il bromuro di metile può essere immesso sul mercato e utilizzato per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto per il trattamento di merci destinate all'esportazione a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalla legislazione nazionale conformemente alle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.

Il bromuro di metile può essere utilizzato unicamente in siti approvati dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e, se economicamente e tecnicamente praticabile, a condizione che sia recuperato almeno l'80 % del bromuro di metile rilasciato dalla spedizione.

2. Il livello calcolato di bromuro di metile che le imprese immettono sul mercato o utilizzano per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 18 marzo 2010 non può superare le 45 tonnellate ODP.

Ciascuna impresa garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto non superi il 21 % della media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto per le stesse applicazioni negli anni dal 2005 al 2008.

3. In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare temporaneamente la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di bromuro di metile, a condizione che l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.

Tale autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate metriche e specifica le misure da adottare al fine di ridurre le emissioni durante l'uso.

Articolo 13

Usi critici degli halon ed eliminazione delle apparecchiature che contengono halon

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell'allegato VI. Gli halon possono essere immessi in commercio soltanto dalle imprese autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per il magazzinaggio di halon per usi critici.

2. La Commissione riesamina l'allegato VI e, se del caso, adotta modifiche e un calendario per l'eliminazione graduale degli usi critici, stabilendo date limite per le nuove applicazioni e date limite per le applicazioni esistenti, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.


3. I sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon impiegati per gli usi di cui al paragrafo 1 sono eliminati entro le date limite indicate nell'allegato VI.

4. La Commissione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare deroghe rispetto alle date limite per le applicazioni esistenti e le date limite per le nuove applicazioni, purché tali date siano state specificate nell'allegato VI come previsto dal paragrafo 2, per casi specifici nei quali è dimostrato che non sono disponibili alternative tecnicamente ed economicamente praticabili.

Articolo 14

Trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale

1. I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate possono cedere i loro diritti ad altri produttori o importatori del rispettivo gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione. La cessione del diritto di immissione sul mercato o di uso non comporta un diritto supplementare di produzione o importazione.



2. Nei limiti consentiti dal protocollo, l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2, per ragioni di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali, come indicato nell'articolo 10 e nell'articolo 11, paragrafo 2, per i periodi considerati. L'autorità competente dello Stato membro interessato notifica preventivamente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

3. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2, per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l'insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati di produzione dei loro produttori nazionali, come indicato nell'articolo 10 e nell'articolo 11, paragrafo 2, per i periodi considerati. È necessario anche l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.

4. Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore, nonché con il governo del paese terzo interessato che aderisce al protocollo, può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2, con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di un paese terzo che aderisce al protocollo in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2, per il produttore comunitario e dei livelli calcolati di produzione autorizzati per il produttore del paese terzo che aderisce al protocollo, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente.

CAPO IV

COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 15

Importazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o si basano su sostanze controllate


1. Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle importazioni di:

- a) sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi, di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2;
- b) sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;

- c) sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;
- d) sostanze controllate destinate alla distruzione mediante le tecnologie di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
- e) fino al 31 dicembre 2019, idroclorofluorocarburi destinati al riconfezionamento e alla successiva riesportazione, entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo, verso una parte in cui il consumo o l'importazione degli idrofluorocarburi in questione non sono vietati;
- f) bromuro di metile destinato agli usi di emergenza di cui all'articolo 12, paragrafo 3, o, fino al 31 dicembre 2014, al riconfezionamento e alla successiva riesportazione per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto purché la riesportazione abbia luogo durante l'anno d'importazione;
- g) halon recuperati, riciclati o rigenerati, a condizione che siano importati soltanto per gli usi critici di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro interessato per il magazzino degli halon per gli usi critici;
- h) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione, se del caso mediante le tecnologie di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
- i) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi, di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 2;
- j) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, destinati agli usi critici di cui all'articolo 13, paragrafo 1;
- k) prodotti e apparecchiature che contengono idroclorofluorocarburi, la cui immissione sul mercato è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

3. Le importazioni di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle importazioni per transito attraverso il territorio doganale della Comunità e delle importazioni sottoposte al regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008, sono soggette alla presentazione di una licenza di importazione, a condizione che rimangano nel territorio doganale della Comunità non più di 45 giorni e che non siano successivamente presentate per l'immissione in libera pratica nella Comunità, distrutte o trasformate. Tali licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica dell'osservanza degli articoli 16 e 20.



Articolo 16

Immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative. La Commissione fissa tali restrizioni e assegna le quote alle imprese per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Le quote di cui al primo comma sono assegnate solo per le seguenti sostanze:

- a) sostanze controllate impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi o per gli usi critici di cui all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 13;
- b) sostanze controllate se usate come materia prima;
- c) sostanze controllate se usate come agente di fabbricazione.

2. Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, gli importatori delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), dichiarano alla Commissione la domanda prevista, specificando la natura e le quantità di sostanze controllate necessarie. Sulla base di tali dichiarazioni la Commissione fissa delle restrizioni quantitative per le importazioni delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 17

Esportazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate

1. Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di:

- a) sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 10;
- b) sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;
- c) sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;
- d) prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti in conformità dell'articolo 10, paragrafo 7, o importati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere h) o i);
- e) halon recuperati, riciclati o rigenerati, immagazzinati per gli usi critici di cui all'articolo 13, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall'autorità competente dello Stato membro interessato e prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, destinati ad usi critici;

- f) idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati destinati ad usi diversi dalla distruzione;
- g) fino al 31 dicembre 2014, bromuro di metile riesportato per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto;
- h) inalatori per la somministrazione di dosi controllate, fabbricati con clorofluorocarburi il cui uso sia stato autorizzato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.

3. In deroga al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare l'esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono idroclorofluorocarburi qualora venga dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l'esportatore. L'esportazione richiede la previa notifica della Commissione al paese importatore.

4. Le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggette al rilascio di licenza, fatta eccezione per le riesportazioni successive a transito attraverso il territorio doganale della Comunità, custodia temporanea, deposito doganale o regime di zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, a condizione che la riesportazione avvenga entro 45 giorni dall'importazione. Tale licenza è rilasciata dalla Commissione alle imprese previa verifica dell'osservanza dell'articolo 20.

Articolo 18


Rilascio di licenze di importazione ed esportazione

1. La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico per il rilascio di licenze e decide in merito alle domande di licenza entro 30 giorni dal loro ricevimento.

2. Le domande di licenza di cui agli articoli 15 e 17 sono trasmesse tramite il sistema di cui al paragrafo 1. Prima di inviare una domanda di licenza le imprese sono tenute a registrarsi nel sistema stesso.

3. La domanda di licenza contiene i seguenti dati:

- a) il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
- b) il paese di importazione ed esportazione;
- c) nel caso di importazioni o esportazioni di sostanze controllate, la descrizione di ciascuna sostanza controllata, compresi:
 - i) la designazione commerciale;
 - ii) la descrizione e il codice della nomenclatura combinata, come indicato nell'allegato IV;
 - iii) l'indicazione se la sostanza è vergine, recuperata, riciclata o rigenerata;
 - iv) la quantità della sostanza espressa in chilogrammi metrici;



- v) nel caso di halon, una dichiarazione secondo cui devono essere importati o esportati per soddisfare un uso critico di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con la specifica di quale uso;
- d) nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate:
 - i) tipo e natura dei prodotti e delle apparecchiature;
 - ii) nel caso di articoli numerabili, il numero di unità, la descrizione e la quantità per unità, in chilogrammi metrici, di ciascuna sostanza controllata;
 - iii) nel caso di beni non numerabili, la quantità totale del prodotto, la descrizione e la quantità netta totale, in chilogrammi metrici di ciascuna sostanza controllata;
 - iv) il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature;
 - v) l'indicazione se la sostanza controllata è vergine, riciclata, recuperata o rigenerata;
 - vi) nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da halon, una dichiarazione secondo cui tali prodotti e apparecchiature devono essere importati o esportati per soddisfare un uso critico di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con la specifica di quale uso;
 - vii) nel caso di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi, il riferimento all'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 17, paragrafo 3;
 - viii) il codice della nomenclatura combinata del prodotto o apparecchiatura da importare o esportare;
- e) la finalità dell'importazione proposta, compresi destinazioni e usi doganali previsti, specificando se necessario la procedura doganale prevista;
- f) l'indicazione del luogo e della data prevista dell'importazione o dell'esportazione;
- g) l'ufficio doganale in cui le merci saranno dichiarate;
- h) nel caso di importazioni di sostanze controllate o prodotti e apparecchiature destinati ad essere distrutti, il nome e l'indirizzo dell'impianto di distruzione;
- i) eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'autorità competente di uno Stato membro.

4. Ogni importatore o esportatore notifica alla Commissione le eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità della licenza, relativamente ai dati notificati ai sensi del paragrafo 3.

5. La Commissione può richiedere un certificato che attesti la natura o la composizione delle sostanze da importare o esportare e può richiedere una copia della licenza rilasciata dal paese di origine dell'importazione o di destinazione dell'esportazione.

6. La Commissione può condividere i dati inviati secondo necessità, in casi specifici, con le autorità competenti delle parti interessate e può respingere la domanda di licenza in caso di inadempienza dei pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, o per le seguenti ragioni:

- a) nel caso di una licenza di importazione, qualora venga stabilito, sulla base di informazioni fornite dalle autorità competenti del paese interessato, che l'esportatore non è un'impresa autorizzata a commerciare la rispettiva sostanza in quel dato paese;
- b) nel caso di una licenza di esportazione, qualora le autorità competenti del paese importatore abbiano informato la Commissione che l'importazione della sostanza controllata costituirebbe un caso di commercio illecito o avrebbe effetti negativi sull'attuazione delle misure di controllo previste dal paese importatore per rispettare i suoi obblighi derivanti dal protocollo, o causerebbe un eccesso di restrizioni quantitative, previste dal protocollo, per quel dato paese.

7. La Commissione mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato una copia di ogni licenza.

8. Non appena possibile la Commissione informa il richiedente e lo Stato membro interessato in merito a eventuali domande di licenza respinte in virtù del paragrafo 6, precisandone la ragione.


9. La Commissione può modificare l'elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell'allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 19

Misure di sorveglianza del commercio illecito

La Commissione può adottare ulteriori misure per la sorveglianza di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, sottoposti a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ovvero in transito attraverso il territorio doganale della Comunità e successivamente riesportati, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di commercio illecito collegati a tali movimenti, tenendo conto dei vantaggi ambientali e dell'impatto socioeconomico di tali misure.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.



Articolo 20

Scambi con Stati che non sono parti del protocollo e con territori non coperti dal protocollo

1. Sono vietate l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate da e verso Stati che non sono parti del protocollo.

2. La Commissione può adottare le norme relative all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non sono parti del protocollo, fabbricati impiegando sostanze controllate, ma che non contengono sostanze positivamente identificabili come sostanze controllate. Nell'identificazione di detti prodotti e apparecchiature sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

3. In deroga al paragrafo 1, gli scambi di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze o che sono fabbricati con una o più di esse, con Stati che non sono parti del protocollo possono essere autorizzati dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto del protocollo e hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

4. Fatte salve eventuali decisioni ai sensi del secondo comma, il paragrafo 1 si applica a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come si applicano a Stati che non sono parti del protocollo.

Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito dal protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell'articolo 7 del medesimo, la Commissione può decidere che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio.

La Commissione agisce secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 21

Elenco di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze

Entro il 1° gennaio 2010, la Commissione rende disponibile a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti e apparecchiature che possono contenere o basarsi su sostanze controllate e dei codici della nomenclatura combinata.

CAPO V

CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Articolo 22

Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate

1. Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

2. Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate di cui all'allegato VII, oppure, nel caso di sostanze controllate che non figurano in tale allegato, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l'uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti e che siano rispettati ulteriori requisiti previsti da tale normativa.

3. La Commissione può modificare l'allegato VII per tenere in considerazione i nuovi sviluppi della tecnologia.


Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

4. Le sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nel paragrafo 1 sono recuperate, ove tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclaggio o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero, utilizzando le tecnologie di cui al paragrafo 2.

La Commissione elabora un allegato al presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze controllate o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze controllate sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da utilizzare. Ogni progetto di misura per l'elaborazione di tale allegato è accompagnata e suffragata da una valutazione economica completa dei costi e dei benefici, che tenga conto della situazione specifica degli Stati membri.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

5. Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.



La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri e può, alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, adottare, se del caso, misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 23

Fughe ed emissioni di sostanze controllate

1. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

2. Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:

- a) con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di sostanze controllate;
- b) con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;
- c) con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;

e a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

Le apparecchiature o i sistemi sono controllati per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per assicurare che la riparazione sia stata efficace.

3. Le imprese di cui al paragrafo 2 tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi di cui al predetto paragrafo. Esse mantengono inoltre registri di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l'assistenza nonché le date e i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate. Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente di uno Stato membro e della Commissione.

4. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale che svolge le attività di cui al paragrafo 2. Alla luce di una valutazione di queste misure adottate dagli Stati membri e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione può adottare misure concernenti l'armonizzazione di detti requisiti professionali minimi.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

5. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate usate come materia prima o agente di fabbricazione.

6. Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.

7. La Commissione può stabilire un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

CAPO VI


SOSTANZE NUOVE

Articolo 24

Sostanze nuove

1. Sono vietate la produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato, l'uso e l'esportazione delle sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II. Tale divieto non si applica alle sostanze nuove se utilizzate come materia prima per usi di laboratorio e a fini di analisi, alle importazioni per transito attraverso il territorio doganale della Comunità o alle importazioni sottoposte a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008, salvo che tali importazioni siano state assegnate ad altri usi o destinazioni doganali in base a tale regolamento, o alle esportazioni successive ad importazioni già oggetto di deroga.

2. La Commissione include se del caso nella parte A dell'allegato II sostanze comprese nella parte B di tale allegato che risultano esportate, importate, prodotte o immesse sul mercato in notevoli quantità e che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono e, se del caso, stabilisce eventuali deroghe al paragrafo 1.



Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

3. Alla luce di pertinenti informazioni scientifiche la Commissione include eventualmente nella parte A dell'allegato II sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo o altra autorità riconosciuta di pari rango considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

CAPO VII

COMITATO, COMUNICAZIONE DEI DATI, ISPEZIONE E SANZIONI

Articolo 25

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 26

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1. Ogni anno, entro il 30 giugno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, le seguenti informazioni relative all'anno civile precedente:
 - a) le quantità di bromuro di metile autorizzate ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, per diversi trattamenti per applicazioni di quarantena e anteriori al trasporto usati nel suo territorio, specificando gli scopi per i quali il bromuro di metile è stato utilizzato e i progressi compiuti nella valutazione e nell'utilizzo di sostanze alternative;
 - b) le quantità di halon installate, utilizzate e immagazzinate per gli usi critici, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e i progressi compiuti nella valutazione e nell'utilizzo di sostanze alternative appropriate;
 - c) casi di commercio illecito, in particolare i casi rilevati durante le ispezioni condotte ai sensi dell'articolo 28.

2. La Commissione, conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, stabilisce il formato nel quale devono essere inviate le informazioni di cui al paragrafo 1.


3. La Commissione può modificare il paragrafo 1.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 27

Comunicazione dei dati da parte delle imprese

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova di cui all'allegato II, i dati elencati nei paragrafi da 2 a 6, relativi all'anno civile precedente.
 2. Ogni produttore comunica i dati seguenti:
 - a) la sua produzione totale di ciascuna sostanza di cui al paragrafo 1;
 - b) la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione e per altri usi;
 - c) la produzione per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6;
 - d) la produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi delle parti;
 - e) l'aumento della produzione autorizzata ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, per ragioni di razionalizzazione industriale;
 - f) le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti di cui all'articolo 3, punto 14;
 - g) gli stock;
 - h) le operazioni di acquisto e di vendita ad altri produttori della Comunità.
 3. Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1, ogni importatore comunica i dati seguenti:
 - a) le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali è stata ottenuta licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione. Gli importatori che hanno importato le sostanze controllate a fini di distruzione comunicano anche la destinazione o le destinazioni finali effettive per ciascuna delle sostanze in questione, indicando separatamente per ciascuna destinazione la quantità di ciascuna sostanza e il nome e l'indirizzo dell'impianto di distruzione cui la sostanza è stata consegnata;



- b) le quantità importate in base ad altri regimi doganali, con indicazione separata del pertinente regime doganale e degli usi designati;
- c) le quantità di sostanze di cui al paragrafo 1 usate, importate per essere riciclate o rigenerate;
- d) gli stock;
- e) ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;
- f) il paese esportatore.

4. Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1, ogni esportatore comunica i dati seguenti:

- a) le quantità di tali sostanze esportate, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici e per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;
- b) gli stock;
- c) ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;
- d) il paese di destinazione.

5. Ogni impresa che distrugge sostanze controllate di cui al paragrafo 1 e che non rientra nel paragrafo 2, comunica i dati seguenti:

- a) le quantità di sostanze distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
- b) gli stock di sostanze in attesa di essere distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;
- c) la tecnologia impiegata per la distruzione.

6. Ogni impresa che utilizza le sostanze controllate come materia prima o agente di fabbricazione comunica i seguenti dati:

- a) le quantità di tali sostanze usate come materia prima o agente di fabbricazione;
- b) gli stock di tali sostanze;
- c) i conseguenti processi ed emissioni.

7. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun produttore o importatore titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l'autorizzazione, il tipo di uso, le quantità utilizzate l'anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate, rigenerate o distrutte e le quantità dei prodotti e delle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, immesse sul mercato comunitario e/o esportate.

8. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati che le sono comunicati.

9. L'articolazione delle comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 è definita conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

10. La Commissione può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 7.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 28

Ispezione

1. Gli Stati membri effettuano ispezioni per verificare che le imprese rispettano il regolamento, adottando un approccio basato sui rischi, comprese ispezioni sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.


2. Previo accordo fra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari dell'autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.

3. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha sede.

4. La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra queste ultime e la Commissione.

La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

5. Su richiesta di un altro Stato membro, uno Stato membro può condurre ispezioni su imprese o indagini nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di sostanze controllate e che operano nel territorio dell'altro Stato membro.



*Articolo 29***Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2011, nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 30***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 è abrogato dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

*Articolo 31***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.




ALLEGATO I

SOSTANZE CONTROLLATE

Gruppo	Sostanza			Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
Gruppo I	CFCl ₃	CFC-11	Triclorofluorometano	1,0
	CF ₂ Cl ₂	CFC-12	Diclorodifluorometano	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃	CFC-113	Triclorotrifluoroetano	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂	CFC-114	Diclorotetrafluoroetano	1,0
	C ₂ F ₅ Cl	CFC-115	Cloropentafluoroetano	0,6
Gruppo II	CF ₃ Cl	CFC-13	Clorotrifluorometano	1,0
	C ₂ FCl ₅	CFC-111	Pentaclorofluoroetano	1,0
	C ₂ F ₂ Cl ₄	CFC-112	Tetraclorodifluoroetano	1,0
	C ₃ FCl ₇	CFC-211	Eptaclorofluoropropano	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₆	CFC-212	Esaclorodifluoropropano	1,0
	C ₃ F ₃ Cl ₅	CFC-213	Pentaclorotrifluoropropano	1,0
	C ₃ F ₄ Cl ₄	CFC-214	Tetraclorotetrafluoropropano	1,0
	C ₃ F ₅ Cl ₃	CFC-215	Tricloropentafluoropropano	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₂	CFC-216	Dicloroesafluoropropano	1,0
	C ₃ F ₇ Cl	CFC-217	Cloroepptafluoropropano	1,0
Gruppo III	CF ₂ BrCl	halon-1211	Bromoclorodifluorometano	3,0
	CF ₃ Br	halon-1301	Bromotrifluorometano	10,0
	C ₂ F ₄ Br ₂	halon-2402	Dibromotetrafluoroetano	6,0
Gruppo IV	CCl ₄	CTC	Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio)	1,1
Gruppo V	C ₂ H ₃ Cl ₃ (?)	1,1,1-TCA	1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	0,1
Gruppo VI	CH ₃ Br	bromuro di metile	Bromometano	0,6



Gruppo	Sostanza			Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
Gruppo VII	CHFB ₂	HBFC-21 B2	Dibromofluorometano	1,00
	CHF ₂ Br	HBFC-22 B1	Bromodifluorometano	0,74
	CH ₂ FBr	HBFC-31 B1	Bromofluorometano	0,73
	C ₂ HFBr ₄	HBFC-121 B4	Tetrabromofluoroetano	0,8
	C ₂ HF ₂ Br ₃	HBFC-122 B3	Tribromodifluoroetano	1,8
	C ₂ HF ₃ Br ₂	HBFC-123 B2	Dibromotrifluoroetano	1,6
	C ₂ HF ₄ Br	HBFC-124 B1	Bromotetrafluoroetano	1,2
	C ₂ H ₂ FBr ₃	HBFC-131 B3	Tribromofluoroetano	1,1
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	HBFC-132 B2	Dibromodifluoroetano	1,5
	C ₂ H ₂ F ₃ Br	HBFC-133 B1	Bromotrifluoroetano	1,6
	C ₂ H ₃ FBr ₂	HBFC-141 B2	Dibromofluoroetano	1,7
	C ₂ H ₃ F ₂ Br	HBFC-142 B1	Bromodifluoroetano	1,1
	C ₂ H ₄ FBr	HBFC-151 B1	Bromofluoroetano	0,1
	C ₃ HFBr ₆	HBFC-221 B6	Esabromofluoropropano	1,5
	C ₃ HF ₂ Br ₅	HBFC-222 B5	Pentabromodifluoropropano	1,9
	C ₃ HF ₃ Br ₄	HBFC-223 B4	Tetrabromotrifluoropropano	1,8
	C ₃ HF ₄ Br ₃	HBFC-224 B3	Tribromotetrafluoropropano	2,2
	C ₃ HF ₅ Br ₂	HBFC-225 B2	Dibromopentafluoropropano	2,0
	C ₃ HF ₆ Br	HBFC-226 B1	Bromoesafluoropropano	3,3
	C ₃ H ₂ FBr ₅	HBFC-231 B5	Pentabromofluoropropano	1,9
	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	HBFC-232 B4	Tetrabromodifluoropropano	2,1
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	HBFC-233 B3	Tribromotrifluoropropano	5,6
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂	HBFC-234 B2	Dibromotetrafluoropropano	7,5
	C ₃ H ₂ F ₅ Br	HBFC-235 B1	Bromopentafluoropropano	1,4
	C ₃ H ₃ FBr ₄	HBFC-241 B4	Tetrabromofluoropropano	1,9
	C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃	HBFC-242 B3	Tribromodifluoropropano	3,1
	C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂	HBFC-243 B2	Dibromotrifluoropropano	2,5
	C ₃ H ₃ F ₄ Br	HBFC-244 B1	Bromotetrafluoropropano	4,4
	C ₃ H ₄ FBr ₃	HBFC-251 B1	Tribromofluoropropano	0,3
	C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂	HBFC-252 B2	Dibromodifluoropropano	1,0
C ₃ H ₄ F ₃ Br	HBFC-253 B1	Bromotrifluoropropano	0,8	
C ₃ H ₅ FBr ₂	HBFC-261 B2	Dibromofluoropropano	0,4	
C ₃ H ₅ F ₂ Br	HBFC-262 B1	Bromodifluoropropano	0,8	
C ₃ H ₆ FBr	HBFC-271 B1	Bromofluoropropano	0,7	



Gruppo	Sostanza			Potenziale di riduzione dell'ozono ⁽¹⁾
Gruppo VIII	CHFCl ₂	HCFC-21 ⁽²⁾	Diclorofluorometano	0,040
	CHF ₂ Cl	HCFC-22 ⁽²⁾	Clorodifluorometano	0,055
	CH ₂ FCl	HCFC-31	Clorofluorometano	0,020
	C ₂ HFCl ₄	HCFC-121	Tetraclorofluoroetano	0,040
	C ₂ HF ₂ Cl ₃	HCFC-122	Triclorodifluoroetano	0,080
	C ₂ HF ₃ Cl ₂	HCFC-123 ⁽²⁾	Diclorotrifluoroetano	0,020
	C ₂ HF ₄ Cl	HCFC-124 ⁽²⁾	Clorotetrafluoroetano	0,022
	C ₂ H ₂ FCl ₃	HCFC-131	Triclorofluoroetano	0,050
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂	HCFC-132	Diclorodifluoroetano	0,050
	C ₂ H ₂ F ₃ Cl	HCFC-133	Clorotrifluoroetano	0,060
	C ₂ H ₃ FCl ₂	HCFC-141	Diclorofluoroetano	0,070
	CH ₃ CFCl ₂	HCFC-141b ⁽²⁾	1,1-Dicloro-1-fluoroetano	0,110
	C ₂ H ₃ F ₂ Cl	HCFC-142	Clorodifluoroetano	0,070
	CH ₃ CF ₂ Cl	HCFC-142b ⁽²⁾	1-Cloro-1,1-difluoroetano	0,065
	C ₂ H ₄ FCl	HCFC-151	Clorofluoroetano	0,005
	C ₃ HFCl ₆	HCFC-221	Esaclorofluoropropano	0,070
	C ₃ HF ₂ Cl ₅	HCFC-222	Pentaclorodifluoropropano	0,090
	C ₃ HF ₃ Cl ₄	HCFC-223	Tetraclorotrifluoropropano	0,080
	C ₃ HF ₄ Cl ₃	HCFC-224	Triclorotetrafluoropropano	0,090
	C ₃ HF ₅ Cl ₂	HCFC-225	Dicloropentafluoropropano	0,070
	CF ₃ CF ₂ CHCl ₂	HCFC-225ca ⁽²⁾	3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano	0,025
	CF ₂ ClCF ₂ CHClF	HCFC-225cb ⁽²⁾	1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano	0,033
	C ₃ HF ₆ Cl	HCFC-226	Cloroesafluoropropano	0,100
	C ₃ H ₂ FCl ₅	HCFC-231	Pentaclorofluoropropano	0,090
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	HCFC-232	Tetraclorodifluoropropano	0,100
	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃	HCFC-233	Triclorotrifluoropropano	0,230
	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂	HCFC-234	Diclorotetrafluoropropano	0,280
	C ₃ H ₂ F ₅ Cl	HCFC-235	Cloropentafluoropropano	0,520
	C ₃ H ₃ FCl ₄	HCFC-241	Tetraclorofluoropropano	0,090
	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃	HCFC-242	Triclorodifluoropropano	0,130
C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂	HCFC-243	Diclorotrifluoropropano	0,120	
C ₃ H ₃ F ₄ Cl	HCFC-244	Clorotetrafluoropropano	0,140	
C ₃ H ₄ FCl ₃	HCFC-251	Triclorofluoropropano	0,010	
C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	HCFC-252	Diclorodifluoropropano	0,040	
C ₃ H ₄ F ₃ Cl	HCFC-253	Clorotrifluoropropano	0,030	
C ₃ H ₅ FCl ₂	HCFC-261	Diclorofluoropropano	0,020	
C ₃ H ₅ F ₂ Cl	HCFC-262	Clorodifluoropropano	0,020	
C ₃ H ₆ FCl	HCFC-271	Clorofluoropropano	0,030	
Gruppo IX	CH ₂ BrCl	BCM	Bromoclorometano	0,12

⁽¹⁾ Le cifre relative al potenziale di riduzione dell'ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti.

⁽²⁾ La formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

⁽³⁾ Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.



ALLEGATO II

SOSTANZE NUOVE


Parte A — Sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1

Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono
CBr ₂ F ₂	Dibromodifluorometano (halon-1202)	1,25

Part B — Sostanze da comunicare ai sensi dell'articolo 27

Sostanza		Potenziale di riduzione dell'ozono ⁽¹⁾
C ₃ H ₇ Br	1-Bromopropano (n-bromuro di propile)	0,02-0,10
C ₂ H ₅ Br	Bromoetano (bromuro di etile)	0,1-0,2
CF ₃ I	Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile)	0,01-0,02
CH ₃ Cl	Clorometano (cloruro di metile)	0,02


⁽¹⁾ Le cifre relative al potenziale di riduzione dell'ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti.



ALLEGATO III

Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione ai sensi dell'articolo 3, punto 12

- a) Uso di tetracloruro di carbonio per eliminare il cloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica.
- b) Uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro presente nei gas residui (tail gas) del processo di produzione del cloro.
- c) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata.
- d) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA).
- e) Uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di precursori perfluoropolieterepoliperossidici di Z-perfluoropolietere e composti difunzionali.
- f) Uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolietere (PFPE) ad alta funzionalità.
- g) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime.
- h) Uso di idroclorofluorocarburi nei processi indicati nelle lettere da a) a g), quando impiegati in sostituzione di cloro-fluorocarburi o di tetracloruro di carbonio.



ALLEGATO IV

Gruppi, codici della nomenclatura combinata ⁽¹⁾ e designazioni delle sostanze di cui all'allegato I

Gruppo	Codice NC	Designazione
Gruppo I	2903 41 00	Triclorofluorometano
	2903 42 00	Diclorodifluorometano
	2903 43 00	Triclorotrifluoroetani
	2903 44 10	Diclorotetrafluoroetani
	2903 44 90	Cloropentafluoroetano
Gruppo II	2903 45 10	Clorotrifluorometano
	2903 45 15	Pentaclorofluoroetano
	2903 45 20	Tetraclorodifluoroetani
	2903 45 25	Eptaclorofluoropropani
	2903 45 30	Esaclorodifluoropropani
	2903 45 35	Pentaclorotrifluoropropani
	2903 45 40	Tetraclorotetrafluoropropani
	2903 45 45	Tricloropentafluoropropani
	2903 45 50	Dicloroesafluoropropani
2903 45 55	Cloroepptafluoropropani	
Gruppo III	2903 46 10	Bromoclorodifluorometano
	2903 46 20	Bromotrifluorometano
	2903 46 90	Dibromotetrafluoroetani
Gruppo IV	2903 14 00	Tetracloruro di carbonio
Gruppo V	2903 19 10	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)
Gruppo VI	2903 39 11	Bromometano (bromuro di metile)
Gruppo VII	2903 49 30	Idrobromofluorometani, -etani o -propani
Gruppo VIII	2903 49 11	Clorodifluorometano (HCFC-22)
	2903 49 15	1,1-Dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)
	2903 49 19	Altri idroclorofluorometani, -etani o -propani (HCFC)
Gruppo IX	Ex 2903 49 80	Bromoclorometano
Miscugli	3824 71 00	Miscugli contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)
	3824 72 00	Miscugli contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani
	3824 73 00	Miscugli contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)
	3824 74 00	Miscugli contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)
	3824 75 00	Miscugli contenenti tetracloruro di carbonio
	3824 76 00	Miscugli contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)
	3824 77 00	Miscugli contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

⁽¹⁾ L'indicazione «ex» prima di un codice significa che in questa voce possono rientrare anche altri prodotti, diversi da quelli indicati nella colonna «designazione».



ALLEGATO V

Condizioni per l'immissione sul mercato e l'ulteriore distribuzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3

1. Le sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi contengono unicamente sostanze controllate prodotte con le seguenti impurità:

Sostanza	%
CTC (qualità di reagente)	99,5
(1,1,1-tricloroetano)	99,0
CFC 11	99,5
CFC 13	99,5
CFC 12	99,5
CFC 113	99,5
CFC 114	99,5
Altre sostanze controllate con punto di ebollizione > 20 °C	99,5
Altre sostanze controllate con punto di ebollizione < 20 °C	99,0

Queste sostanze controllate pure possono essere successivamente miscelate da produttori, agenti o distributori con altre sostanze chimiche controllate o non controllate ai sensi del protocollo, come è prassi negli usi di laboratorio e a fini di analisi.

2. Le sostanze ad elevata purezza e i miscugli contenenti sostanze controllate vengono forniti in contenitori richiudibili o cilindri ad alta pressione di capienza inferiore a 3 litri o in ampolle in vetro di capienza di 10 ml o inferiore, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono lo strato di ozono, limitate a usi di laboratorio e a fini di analisi e con l'indicazione che le sostanze usate o in eccesso devono essere raccolte e riciclate, se possibile. Se il riciclo non è possibile, devono essere distrutte.



ALLEGATO VI

USI CRITICI DI HALON

Uso dell'halon 1301:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
- per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,
- per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,
- per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
- nel tunnel sotto la Manica e nei relativi impianti e materiale rotabile.

Uso dell'halon 1211:


- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
- negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,
- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay),
- negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,
- negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.

Uso di halon 2402 esclusivamente nei seguenti paesi: Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
- per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,
- per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,
- per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
- negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,
- negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,
- negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.

Uso di halon 2402 esclusivamente in Bulgaria:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore.



ALLEGATO VII

TECNOLOGIE DI DISTRUZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1

Tecnologia	Applicabilità		
	Sostanze controllate ⁽¹⁾ ⁽²⁾		Fonti diluite ⁽³⁾
	Sostanze controllate nell'allegato I, gruppi I, II, IV, V, VIII	Halon di cui all'allegato I, gruppo III	Schiuma
Efficacia di distruzione e rimozione (DRE) ⁽⁴⁾	99,99 %	99,99 %	95 %
Forni per cemento	Approvata ⁽⁵⁾	Non approvata	Non applicabile
Incenerimento per iniezione di liquidi	Approvata	Approvata	Non applicabile
Ossidazione con gas/fumo	Approvata	Approvata	Non applicabile
Incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale	Non applicabile	Non applicabile	Approvata
Cracking in reattore	Approvata	Non approvata	Non applicabile
Incenerimento in forno rotante	Approvata	Approvata	Approvata
Getto di plasma all'argon	Approvata	Approvata	Non applicabile
Plasma a radiofrequenza ad accoppiamento induttivo	Approvata	Approvata	Non applicabile
Plasma a microonde	Approvata	Non approvata	Non applicabile
Getto di plasma all'azoto	Approvata	Non approvata	Non applicabile
Dealogenazione catalitica in fase gassosa	Approvata	Non approvata	Non applicabile
Reattore a vapore ad altissima temperatura	Approvata	Non approvata	Non applicabile

Note:

- ⁽¹⁾ Le sostanze controllate non elencate in appresso sono distrutte con la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi.
- ⁽²⁾ Le fonti concentrate indicano sostanze vergini, recuperate o rigenerate che riducono lo strato di ozono.
- ⁽³⁾ Le sostanze diluite indicano sostanze che riducono lo strato di ozono contenute nella matrice di un solido, ad esempio una schiuma.
- ⁽⁴⁾ Il criterio DRE definisce la capacità tecnologica su cui si basa l'approvazione della tecnologia. Non riflette sempre il rendimento ottenuto giorno per giorno, che sarà controllato in base agli standard minimi nazionali.
- ⁽⁵⁾ Approvata dalle parti.



ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 2037/2000	Presente regolamento
Articolo 1	Articoli 1 e 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 10, paragrafi 2 e 4
Articolo 3, paragrafo 2, punto i)	Articolo 4
Articolo 3, paragrafo 2, punto ii), primo comma	—
Articolo 3, paragrafo 2, punto ii), secondo comma	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 6, prima frase
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafo 7
Articolo 3, paragrafo 6	—
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 10, paragrafo 8
Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 9	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 10	Articolo 14, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2, punto i)	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2, punto ii)	—
Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), primo comma	Articolo 12, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), secondo comma	Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), terzo comma	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 2, punto iv)	—
Articolo 4, paragrafo 3, punto i)	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3, punto ii)	—
Articolo 4, paragrafo 3, punto iii)	—
Articolo 4, paragrafo 3, punto iv)	—
Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera a)	Articolo 9
Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), primo trattino	Articolo 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), secondo trattino	Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4, punto ii)	—
Articolo 4, paragrafo 4, punto iii)	—
Articolo 4, paragrafo 4, punto iv), prima frase	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 4, punto iv), seconda frase	Articolo 27, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 4, punto v)	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 6
Articolo 4, paragrafo 6	—
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 7, paragrafo 1



Regolamento (CE) n. 2037/2000	Presente regolamento
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3	—
Articolo 5, paragrafo 4, prima frase	Articolo 11, paragrafo 8
Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase	—
Articolo 5, paragrafo 5	—
Articolo 5, paragrafo 6	—
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 11, paragrafo 8
Articolo 6, paragrafo 1, prima frase	Articolo 15, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase	—
Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 18, paragrafo 9
Articolo 7	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 8	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 21
Articolo 10	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafi 1 e 2
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 4	—
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 5
Articolo 12, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafi 3 e 4
Articolo 13	Articolo 20, paragrafo 3
Articolo 14	Articolo 20, paragrafo 4
Articolo 15	—
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	—
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 3
Articolo 16, paragrafo 4	—
Articolo 16, paragrafo 5	Articolo 22, paragrafo 5
Articolo 16, paragrafo 6	—
Articolo 16, paragrafo 7	—
Articolo 17	Articolo 23
Articolo 18	Articolo 25
Articolo 19	Articolo 25
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 28, paragrafo 1
Articolo 20, paragrafo 4	Articolo 28, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 5	Articolo 28, paragrafo 4
Articolo 21	Articolo 29



Regolamento (CE) n. 2037/2000	Presente regolamento
Articolo 22	Articolo 24
Articolo 23	Articolo 30
Articolo 24	Articolo 31
Allegato I	Allegato I
Allegato III	—
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	—
Allegato VI	Allegato III
Allegato VII	Allegato VI



REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione annuale di statistiche sulla società dell'informazione di cui al regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ è limitata a un massimo di cinque anni di riferimento dalla data di entrata in vigore di tale regolamento e terminerà nel 2009. A livello europeo sussiste tuttavia la necessità di disporre annualmente di informazioni statistiche coerenti sul settore della società dell'informazione.
- (2) Il Consiglio europeo di marzo 2005 ha sottolineato l'importanza di sviluppare una società dell'informazione pienamente inclusiva, basata sull'uso generalizzato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei servizi pubblici, nelle piccole e medie imprese (PMI) e nelle famiglie.
- (3) Il Consiglio europeo di marzo 2006 ha riconosciuto l'importanza cruciale di un uso più produttivo delle TIC nelle imprese e nelle organizzazioni amministrative e ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad attuare energicamente la nuova strategia i2010. Questa strategia promuove un'economia digitale aperta e competitiva e individua le TIC quale elemento propulsore dell'integrazione e del miglioramento della qualità della vita. Essa è considerata un elemento chiave del rinnovato partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione.
- (4) Nell'aprile 2006 il gruppo di alto livello i2010, istituito dalla decisione 2006/215/CE della Commissione ⁽³⁾, ha approvato il quadro di analisi comparativa i2010 che stabilisce un elenco di indicatori chiave finalizzati all'analisi comparativa dello sviluppo della società europea dell'informazione come definito nella strategia i2010.
- (5) La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un

programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) ⁽⁴⁾, contribuisce ad accrescere la competitività e la capacità innovativa della Comunità, a promuovere il progresso della società della conoscenza e a favorire uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata. Tale decisione sollecita la Comunità a dotarsi di una solida base analitica per sostenere la formulazione delle politiche in vari settori. Il programma quadro istituito da tale decisione promuove le iniziative di analisi delle politiche basate sulle statistiche ufficiali.

- (6) La dichiarazione ministeriale sull'e-inclusione, adottata a Riga l'11 giugno 2006, sottolinea l'importanza di una società dell'informazione inclusiva. Essa definisce il quadro di riferimento per una politica globale sull'e-inclusione che affronti questioni relative ai temi dell'invecchiamento della società, del divario geografico digitale, dell'accessibilità, delle conoscenze e competenze digitali, della diversità culturale e dei servizi pubblici on line inclusivi. Essa invita la Commissione a sostenere la raccolta e l'analisi comparativa di elementi di prova all'interno e all'esterno dell'Unione europea.
- (7) Gli indicatori per l'analisi comparativa dello sviluppo della società dell'informazione come indicato nelle strategie politiche della Comunità, quale il quadro di analisi comparativa i2010 della strategia i2010 e i suoi ulteriori sviluppi nell'ambito della strategia di Lisbona, dovrebbero basarsi su informazioni statistiche coerenti.
- (8) La modifica del regolamento (CE) n. 808/2004 dovrebbe tener conto del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽⁵⁾.
- (9) Il presente regolamento non dovrebbe accrescere gli oneri a carico dei rispondenti e delle autorità statistiche nazionali, misurati in base al numero di variabili obbligatorie o alla durata dell'intervista, relativamente alla raccolta e alla trasmissione di statistiche armonizzate rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 808/2004.
- (11) Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁶⁾, è stato consultato,

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

⁽²⁾ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 80 del 17.3.2006, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁽⁶⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 808/2004 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le statistiche da produrre includono informazioni che sono utili per gli indicatori strutturali e necessarie per l'analisi comparativa delle strategie politiche della Comunità sullo sviluppo dello Spazio europeo dell'informazione, l'innovazione nelle imprese e la società europea dell'informazione, quale il quadro di analisi comparativa i2010 e i suoi sviluppi nell'ambito della strategia di Lisbona, nonché altre informazioni necessarie a fornire una base uniforme per l'analisi della società dell'informazione.»;

2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Trattamento, trasmissione e divulgazione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento e dalle relative misure d'esecuzione alla Commissione (Eurostat), conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*) riguardante la trasmissione di dati riservati.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in forma elettronica, conformemente a uno standard di scambio concordato tra la Commissione e gli Stati membri.

3. Il capo V del regolamento (CE) n. 223/2009 si applica al trattamento e alla divulgazione di dati riservati.

(*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.»;

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Qualità statistica e relazioni

1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.

2. Ai fini del presente regolamento, si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

3. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle eventuali modifiche metodologiche apportate. La relazione è presentata un mese dopo la trasmissione dei dati.»;

4) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM



ALLEGATO

«ALLEGATO I

Modulo 1: Imprese e società dell'informazione1) *Obiettivi*

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche sulle imprese e la società dell'informazione. Esso fornisce un quadro di riferimento per i requisiti riguardanti l'ambito di osservazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le suddivisioni dei dati da fornire, il tipo di dati da fornire e gli eventuali progetti pilota o di fattibilità necessari.

2) *Ambito di osservazione*

Il presente modulo copre le attività imprenditoriali di cui alle sezioni da C a N, alla sezione R e alla divisione 95 della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE REV. 2).

Le statistiche saranno prodotte con riferimento alle unità statistiche imprese.

3) *Durata e periodicità della fornitura dei dati*

I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di quindici anni di riferimento a decorrere dal 20 maggio 2004. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

4) *Tematiche trattate*

Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

- sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese,
- impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese,
- commercio elettronico,
- processi di e-business e aspetti organizzativi,
- uso delle TIC da parte delle imprese per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government),
- competenza in materia di TIC nell'unità di impresa e necessità di personale qualificato in TIC,
- ostacoli all'utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, del commercio elettronico e dei processi di e-business,
- spese e investimenti in TIC,
- sicurezza e fiducia nelle TIC,
- utilizzo delle TIC e loro impatto sull'ambiente (TIC verdi),
- accesso a e uso di Internet e di altre tecnologie in rete per collegare oggetti e dispositivi («Internet degli oggetti»),
- accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).

Non tutte le tematiche saranno trattate ogni anno.



5) *Suddivisioni dei dati da fornire*

Non tutte le suddivisioni dei dati saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco, tenendo conto della natura delle unità statistiche, della qualità prevista dei dati statistici e delle dimensioni complessive del campionamento. Le suddivisioni saranno concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione:

- per classe dimensionale di impresa,
- per sezione NACE,
- per regione: le suddivisioni regionali saranno limitate a non più di tre gruppi.

6) *Tipo di dati da fornire*

Gli Stati membri trasmetteranno dati aggregati alla Commissione (Eurostat).

7) *Progetti pilota e di fattibilità*

Qualora siano individuate richieste significative di nuovi dati o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione istituirà progetti pilota o di fattibilità eseguiti su base volontaria dagli Stati membri prima di qualsiasi raccolta dati. Tali progetti valuteranno la fattibilità della raccolta dati pertinente, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione alla raccolta e agli oneri sui rispondenti. I risultati di tali progetti pilota o di fattibilità contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori.

ALLEGATO II**Modulo 2: Individui, famiglie e società dell'informazione**1) *Obiettivi*

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche su individui, famiglie e società dell'informazione. Esso fornisce un quadro di riferimento per i requisiti riguardanti l'ambito di applicazione, la durata e la periodicità, le tematiche trattate, le caratteristiche socio-economiche di base dei dati, il tipo di dati da fornire e gli eventuali progetti pilota o di fattibilità necessari.

2) *Ambito di applicazione*

Il presente modulo riguarda le statistiche relative agli individui e alle famiglie.


3) *Durata e periodicità della fornitura dei dati*

I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di quindici anni di riferimento a decorrere dal 20 maggio 2004. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure di esecuzione di cui all'articolo 8.

4) *Tematiche trattate*

Le caratteristiche da fornire saranno scelte dal seguente elenco di tematiche:

- accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie,
- utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche a vari scopi da parte di individui e/o famiglie,
- sicurezza e fiducia nelle TIC,
- competenze e abilità in materia di TIC,



- ostacoli all'utilizzo delle TIC e di Internet,
- effetti dell'utilizzo delle TIC percepiti dagli individui e/o dalle famiglie,
- uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government),
- accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).

Non tutte le tematiche saranno trattate ogni anno.

5) *Caratteristiche socioeconomiche di base dei dati*

Non tutte le caratteristiche di base saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco e concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione:

a) per le statistiche fornite concernenti le famiglie:

- per tipo di famiglia,
- per classe di reddito,
- per regione;

b) per le statistiche fornite concernenti gli individui:


- per gruppo di età,
- per sesso,
- per livello d'istruzione,
- per situazione occupazionale,
- per stato civile di fatto,
- per paese di nascita, cittadinanza,
- per regione.

6) *Tipo di dati da fornire*

Gli Stati membri trasmetteranno registri di dati individuali alla Commissione (Eurostat) ma tali registri non consentiranno l'identificazione diretta delle unità statistiche in questione.

7) *Progetti pilota e di fattibilità*

Qualora siano individuate richieste significative di nuovi dati o siano richiesti nuovi indicatori di natura complessa, la Commissione istituirà progetti pilota o di fattibilità eseguiti su base volontaria dagli Stati membri prima di qualsiasi raccolta dati. Tali studi valuteranno la fattibilità della raccolta dati pertinente, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati in relazione ai costi della raccolta e agli oneri sui rispondenti. I risultati di tali progetti pilota o di fattibilità contribuiranno alla definizione di nuovi indicatori.»



**REGOLAMENTO (CE) N. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 settembre 2009**

sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le foche sono esseri senzienti che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza. Nella sua dichiarazione sulla messa al bando dei prodotti derivati dalle foche nell'Unione europea ⁽³⁾, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare senza indugio una proposta di regolamento al fine di vietare l'importazione, l'esportazione e la vendita di tutti i prodotti derivati da esemplari di foca groenlandica e cistofora cretata. Nella sua risoluzione del 12 ottobre 2006 su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 ⁽⁴⁾, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di proporre la totale messa al bando dei prodotti derivati dalla foca. Nella sua raccomandazione 1776 (2006) del 17 novembre 2006 sulla caccia alle foche, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa invitava gli Stati membri del Consiglio d'Europa in cui è praticata la caccia alle foche a vietare tutti i metodi di caccia crudeli che non garantiscono la morte istantanea e senza sofferenza degli animali, a proibirne lo stordimento con strumenti come hakapik, randelli e armi da fuoco e a promuovere iniziative intese a vietare il commercio di prodotti derivati dalla foca.

(2) L'importazione a fini commerciali negli Stati membri di pelli di cuccioli di foca groenlandica e di cuccioli di cistofora cretata, nonché di prodotti da esse derivati è vietata ai sensi della direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Parere del 26 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

⁽³⁾ GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 194.

⁽⁴⁾ GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 170.

⁽⁵⁾ GU L 91 del 9.4.1983, pag. 30.

(3) Le foche sono cacciate dentro e fuori dalla Comunità e utilizzate per fabbricare prodotti e articoli, quali carne, olio, grasso, organi, pelli per pellicceria e articoli derivati, inclusi prodotti vari come le capsule di Omega-3 e gli indumenti in cui sono incorporate pelli e pellicce di foca lavorate. Tali prodotti sono commercializzati su vari mercati, tra cui quello della Comunità. Data la natura di tali prodotti, per i consumatori è difficile, se non impossibile, distinguerli da prodotti simili non derivati dalla foca.


(4) La caccia alle foche ha sollevato vive preoccupazioni presso il pubblico e i governi sensibili al benessere degli animali in considerazione del dolore, dell'angoscia, della paura e delle altre forme di sofferenza che l'uccisione e la scuoiatura delle foche, nel modo in cui sono svolte più frequentemente, causano a tali animali.

(5) In risposta alle preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori sul benessere degli animali in relazione all'uccisione e alla scuoiatura delle foche e sulla possibile presenza sul mercato di prodotti derivati da animali uccisi e scuoiati con modalità che causano dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza, diversi Stati membri hanno adottato, o intendono adottare, misure legislative di disciplina del commercio dei prodotti derivati dalla foca, vietandone l'importazione e la produzione, mentre in altri Stati membri il commercio di questi prodotti non è oggetto di alcuna limitazione.

(6) Vi sono pertanto differenze tra le disposizioni nazionali che disciplinano il commercio, l'importazione, la produzione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca. Queste differenze incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno in relazione ai prodotti che contengono o possono contenere prodotti derivati dalla foca e costituiscono una barriera al commercio di tali prodotti.

(7) L'esistenza di disposizioni diverse può scoraggiare ulteriormente i consumatori dall'acquistare prodotti non derivati dalla foca, ma che possono non essere facilmente distinguibili da prodotti simili ottenuti dalla foca, o prodotti che possono contenere elementi o ingredienti derivati dalla foca senza che ciò sia chiaramente riconoscibile, come pellicce, capsule e oli contenenti Omega-3 e articoli in cuoio.

(8) Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto armonizzare le norme in vigore nella Comunità in materia di attività commerciali riguardanti i prodotti derivati dalla foca ed evitare in tal modo turbative del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in questione, inclusi i prodotti equivalenti o sostituibili ai prodotti derivati dalla foca.



- (9) A norma del protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato, la Comunità deve tenere nella massima considerazione i requisiti in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione, tra l'altro, della politica per il mercato interno. Le norme armonizzate contenute nel presente regolamento dovrebbero pertanto tenere pienamente conto del benessere degli animali.
- (10) Per superare l'attuale frammentazione del mercato interno, è necessario prevedere norme armonizzate, tenendo conto del benessere degli animali. Per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti interessati in modo efficace e proporzionato, l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca dovrebbe, in linea di principio, essere vietata al fine di ristabilire la fiducia dei consumatori, garantendo nel contempo che le preoccupazioni relative al benessere degli animali siano tenute pienamente in considerazione. Poiché le preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori riguardano anche l'uccisione e la scuoiatura delle foche in quanto tali, è altresì necessario adottare misure intese a ridurre la domanda che porta alla commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca e, di conseguenza, la domanda economica che stimola la caccia delle foche a fini commerciali. Per garantire un'applicazione efficace, a tali norme armonizzate dovrebbe essere data esecuzione al momento o nel luogo di importazione dei prodotti importati.
- (11) Benché l'uccisione e la scuoiatura delle foche potrebbero in teoria avvenire evitando dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza inutili, considerate le condizioni in cui si svolge la caccia alle foche, una verifica e un controllo uniformi del rispetto dei requisiti in materia di benessere degli animali da parte dei cacciatori non sono fattibili nella pratica o sono perlomeno molto difficili da attuare in modo efficace, come concluso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 6 dicembre 2007.
- (12) È altresì evidente che norme armonizzate di altra natura, ad esempio requisiti in materia di etichettatura, non consentirebbero di conseguire lo stesso risultato. Inoltre, l'obbligo di etichettare i prodotti interamente o parzialmente derivati dalla foca imposto ai produttori, ai distributori o ai commercianti al dettaglio rappresenterebbe un notevole onere a carico di tali operatori economici e comporterebbe un costo sproporzionato nei casi in cui i prodotti derivati dalla foca rappresentano solo una parte minore del prodotto in questione. Per contro, sarà più facile conformarsi alle misure contenute nel presente regolamento, consentendo nel contempo di assicurare i consumatori.
- (13) Per garantire la piena efficacia delle norme armonizzate previste dal presente regolamento, esse dovrebbero applicarsi non solo ai prodotti derivati dalla foca provenienti dalla Comunità, ma anche a quelli immessi nella Comunità da paesi terzi.
- (14) È opportuno che non siano lesi gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia alle foche a fini di sostentamento. La caccia fa parte integrante della cultura e dell'identità dei membri della società Inuit e, in quanto tale, è riconosciuta dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Pertanto, l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento dovrebbe essere consentita.
- (15) Il presente regolamento istituisce norme armonizzate relative all'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca. Esso lascia pertanto impregiudicate altre norme comunitarie o nazionali che regolamentano la caccia delle foche.
- (16) È opportuno che le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente regolamento vengano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (17) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire le condizioni per l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca, provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono alla loro sussistenza; di definire le condizioni per l'importazione di prodotti derivati dalla foca quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari; nonché di definire le condizioni per l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia regolamentata da leggi nazionali al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (18) Per facilitare l'esecuzione della normativa da parte delle autorità nazionali competenti, la Commissione dovrebbe predisporre delle note tecniche orientative che forniscano indicazioni non vincolanti sui codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente regolamento.
- (19) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e vigilino sulla loro applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (20) È opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente relazioni sulle misure adottate per attuare il presente regolamento. Sulla base di dette relazioni, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.



- (21) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione a livello comunitario dei divieti nazionali relativi al commercio dei prodotti derivati dalla foca, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme armonizzate in materia di immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «foca»: esemplare di tutte le specie di pinnipedi (*Phocidae*, *Otariidae* e *Odobenidae*);
- 2) «prodotto derivato dalla foca»: tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati o ottenuti dalla foca, tra cui carne, olio, grasso, organi, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche assemblate in tavole, traverse o altre forme simili, nonché gli articoli derivati dalle pelli;
- 3) «immissione sul mercato»: l'introduzione sul mercato comunitario e la messa a disposizione in favore di terzi, a titolo oneroso;
- 4) «Inuit»: i membri indigeni del territorio Inuit, vale a dire le regioni artiche e subartiche in cui gli Inuit detengono, attualmente o storicamente, diritti e interessi aborigeni, riconosciuti dagli Inuit come membri del loro popolo e appartenenti ai seguenti gruppi: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenlandia) e Yupik (Russia);
- 5) «importazione»: qualunque ingresso di merci nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 3

Condizioni di immissione sul mercato

1. L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca è autorizzata solo quando i prodotti derivati dalla foca provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza. Tali condizioni si applicano al momento o nel luogo di importazione dei prodotti importati.

2. In deroga al paragrafo 1:

- a) l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non sono tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali;
- b) l'immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non sono tali da far ritenere che l'immissione sul mercato possa avere finalità commerciali.

L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

3. La Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, predispone note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, le misure per l'attuazione del presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 4

Libera circolazione

Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca che sono conformi al presente regolamento.

Articolo 5


Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽¹⁾. Tale comitato può rivolgersi, se necessario, ad altri comitati regolamentari, come il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽²⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.



3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 6

Sanzioni ed esecuzione

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 20 agosto 2010 e notificano senza ritardo le eventuali modifiche successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

Articolo 7

Relazioni

1. Entro il 20 novembre 2011, e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare attuazione al presente regolamento.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento entro i dodici mesi che seguono la fine di ciascun periodo.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 20 agosto 2010.



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/102/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾. È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) Occorre coordinare, al fine di renderle equivalenti in tutta la Comunità, certe garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.
- (3) In tale settore, da un lato la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi ⁽⁵⁾, la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti annuali di taluni tipi di società ⁽⁶⁾, e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, riguardante i conti consolidati ⁽⁷⁾, riguardanti rispettivamente la

pubblicità, la validità degli obblighi e la nullità delle società, nonché i conti annuali e i conti consolidati, si applicano a tutte le società di capitali. Dall'altro lato, la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa ⁽⁸⁾, la terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante le fusioni delle società anonime ⁽⁹⁾, e la sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante le scissioni delle società anonime ⁽¹⁰⁾, riguardanti rispettivamente la costituzione e il capitale, nonché le fusioni e le scissioni, si applicano soltanto alle società anonime.

- (4) È necessario uno strumento giuridico che consenta di limitare la responsabilità dell'imprenditore unico in tutta la Comunità, ferme restando le disposizioni degli Stati membri che, in casi eccezionali, prescrivono la responsabilità di siffatto imprenditore per le obbligazioni dell'impresa.
- (5) Una società a responsabilità limitata può avere un socio unico all'atto della sua costituzione o in seguito alla riunione di tutte le sue quote in capo a un unico socio. In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, gli Stati membri hanno facoltà di prevedere disposizioni speciali o sanzioni quando una persona fisica sia il socio unico di più società oppure quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica. L'unico obiettivo di tale facoltà è di tener conto delle particolarità esistenti in talune legislazioni nazionali. A tal fine, gli Stati membri possono, per casi specifici, prevedere limitazioni all'accesso alla società unipersonale oppure una responsabilità illimitata per il socio unico. Gli Stati membri sono liberi di elaborare norme per far fronte ai rischi che una società unipersonale può presentare data l'esistenza di un unico socio, in particolare per assicurare la liberazione del capitale sottoscritto.
- (6) La riunione di tutte le quote in capo a un unico socio e l'identità del socio unico dovrebbero essere oggetto di pubblicità in un registro accessibile al pubblico.

⁽¹⁾ GU C 77 del 31.3.2009, pag. 42.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato II, parte A.

⁽⁵⁾ GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

⁽¹⁰⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.



- (7) È necessario che tutte le decisioni prese dal socio unico in qualità di assemblea dei soci rivestano la forma scritta.
- (8) Anche i contratti tra il socio unico e la società da lui rappresentata dovrebbero essere redatti per iscritto, sempreché non riguardino operazioni correnti concluse a condizioni normali.
- (9) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le forme di società di cui all'allegato I.

Articolo 2

1. La società può avere un socio unico al momento della costituzione, nonché quando tutte le quote siano cumulate in capo a un unico socio (società unipersonale).
2. In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, le legislazioni degli Stati membri possono prevedere disposizioni speciali o sanzioni:
 - a) quando una persona fisica sia il socio unico di più società; ovvero
 - b) quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica.

Articolo 3

Quando la società diventa unipersonale in seguito al cumulo di tutte le sue quote in capo a un unico socio, un'indicazione in tal senso e l'identità del socio unico devono figurare nel fascicolo o essere trascritte nel registro di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 68/151/CEE, ovvero essere trascritte in un registro tenuto presso la società e accessibile al pubblico.

Articolo 4

1. Il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci.
2. Le decisioni prese dal socio unico nelle materie di cui al paragrafo 1 sono iscritte a verbale o redatte per iscritto.

Articolo 5

1. I contratti stipulati tra il socio unico e la società che egli rappresenta sono iscritti a verbale o redatti per iscritto.

2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti concluse in condizioni normali.

Articolo 6

Quando uno Stato membro permette la società unipersonale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, anche per la società per azioni, si applica la presente direttiva.

Articolo 7

Uno Stato membro può non permettere la società unipersonale quando la sua legislazione preveda, a favore degli imprenditori unici, la possibilità di costituire imprese a responsabilità limitata a un patrimonio destinato a una determinata attività, purché per questo tipo di impresa siano previste garanzie equivalenti a quelle imposte dalla presente direttiva, nonché dalle altre disposizioni comunitarie applicabili alle società di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

La direttiva 89/667/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo


Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM




ALLEGATO I

Forme di società di cui all'articolo 1

- per il Belgio:
société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- per la Bulgaria:
дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;
- per la Repubblica ceca:
společnost s ručením omezeným;
- per la Danimarca:
anpartsselskaber;
- per la Germania:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- per l'Estonia:
aktsiaselts, osatühing;
- per l'Irlanda:
private company limited by shares or by guarantee;
- per la Grecia:
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης;
- per la Spagna:
sociedad de responsabilidad limitada;
- per la Francia:
société à responsabilité limitée;
- per l'Italia:
società a responsabilità limitata;
- per Cipro:
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;
- per la Lettonia:
sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
- per la Lituania:
uždaroji akcinė bendrovė;
- per il Lussemburgo:
société à responsabilité limitée;
- per l'Ungheria:
korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság;
- per Malta:
kumpannija privata/private limited liability company;
- per i Paesi Bassi:
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- per l'Austria:
Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung;



- *per la Polonia:*
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - *per il Portogallo:*
sociedade por quotas;
 - *per la Romania:*
societate cu răspundere limitată;
 - *per la Slovenia:*
družba z omejeno odgovornostjo;
 - *per la Slovacchia:*
spoločnosť s ručením obmedzeným;
 - *per la Finlandia:*
osaakehtiö/aktiebolag;
 - *per la Svezia:*
aktiebolag;
 - *per il Regno Unito:*
private company limited by shares or by guarantee.
-



ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 9)

Direttiva 89/667/CEE del Consiglio
(GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40).

Allegato I, punto XI, lettera A, dell'atto di adesione del
1994
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 194).

Allegato II, punto 4, lettera A, dell'atto di adesione del
2003
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 338).

Direttiva 2006/99/CE del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).


limitatamente alla lettera A, punto 4, dell'allegato

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 9)


Direttiva	Termine di attuazione	Data di applicazione
89/667/CEE	31 dicembre 1991	Soltanto dal 1° gennaio 1993 per le società già esistenti il 1° gennaio 1992.
2006/99/CE	1° gennaio 2007	



ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 89/667/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, alinea	Articolo 1
Articolo 1, dal primo al ventisettesimo trattino	Allegato I
Articoli da 2 a 7	Articoli da 2 a 7
Articolo 8, paragrafo 1	—
Articolo 8, paragrafo 2	—
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 8
—	Articolo 9
—	Articolo 10
Articolo 9	Articolo 11
—	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III



DIRETTIVA 2009/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (3), la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (4), la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (5), e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autovei-

coli (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (6), hanno subito diverse e sostanziali modificazioni (7). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tali quattro direttive, così come della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (8).

(2) L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una parte consistente dell'attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità, oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato interno dell'assicurazione autoveicoli dovrebbero quindi costituire un obiettivo fondamentale dell'azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari.

(3) Ciascuno Stato membro dovrebbe adottare tutte le misure utili affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione. I danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure.

(4) Allo scopo di evitare qualsiasi errore di interpretazione della presente direttiva e facilitare l'ottenimento di una copertura assicurativa per i veicoli con targhe temporanee, la definizione del territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente dovrebbe fare riferimento al territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea.

(1) GU C 224 del 30.8.2008, pag. 39.

(2) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

(3) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1.


(4) GU L 8 dell'11.1.1984, pag. 17.

(5) GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33.

(6) GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

(7) Cfr. allegato I, parte A.

(8) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14.




- (5) Fermo restando il criterio generale della targa di immatricolazione che determina il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente, occorre prevedere una regola speciale in caso di sinistro provocato da un veicolo privo di targa di immatricolazione o con una targa che non corrisponde o non corrisponde più al veicolo stesso. In questo caso, e al solo fine di liquidare il sinistro, il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente dovrebbe essere considerato il territorio in cui si è verificato l'incidente.
- (6) Un divieto di controlli sistematici dell'assicurazione sugli autoveicoli dovrebbe valere tanto per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un altro Stato membro quanto per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un paese terzo ma provenienti dal territorio di un altro Stato membro. Possono essere consentiti solo controlli non sistematici e non aventi carattere discriminatorio, effettuati nell'ambito di un controllo non diretto esclusivamente a verificare l'assicurazione.
- (7) La soppressione del controllo della carta verde per i veicoli che stazionano abitualmente in uno Stato membro ed entrano nel territorio di un altro Stato membro può essere realizzata in base a un accordo tra uffici nazionali d'assicurazione, secondo cui ogni ufficio nazionale garantirebbe, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, l'indennizzo dei danni che comportano diritto a risarcimento, causati sul suo territorio da uno di tali veicoli, anche se non assicurato.
- (8) Il suddetto accordo di garanzia si basa sulla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari che circolano nel territorio della Comunità siano coperti da un'assicurazione. È quindi opportuno prevedere in ogni legislazione nazionale degli Stati membri l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante da tali veicoli con una copertura valida per il complesso del territorio comunitario.
- (9) Il regime previsto dalla presente direttiva potrebbe essere esteso ai veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo per il quale gli uffici nazionali degli Stati membri abbiano concluso un accordo analogo.
- (10) Ciascuno Stato membro dovrebbe poter agire in deroga all'obbligo generale di assicurazione per quanto riguarda i veicoli appartenenti a talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. In caso di incidenti causati da tali veicoli, lo Stato membro che prevede tale deroga dovrebbe designare l'autorità o l'organismo incaricato di indennizzare le vittime degli incidenti causati in un altro Stato membro. Bisognerebbe garantire che non soltanto le vittime degli incidenti causati da tali veicoli all'estero siano debitamente indennizzate, ma anche le vittime degli incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, siano esse residenti o meno nel suo territorio. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'elenco delle persone dispensate dall'assicurazione obbligatoria e delle autorità o degli organismi responsabili dell'indennizzo delle vittime per i danni causati da tali veicoli sia comunicato alla Commissione per la pubblicazione.
- (11) Ciascuno Stato membro dovrebbe poter agire in deroga all'obbligo generale di assicurazione per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale. In tal caso, gli altri Stati membri sono autorizzati a richiedere, al momento dell'ingresso sul loro territorio, una carta verde valida o un contratto di assicurazione «frontiera» per garantire l'indennizzo dei danni alle vittime di qualsiasi incidente causato da tali veicoli sui loro territori. Tuttavia, poiché la soppressione dei controlli alle frontiere all'interno della Comunità comporta l'impossibilità di garantire che i veicoli che attraversano la frontiera siano assicurati, l'indennizzo per le vittime di incidenti causati all'estero non può essere garantito. Si dovrebbe altresì provvedere affinché l'indennizzo dovuto sia concesso non soltanto alle vittime degli incidenti causati da tali veicoli all'estero, ma anche alle vittime degli incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero trattare le vittime di incidenti causati da tali veicoli nello stesso modo in cui sono trattate le vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati. Effettivamente, l'indennizzo per i danni alle vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati dovrebbe essere pagato dall'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente. Nel caso di pagamento alle vittime di incidenti causati da veicoli soggetti alla deroga, l'organismo di indennizzo dovrebbe poter agire nei confronti dell'organismo dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. Dopo un certo periodo dall'attuazione e dall'applicazione della suddetta possibilità di deroga, e tenuto conto dell'esperienza acquisita, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare proposte volte a sostituire o abrogare quest'ultima.
- (12) Un elemento fondamentale per la protezione delle vittime è costituito dall'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi. L'importo minimo di copertura per i danni alle persone dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi, tenendo conto della bassa frequenza di incidenti che coinvolgono più vittime e dell'esiguo numero di casi in cui più vittime subiscono danni molto gravi nel corso di un unico incidente. Dovrebbe essere previsto un importo minimo di copertura per vittima o per sinistro. Per facilitare l'introduzione di tali importi minimi, si dovrebbe stabilire un periodo transitorio. Tuttavia, dovrebbe essere previsto un termine più breve di tale periodo transitorio, entro il quale gli Stati membri dovrebbero aumentare gli importi minimi ad almeno la metà dei livelli previsti.




- (13) Al fine di garantire che l'importo minimo di copertura non venga eroso nel tempo, è opportuno che sia prevista una clausola di revisione periodica che abbia come punto di riferimento l'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) pubblicato da Eurostat, come previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽¹⁾. Occorre che siano anche previste talune regole sullo svolgimento di tale revisione.
- (14) È necessario prevedere che un organismo garantisca che la vittima non resti senza indennizzo se il veicolo che ha provocato il sinistro non è assicurato o non viene identificato. Occorre prevedere che la vittima di un siffatto sinistro possa rivolgersi direttamente a questo organismo quale primo punto di contatto. È tuttavia opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare talune esclusioni limitate per quanto riguarda l'intervento di tale organismo e di prevedere nel caso dei danni alle cose provocati da un veicolo non identificato, dati i rischi di frode, che l'indennizzo dei danni possa essere limitato o escluso.
- (15) È interesse delle vittime che gli effetti di talune clausole di esclusione siano limitati alle relazioni tra l'assicuratore e il responsabile del sinistro. Tuttavia, in caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che il citato organismo intervenga per indennizzare la vittima.
- (16) Per alleggerire l'onere finanziario a carico di tale organismo gli Stati membri possono prevedere l'applicazione di talune franchigie in caso di intervento per l'indennizzo dei danni alle cose causati da veicoli non assicurati o, eventualmente, rubati o ottenuti con la violenza.
- (17) La facoltà di limitare o escludere un legittimo indennizzo delle vittime per il fatto che il veicolo non è identificato non dovrebbe valere quando l'organismo è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose. Gli Stati membri possono prevedere una franchigia a concorrenza del limite stabilito nella presente direttiva che può essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose. I danni alle persone sarebbero qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l'altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.
- (18) Nell'ipotesi di un sinistro causato da un veicolo non assicurato, l'organismo che indennizza le vittime di sinistri causati da veicoli non assicurati o non identificati si trova in una posizione migliore di quella della vittima per agire contro il responsabile del sinistro. Pertanto occorre evitare che tale organismo possa esigere, per risarcire la vittima, che quest'ultima dimostri che il responsabile non è in grado o rifiuta di pagare.
- (19) Nel caso di controversia tra l'organismo in questione e un assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima di un sinistro è necessario che gli Stati membri, per evitare ritardi nel pagamento dell'indennizzo alla vittima, assicurino la designazione della parte che è tenuta al pagamento iniziale dell'indennizzo in attesa della risoluzione della controversia.
- (20) Occorre garantire che le vittime di sinistri della circolazione automobilistica ricevano un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto.
- (21) È necessario accordare ai membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella degli altri terzi vittime, almeno per quanto riguarda i danni alle persone.
- (22) I danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che costituiscono di solito la parte più debole in un sinistro dovrebbero essere coperti dall'assicurazione obbligatoria del veicolo coinvolto nel sinistro, se hanno diritto al risarcimento conformemente alla legislazione civile nazionale. Tale disposizione fa salva la responsabilità civile o il livello del risarcimento per danni in uno specifico incidente secondo la legislazione nazionale.
- (23) L'inclusione dei passeggeri del veicolo nella copertura assicurativa costituisce un risultato importante della normativa attuale. Esso verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell'incidente. Un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d'intossicazione del conducente. L'obiettivo di dissuadere i conducenti dall'agire sotto gli effetti dell'alcol o di sostanze eccitanti non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici. La copertura di questi passeggeri nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli fa salva la loro responsabilità secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico.
- (24) Tutte le polizze di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli dovrebbero coprire l'intero territorio della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.



- (25) Alcune compagnie inseriscono nelle loro polizze assicurative clausole che prevedono l'annullamento del contratto qualora il veicolo resti al di fuori dello Stato membro di immatricolazione per un periodo più lungo di quello specificato nel contratto. Tale prassi è contraria al principio stabilito nella presente direttiva secondo il quale l'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli dovrebbe coprire, sulla base di un unico premio, l'intero territorio della Comunità. È opportuno quindi precisare che la copertura assicurativa deve mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalla circostanza che il veicolo stazioni in un altro Stato membro per un determinato periodo, salvi gli obblighi stabiliti dalla legislazione degli Stati membri sull'immatricolazione dei veicoli.
- (26) Nell'interesse dell'assicurato, è opportuno che ciascuna polizza di assicurazione garantisca in ciascuno Stato membro e con un unico premio la copertura imposta dalla sua legislazione o quella imposta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, qualora quest'ultima sia superiore.
- (27) Dovrebbero essere intraprese iniziative affinché divenga più agevole ottenere una copertura assicurativa per i veicoli importati da uno Stato membro in un altro, anche se il veicolo non è ancora immatricolato nello Stato membro di destinazione. È opportuno accordare una deroga temporanea alla regola generale per la determinazione dello Stato membro ove il rischio è situato. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data in cui il veicolo è consegnato, reso disponibile o spedito all'acquirente, lo Stato membro di destinazione dovrebbe essere considerato come lo Stato membro dove è situato il rischio.
- (28) La persona che intende stipulare un nuovo contratto di assicurazione con un altro assicuratore dovrebbe essere in grado di presentare un quadro dei sinistri subiti e causati in vigenza del precedente contratto. Il contraente dovrebbe avere il diritto di esigere in qualunque momento un'attestazione relativa ai sinistri provocati o all'assenza di sinistri, per quanto riguarda il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto, almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale. L'impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l'assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, dovrebbe rilasciare l'attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.
- (29) Allo scopo di assicurare la dovuta protezione alle vittime di incidenti automobilistici, gli Stati membri non dovrebbero permettere alle imprese assicurative di opporre franchigie alla parte lesa.
- (30) Il diritto di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice è estremamente importante per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici. Per agevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri ed evitare per quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, un diritto d'azione diretta contro la compagnia d'assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile dovrebbe essere previsto per tutte le vittime di incidenti automobilistici.
- (31) Al fine di offrire una protezione sufficiente alle vittime di incidenti automobilistici, è opportuno estendere una procedura di «offerta motivata» a tutti i tipi di incidenti automobilistici. La stessa procedura dovrebbe essere altresì applicata, mutatis mutandis, se gli incidenti sono liquidati mediante il sistema degli uffici nazionali di assicurazione.
- (32) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui è domiciliata.
- (33) Con il sistema degli uffici carta verde è garantita una rapida liquidazione dei sinistri avvenuti nel paese di residenza della parte lesa anche qualora l'altra parte coinvolta nell'incidente provenga da un altro paese europeo.
- (34) Una persona lesa in un incidente automobilistico rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva e avvenuto in uno Stato diverso dallo Stato in cui risiede dovrebbe poter richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale Stato dall'impresa di assicurazione del responsabile. Tale soluzione fa sì che un sinistro verificatosi al di fuori dello Stato membro di residenza della persona lesa venga trattato secondo modalità a essa familiari.
- (35) Un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri nello Stato membro in cui risiede la persona lesa, non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale.
- (36) La possibilità per la persona lesa di un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione costituisce un logico complemento all'istituzione di tali mandatarie e migliora, inoltre, la situazione giuridica delle persone lese in incidenti stradali avvenuti al di fuori del loro Stato membro di residenza.
- (37) È opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l'impresa designi dei mandatarie per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d'indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sull'attribuzione della competenza giurisdizionale.

(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.




- (38) L'attività del mandatario per la liquidazione di sinistri non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia.
- (39) La designazione dei mandatarî incaricati della liquidazione dei sinistri dovrebbe essere una delle condizioni d'accesso all'attività assicurativa di cui al ramo 10 del punto A dell'allegato della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽¹⁾, eccezion fatta per la responsabilità del vettore, e di esercizio della medesima. Di conseguenza, tale condizione dovrebbe essere coperta dall'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la sede sociale, come definita al titolo II della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») ⁽²⁾. Tale condizione dovrebbe valere anche per le imprese di assicurazione aventi la sede sociale fuori della Comunità e che hanno ottenuto un'autorizzazione per accedere all'attività assicurativa nel territorio di uno Stato membro.
- (40) Oltre al fatto di garantire la presenza di un mandatario nello Stato di residenza della persona lesa, è opportuno garantire il contenuto stesso del diritto della persona lesa, vale a dire la pronta liquidazione del sinistro. Di conseguenza, le normative nazionali dovrebbero prevedere sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, quali provvedimenti urgenti che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, relazioni periodiche alle autorità di vigilanza, controlli in loco, pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale nazionale e sulla stampa, sospensione delle attività della società (divieto di concludere nuovi contratti per un certo periodo), designazione di un rappresentante speciale delle autorità di vigilanza incaricato di verificare se le attività siano svolte conformemente alla normativa sulle assicurazioni, revoca dell'autorizzazione per il ramo di attività in questione, sanzioni agli amministratori e ai dirigenti, da applicare all'impresa di assicurazione nel caso in cui questa o il suo mandatario non adempiano all'obbligo di presentare un'offerta d'indennizzo entro un lasso di tempo ragionevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione di qualsiasi altra misura considerata appropriata, specialmente in virtù della legislazione in materia di controllo. Tuttavia la responsabilità e il danno subito non dovrebbero essere contestati, affinché l'impresa di assicurazione possa presentare un'offerta motivata entro i termini stabiliti. L'offerta di indennizzo motivata dovrebbe essere presentata per iscritto e contenere la motivazione in base alla quale sono stati valutati i profili di responsabilità e gli elementi di quantificazione del danno.
- (41) Oltre a tali sanzioni, è opportuno prevedere che l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi qualora l'offerta non sia stata presentata entro i detti termini stabiliti. Qualora la normativa nazionale degli Stati membri contempra la possibilità di esigere interessi di mora, tale disposizione può essere attuata facendo riferimento a detta normativa.
- (42) Le persone lese da incidenti stradali hanno talvolta difficoltà ad accertare l'identità dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli coinvolti in un incidente.
- (43) Nell'interesse di tali persone lese occorre che gli Stati membri istituiscano centri d'informazione per garantire che tale informazione relativa a qualsiasi incidente che coinvolga un autoveicolo sia prontamente disponibile. Tali centri d'informazione dovrebbero anche rendere accessibili alle persone lese le informazioni concernenti i mandatarî incaricati della liquidazione dei sinistri. È necessario che questi centri cooperino tra loro e reagiscano rapidamente alle richieste d'informazioni in merito a detti mandatarî inviate da altri centri d'informazione in altri Stati membri. Pare opportuno che tali centri raccolgano informazioni sulla data di cessazione effettiva della copertura assicurativa ma non sulla scadenza originaria della polizza qualora il contratto sia stato tacitamente rinnovato.
- (44) Occorre prevedere disposizioni specifiche con riferimento ai veicoli (ad esempio, governativi o militari) che sono esonerati dall'obbligo di assicurazione della responsabilità civile.
- (45) La persona lesa può avere un interesse giuridicamente tutelato a essere informata dell'identità del proprietario o del conducente abituale o della persona che risulta detenere il veicolo, ad esempio se può ottenere un indennizzo soltanto da dette persone perché il veicolo non è debitamente assicurato o il danno è superiore al massimale, e quindi dovrebbe essere fornita anche tale informazione.
- (46) Alcune informazioni fornite, quali nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale del veicolo, numero della polizza di assicurazione o numero di immatricolazione del veicolo, costituiscono dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽³⁾. Il trattamento di tali dati richiesto ai fini della presente direttiva dovrebbe quindi essere conforme alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE. Il nome e l'indirizzo del conducente abituale dovrebbero essere comunicati soltanto se la legislazione nazionale lo prevede.

⁽¹⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.



- (47) È necessario prevedere un organismo di indennizzo al quale la persona lesa possa rivolgersi qualora l'impresa di assicurazione abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio nella liquidazione del sinistro o non possa essere identificata, per garantire che la persona lesa non resti priva dell'indennizzo a essa spettante. L'intervento dell'organismo di indennizzo andrebbe limitato ai rari casi singoli in cui l'impresa di assicurazione non ottempera ai suoi obblighi nonostante l'effetto dissuasivo delle sanzioni minacciate.
- (48) Il ruolo dell'organismo d'indennizzo è procedere alla liquidazione del danno a cose o a persone subito dalla persona lesa soltanto nei casi oggettivamente determinabili e pertanto l'organismo di indennizzo dovrebbe limitarsi a verificare l'esistenza di un'offerta di indennizzo secondo i tempi e le modalità stabilite senza valutarne il merito.
- (49) Le persone giuridiche surrogate per legge alla persona lesa nei confronti del responsabile del sinistro o dell'impresa di assicurazione (come ad esempio altre imprese di assicurazione o enti previdenziali) non dovrebbero avere facoltà di presentare le proprie richieste all'organismo di indennizzo.
- (50) È opportuno che l'organismo di indennizzo goda di un diritto di surrogazione qualora abbia indennizzato la persona lesa. Per facilitare l'azione dell'organismo di indennizzo nei confronti dell'impresa di assicurazione qualora questa abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio, l'organismo d'indennizzo nel paese della persona lesa dovrebbe godere anche di un diritto di automatico rimborso da parte dell'organismo omologo dello Stato in cui l'impresa di assicurazione è stabilita, con diritto, per quest'ultima, di surrogazione nei diritti della persona lesa. Tale organismo omologo è in posizione migliore per avviare un'azione di regresso contro l'impresa di assicurazione.
- (51) Benché gli Stati membri possano conferire carattere sussidiario alla richiesta nei confronti dell'organismo d'indennizzo, la persona lesa non dovrebbe essere obbligata a presentare la propria richiesta di indennizzo alla persona responsabile dell'incidente prima di presentarla all'organismo d'indennizzo. In questo caso la posizione della persona lesa dovrebbe essere almeno uguale a quella del caso di una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia.
- (52) Il sistema può essere attuato attraverso un accordo tra gli organismi d'indennizzo istituiti o approvati dagli Stati membri che definisce le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso.
- (53) Qualora l'impresa di assicurazione del veicolo non abbia potuto essere identificata, occorre prevedere che il debi-

tore finale della somma versata alla persona lesa sia il fondo di garanzia previsto a tal fine e situato nello Stato membro in cui staziona abitualmente il veicolo non assicurato il cui uso ha provocato l'incidente. Qualora sia impossibile individuare il veicolo, occorre disporre che il debitore finale sia il fondo di garanzia previsto a tal fine situato nello Stato membro dell'incidente.

- (54) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

- 1) «veicolo» qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati;
- 2) «persona lesa» ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli;
- 3) «ufficio nazionale d'assicurazione» organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione a esercitare il ramo «responsabilità civile autoveicoli»;
- 4) «territorio in cui il veicolo staziona abitualmente»:
 - a) il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea; o
 - b) qualora non sia prevista l'immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questo rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d'immatricolazione, il territorio dello Stato in cui tale targa o segno sono stati rilasciati; o
 - c) qualora non siano previsti immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore; o



- d) qualora il veicolo sia privo di targa di immatricolazione o rechi una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e sia rimasto coinvolto in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verificato l'incidente, ai fini della liquidazione del sinistro, come previsto dall'articolo 2, lettera a), o dall'articolo 10;
- 5) «carta verde» certificato internazionale d'assicurazione rilasciato da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- 6) «impresa di assicurazione» un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE;
- 7) «stabilimento» la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera c), della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi ⁽¹⁾.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni degli articoli 4, 6, 7 e 8 si applicano ai veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri:

- a) dopo che sia stato concluso un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si rende garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che siano assicurati o meno;
- b) a decorrere dalla data fissata dalla Commissione, dopo che essa avrà constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'esistenza del suddetto accordo;
- c) per la durata dell'accordo.

Articolo 3

Obbligo d'assicurazione dei veicoli

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, affinché la responsabilità ci-

⁽¹⁾ GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1.

vile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione.

I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono determinati nell'ambito delle misure di cui al primo comma.

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché il contratto d'assicurazione copra anche:

- a) i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati,
- b) i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato allorché non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso; in tal caso, i danni sono indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull'assicurazione obbligatoria vigente nello Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

L'assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

Articolo 4

Controlli dell'assicurazione


Ogni Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel suo territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell'assicurazione, a condizione che non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell'ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell'assicurazione.

Articolo 5

Deroga all'obbligo d'assicurazione dei veicoli

1. Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell'articolo 3 per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In tal caso, lo Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l'indennizzo dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone.



Esso designa in particolare l'autorità o l'organismo nel paese in cui si è verificato il sinistro incaricato di indennizzare le persone lese, alle condizioni previste dalla legislazione di tale Stato, nel caso in cui non sia applicabile l'articolo 2, lettera a).

Esso notifica alla Commissione l'elenco delle persone dispensate dall'assicurazione obbligatoria nonché le autorità o gli organismi responsabili dell'indennizzo.

La Commissione pubblica l'elenco.

2. Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 3.

Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

A partire dall'11 giugno 2010, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione e all'applicazione pratica del presente paragrafo.

Dopo aver esaminato tali relazioni, la Commissione presenta, se del caso, proposte relative alla sostituzione o all'abrogazione di detta deroga.

Articolo 6

Ufficio nazionale d'assicurazione

Ogni Stato membro provvede a che l'ufficio nazionale di assicurazione, fatto salvo l'impegno previsto nell'articolo 2, lettera a), in occasione di un incidente provocato nel proprio territorio da un veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, si informi circa:

- a) il territorio in cui detto veicolo staziona abitualmente, nonché sul suo numero d'immatricolazione, se ne possiede uno;
- b) nella misura del possibile, le indicazioni relative all'assicurazione del veicolo, quali figurano normalmente nella carta verde e che sono in possesso del detentore del veicolo, qualora tali indicazioni siano richieste dallo Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

Ogni Stato membro provvede inoltre a che detto ufficio comunichi le informazioni di cui alle lettere a) e b) all'ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel cui territorio staziona abitualmente il veicolo di cui al primo comma.

CAPO 2

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI CHE STAZIONANO ABITUALMENTE NEL TERRITORIO DI UN PAESE TERZO

Articolo 7

Misure nazionali riguardanti i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo e che entra nel territorio in cui si applica il trattato possa essere ammesso alla circolazione nel proprio territorio soltanto se i danni suscettibili di essere causati dalla circolazione di tale veicolo sono coperti per tutto il territorio in cui si applica il trattato alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli.

Articolo 8

Documentazione riguardante i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo

1. Prima di entrare nel territorio in cui si applica il trattato, ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo deve essere munito di una carta verde valida o di un certificato d'assicurazione «frontiera», come prova dell'esistenza di un'assicurazione conforme all'articolo 7.

Tuttavia, i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo sono considerati come veicoli che stazionano abitualmente nella Comunità se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente — ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria — per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli.

2. Dopo aver constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, gli impegni previsti dal paragrafo 1, secondo comma, la Commissione stabilisce a partire da quale data e per quali tipi di veicoli gli Stati membri non esigono più la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma.


CAPO 3

IMPORTI MINIMI COPERTI DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Articolo 9

Importi minimi

1. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l'assicurazione di cui all'articolo 3 sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:



- a) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a 1 000 000 EUR per vittima o a 5 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
- b) nel caso di danni alle cose, 1 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Ove opportuno, gli Stati membri possono stabilire un periodo transitorio che arriva al massimo fino all'11 giugno 2012 entro il quale adeguare i propri importi minimi di copertura agli importi di cui al primo comma.

Gli Stati membri che stabiliscono il suddetto periodo transitorio ne informano la Commissione e indicano la durata del periodo transitorio.

Tuttavia, al massimo entro l'11 dicembre 2009, gli Stati membri aumentano gli importi di garanzia ad almeno la metà dei livelli previsti al primo comma.

2. Ogni cinque anni dall'11 giugno 2005 oppure dal termine dell'eventuale periodo transitorio di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli importi previsti in tale paragrafo sono oggetto di revisione, in linea con l'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95.

Gli importi sono adeguati automaticamente. Essi sono aumentati della variazione percentuale indicata dall'IPCE per il periodo pertinente, vale a dire il quinquennio immediatamente precedente la revisione di cui al primo comma e sono arrotondati al multiplo di 10 000 EUR direttamente superiore.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio gli importi adeguati e provvede alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

CAPO 4

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA UN VEICOLO NON IDENTIFICATO O UN VEICOLO PER IL QUALE NON VI È STATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO D'ASSICURAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 3

Articolo 10

Organismo incaricato del risarcimento

1. Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 3.

Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o meno all'intervento dell'organismo un carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare la soluzione di controversie fra

l'organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro e altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti a indennizzare la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare l'organismo a subordinare il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

2. La vittima può in ogni caso rivolgersi direttamente all'organismo che, in base a informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, è tenuto a darle una risposta motivata circa il pagamento dell'indennizzo.

Gli Stati membri possono tuttavia escludere il pagamento dell'indennizzo da parte di tale organismo per le persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l'organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato.

3. Gli Stati membri possono limitare o escludere il pagamento dell'indennizzo da parte dell'organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato.

Tuttavia, quando l'organismo è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non possono escludere l'indennizzo per danni alle cose in ragione del fatto che il veicolo non è identificato. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una franchigia non superiore a 500 EUR che può essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose.

I danni alle persone sono qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l'altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.


4. Gli Stati membri applicano al pagamento dell'indennizzo da parte dell'organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, fatta salva qualsiasi altra prassi più favorevole alle vittime.

Articolo 11

Controversie

In caso di controversia tra l'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e l'assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima, gli Stati membri prendono le misure adeguate affinché sia designata la parte tenuta a pagare senza indugio l'indennizzo in un primo tempo.

Qualora si decida alla fine che obbligata, in tutto o in parte, al pagamento dell'indennizzo è l'altra parte, quest'ultima rimborsa di conseguenza la parte che ha effettuato il pagamento.



CAPO 5

CATEGORIE SPECIFICHE DI VITTIME, CLAUSOLE DI ESCLUSIONE, UNICO PREMIO, VEICOLI SPEDITI DA UNO STATO MEMBRO IN UN ALTRO*Articolo 12***Categorie specifiche di vittime**

1. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, l'assicurazione di cui all'articolo 3 copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo.

2. I membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione di cui all'articolo 3 non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone.

3. L'assicurazione di cui all'articolo 3 copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto al risarcimento del danno conformemente alla legislazione civile nazionale.

Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile sia l'importo dei danni.

*Articolo 13***Clausole d'esclusione**

1. Ciascuno Stato membro prende tutte le misure appropriate affinché ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all'articolo 3 che escluda dall'assicurazione l'utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:

- a) di persone non aventi l'autorizzazione esplicita o implicita;
- b) di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l'autoveicolo in questione;
- c) di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione.

Tuttavia, la clausola di cui al primo comma, lettera a), può essere opposta alle persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l'assicuratore può provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato.

Gli Stati membri hanno la facoltà, per i sinistri avvenuti nel loro territorio, di non applicare la disposizione del primo comma se e nella misura in cui la vittima può ottenere il risarcimento del danno da un istituto di sicurezza sociale.

2. Nel caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che l'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, intervenga in luogo e vece dell'assicuratore, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Qualora il veicolo stazioni abitualmente in un altro Stato membro, detto organismo non avrà la possibilità di agire contro alcun organismo in detto Stato membro.

Gli Stati membri che, per il caso di veicoli rubati od ottenuti con la violenza, prevedono l'intervento dell'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, possono fissare per i danni alle cose una franchigia non superiore a 250 EUR, opponibile alla vittima.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l'azione di tale passeggero.


*Articolo 14***Unico premio**

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli:

- a) coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l'intero territorio della Comunità, incluso l'eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e
- b) garantiscano, in base al medesimo unico premio, in ciascuno Stato membro la copertura richiesta dalla sua legislazione o la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, quando quest'ultima è superiore.

*Articolo 15***Veicoli spediti da uno Stato membro in un altro**

1. In deroga all'articolo 2, lettera d), secondo trattino, della direttiva 88/357/CEE, quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.



2. Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nello Stato membro di destinazione è responsabile dell'indennizzo previsto all'articolo 9.

CAPO 6

ATTESTAZIONE, FRANCHIGIE, AZIONE DIRETTA

Articolo 16

Attestazione dello stato di rischio della garanzia

Gli Stati membri provvedono affinché il contraente possa esigere in qualunque momento un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell'assenza di sinistri.

L'impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l'assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, rilascia l'attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 17

Franchigie

Le imprese assicurative non oppongono franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all'articolo 3.

Articolo 18

Diritto di azione diretta

Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro.

CAPO 7

RISARCIMENTO PER SINISTRI CHE DERIVANO DA INCIDENTI CAUSATI DA UN VEICOLO COPERTO DALL'ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Articolo 19

Procedura di indennizzo dei sinistri

Gli Stati membri istituiscono la procedura di cui all'articolo 22 per la liquidazione dei sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3.

In caso di incidenti che possono essere liquidati mediante il sistema degli uffici nazionali d'assicurazione di cui all'articolo 2, gli Stati membri stabiliscono la stessa procedura di cui all'articolo 22.

Ai fini dell'applicazione di detta procedura, ogni riferimento all'impresa assicurativa si intende come un riferimento agli uffici nazionali d'assicurazione.

Articolo 20

Disposizioni particolari riguardanti il risarcimento delle persone lese in seguito a un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza

1. Gli articoli da 20 a 26 stabiliscono disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa e provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

Fatti salvi la legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, tali disposizioni si applicano anche alle persone lese residenti in uno Stato membro aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in paesi terzi i cui uffici nazionali d'assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

2. Gli articoli 21 e 24 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo:

- a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa; e
- b) che staziona abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa.

Articolo 21

Mandatario per la liquidazione dei sinistri


1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità civile del vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa.

Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti a incidenti nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato.

2. La scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è a discrezione dell'impresa di assicurazione.

Gli Stati membri non possono limitare tale scelta.



3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri può operare per conto di una o più imprese di assicurazione.

4. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione.

L'obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione.

5. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo.

Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.

6. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l'apertura di una succursale ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE né uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 22

Procedura di indennizzo

Gli Stati membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta d'indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri:

- a) l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un'offerta d'indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato; o
- b) l'impresa di assicurazione cui è stata indirizzata la richiesta d'indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato.


Gli Stati membri adottano disposizioni al fine di assicurare che, qualora l'offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi, l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi.

Articolo 23

Centri d'informazione

1. Per consentire alla persona lesa di chiedere un indennizzo, ciascuno Stato membro istituisce o riconosce un centro informazioni incaricato:

- a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:
 - i) il numero di immatricolazione di ogni autoveicolo che staziona abitualmente nel territorio dello Stato considerato;
 - ii) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la circolazione di detti veicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e, se la polizza è scaduta, anche la data di cessazione della copertura assicurativa;
 - iii) le imprese di assicurazione della responsabilità civile che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali autoveicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 21 della presente direttiva e notificati ai centri di informazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
 - iv) l'elenco dei veicoli che, in ciascuno Stato membro, beneficiano della deroga dall'obbligo di copertura mediante un'assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
 - v) riguardo ai veicoli di cui al punto iv):
 - il nome dell'autorità designata o dell'organismo designato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, come responsabile dell'indennizzo delle persone lese nei casi in cui non sia applicabile la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), qualora il veicolo goda della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma,
 - il nome dell'organismo che copre il veicolo nello Stato membro in cui staziona abitualmente, se esso gode della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- b) o di coordinare la compilazione e la diffusione di dette informazioni;
- c) e di assistere gli aventi diritto nell'ottenere le informazioni di cui alla lettera a), punti da i) a v).



Le informazioni di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), devono essere conservate per un periodo di sette anni dopo la cessazione dell'immatricolazione del veicolo o la scadenza del contratto di assicurazione.

2. Le imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), notificano ai centri d'informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 21.

3. Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per sette anni dall'incidente, di ottenere senza indugio le seguenti informazioni dal centro di informazione dello Stato in cui risiede o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o è avvenuto l'incidente:

- a) nome e indirizzo dell'impresa di assicurazione;
- b) numero della polizza d'assicurazione; e
- c) nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa.

I centri di informazione cooperano tra loro.

4. Il centro di informazione comunica alla persona lesa nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale o del detentore del veicolo se la persona lesa ha un interesse giuridicamente tutelato a ottenere queste informazioni. Per poter fornire tali informazioni, il centro stesso si rivolge in particolare:

- a) all'impresa di assicurazione; o
- b) all'ente di immatricolazione del veicolo.

Se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, il centro di informazione comunica alla persona lesa il nome dell'autorità o dell'organismo designato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, incaricato di indennizzare le persone lese, qualora non sia d'applicazione la procedura prevista all'articolo 2, lettera a).

Se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il centro d'informazione comunica alla persona lesa il nome dell'organismo da cui dipende il veicolo nel paese in cui staziona abitualmente.

5. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dai paragrafi da 1 a 4, i centri di informazione forniscano le informazioni ivi specificate a tutte le persone coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3.

6. Al trattamento dei dati personali risultanti dai paragrafi da 1 a 5 si deve procedere nel rispetto delle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE.

Articolo 24

Organismo d'indennizzo

1. Ciascuno Stato membro costituisce o riconosce un organismo d'indennizzo incaricato di risarcire le persone lese nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Dette persone lese possono presentare all'organismo d'indennizzo del loro Stato membro di residenza una richiesta d'indennizzo:


- a) nel caso in cui l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non abbiano dato una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta d'indennizzo entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta di indennizzo all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; o
- b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nello Stato membro di residenza della persona lesa conformemente all'articolo 20, paragrafo 1; in questo caso le persone lese non possono presentare all'organismo d'indennizzo una richiesta d'indennizzo se hanno presentato tale richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

Le persone lese non possono tuttavia presentare all'organismo d'indennizzo una richiesta d'indennizzo se hanno intrapreso un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione.

L'organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data in cui la persona lesa notifica a esso la richiesta d'indennizzo ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta.

L'organismo di indennizzo informa immediatamente:

- a) l'impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
- b) l'organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;



c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;

del fatto che ha ricevuto una richiesta d'indennizzo dalla persona lesa e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta.

Questa disposizione non osta al diritto degli Stati membri di considerare l'indennizzo a opera di tale organismo come sussidiario o meno e al loro diritto di disciplinare la liquidazione dei sinistri tra detto organismo e la persona o le persone che hanno causato il sinistro e altre imprese di assicurazione o organismi previdenziali tenuti a risarcire la persona lesa per lo stesso sinistro. Tuttavia gli Stati membri non possono consentire che l'organismo subordini il pagamento dell'indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, in particolare che la persona lesa dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

2. L'organismo d'indennizzo che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro di residenza acquisisce un credito nei confronti dell'organismo d'indennizzo dello Stato membro di stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, per la somma pagata a titolo di indennizzo.

Quest'ultimo organismo è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o della sua impresa di assicurazione, nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa ha indennizzato quest'ultima per il danno subito.

Ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere la surrogazione disposta da ogni altro Stato membro.

3. Il presente articolo ha effetto:

- a) dopo che sia stato concluso un accordo fra gli organismi di indennizzo, istituiti o approvati dagli Stati membri, per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso;
- b) a decorrere dalla data fissata dalla Commissione al momento in cui accerta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, che il suddetto accordo è stato concluso.

Articolo 25

Indennizzo

1. Qualora risulti impossibile identificare il veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l'impresa di assicurazione, la persona lesa può richiedere l'indennizzo all'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui risiede. Essa è indennizzata conformemente agli articoli 9 e 10.

L'organismo di indennizzo acquisisce allora un credito, alle condizioni indicate nell'articolo 24, paragrafo 2, nei confronti:

- a) del fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;
- b) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, in caso di veicolo non identificato;
- c) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, nel caso di veicoli di paesi terzi.

2. Il presente articolo si applica agli incidenti provocati da veicoli di paesi terzi che rientrano negli articoli 7 e 8.

Articolo 26

Organismo centrale

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle vittime, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni.

Tali dati di base sono, all'occorrenza, messi a disposizione in forma elettronica in un deposito centrale in ciascuno Stato membro e sono accessibili alle parti interessate su loro esplicita richiesta.

Articolo 27

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, prendendo i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione ogni modifica relativa alle disposizioni adottate a norma del presente articolo.


CAPO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Disposizioni nazionali

1. Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla presente direttiva.



2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Abrogazioni

Le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE e 2005/14/CE, come modificate dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 31

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM



ALLEGATO I

PARTE A

Direttive abrogate ed elenco delle loro modificazioni successive

(di cui all'articolo 29)

Direttiva 72/166/CEE del Consiglio
(GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1).

Direttiva 72/430/CEE del Consiglio
(GU L 291 del 28.12.1972, pag. 162).

Direttiva 84/5/CEE del Consiglio
(GU L 8 dell'11.1.1984, pag. 17).

limitatamente all'articolo 4

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

limitatamente all'articolo 1

Direttiva 84/5/CEE del Consiglio
(GU L 8 dell'11.1.1984, pag. 17).

Allegato I, punto IX.F, dell'atto di adesione del 1985
(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 218).

Direttiva 90/232/CEE del Consiglio
(GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33).

limitatamente all'articolo 4

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

limitatamente all'articolo 2

Direttiva 90/232/CEE del Consiglio
(GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33).

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

limitatamente all'articolo 4

Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

limitatamente all'articolo 5

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 29)

Direttiva	Termine di attuazione	Data di applicazione
72/166/CEE	31 dicembre 1973	—
72/430/CEE	—	1° gennaio 1973
84/5/CEE	31 dicembre 1987	31 dicembre 1988
90/232/CEE	31 dicembre 1992	—
2000/26/CE	19 luglio 2002	19 gennaio 2003
2005/14/CE	11 giugno 2007	—



ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 72/166/CEE	Direttiva 84/5/CEE	Direttiva 90/232/CEE	Direttiva 2000/26/CE	Presente direttiva
Articolo 1, punti da 1) a 3)				Articolo 1, punti da 1) a 3)
Articolo 1, punto 4), primo trattino				Articolo 1, punto 4), lettera a)
Articolo 1, punto 4), secondo trattino				Articolo 1, punto 4), lettera b)
Articolo 1, punto 4), terzo trattino				Articolo 1, punto 4), lettera c)
Articolo 1, punto 4), quarto trattino				Articolo 1, punto 4), lettera d)
Articolo 1, punto 5)				Articolo 1, punto 5)
Articolo 2, paragrafo 1				Articolo 4
Articolo 2, paragrafo 2, alinea				Articolo 2, alinea
Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino				Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino				Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino				Articolo 2, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 1, primo capoverso				Articolo 3, primo comma
Articolo 3, paragrafo 1, secondo capoverso				Articolo 3, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 2, alinea				Articolo 3, terzo comma, alinea
Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino				Articolo 3, terzo comma, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino				Articolo 3, terzo comma, lettera b)
Articolo 4, alinea				Articolo 5, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, lettera a), primo comma				Articolo 5, paragrafo 1, primo comma
Articolo 4, lettera a), secondo comma, primo capoverso				Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 4, lettera a), secondo comma, secondo capoverso				Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 4, lettera a), secondo comma, terzo capoverso				Articolo 5, paragrafo 1, quarto comma
Articolo 4, lettera a), secondo comma, quarto capoverso				Articolo 5, paragrafo 1, quinto comma
Articolo 4, lettera b), primo comma				Articolo 5, paragrafo 2, primo comma
Articolo 4, lettera b), secondo comma, primo capoverso				Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma



Direttiva 72/166/CEE	Direttiva 84/5/CEE	Direttiva 90/232/CEE	Direttiva 2000/26/CE	Presente direttiva
Articolo 4, lettera b), secondo comma, secondo capoverso				Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 4, lettera b), terzo comma, primo capoverso				Articolo 5, paragrafo 2, quarto comma
Articolo 4, lettera b), terzo comma, secondo capoverso				Articolo 5, paragrafo 2, quinto comma
Articolo 5, alinea				Articolo 6, paragrafo 1, alinea
Articolo 5, primo trattino				Articolo 6, primo comma, lettera a)
Articolo 5, secondo trattino				Articolo 6, primo comma, lettera b)
Articolo 5, parole finali				Articolo 6, secondo comma
Articolo 6				Articolo 7
Articolo 7, paragrafo 1				Articolo 8, paragrafo 1, primo comma
Articolo 7, paragrafo 2				Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 3				Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 8				—
	Articolo 1, paragrafo 1			Articolo 3, quarto comma
	Articolo 1, paragrafo 2			Articolo 9, paragrafo 1
	Articolo 1, paragrafo 3			Articolo 9, paragrafo 2
	Articolo 1, paragrafo 4			Articolo 10, paragrafo 1
	Articolo 1, paragrafo 5			Articolo 10, paragrafo 2
	Articolo 1, paragrafo 6			Articolo 10, paragrafo 3
	Articolo 1, paragrafo 7			Articolo 10, paragrafo 4
	Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, alinea			Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, alinea
	Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino			Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a)
	Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino			Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
	Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino			Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera c)
	Articolo 2, paragrafo 1, primo comma, parte finale			Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, alinea
	Articolo 2, paragrafo 1, secondo e terzo comma			Articolo 13, paragrafo 1, secondo e terzo comma
	Articolo 2, paragrafo 2			Articolo 13, paragrafo 2
	Articolo 3			Articolo 12, paragrafo 2
	Articolo 4			—
	Articolo 5			—



Direttiva 72/166/CEE	Direttiva 84/5/CEE	Direttiva 90/232/CEE	Direttiva 2000/26/CE	Presente direttiva
	Articolo 6	Articolo 1, primo comma		—
		Articolo 1, secondo comma		Articolo 12, paragrafo 1
		Articolo 1, terzo comma		Articolo 13, paragrafo 3
		Articolo 1 bis, primo capoverso		—
		Articolo 1 bis, secondo capoverso		Articolo 12, paragrafo 3, primo comma
		Articolo 2, alinea		Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma
		Articolo 2, primo trattino		Articolo 14, alinea
		Articolo 2, secondo trattino		Articolo 14, lettera a)
		Articolo 3		Articolo 14, lettera b)
		Articolo 4		—
		Articolo 4 bis		Articolo 11
		Articolo 4 ter, primo capoverso		Articolo 15
		Articolo 4 ter, secondo capoverso		Articolo 16, primo comma
		Articolo 4 quater		Articolo 16, secondo comma
		Articolo 4 quinquies	Articolo 3	Articolo 17
		Articolo 4 sexies, primo comma		Articolo 18
		Articolo 4 sexies, secondo comma, primo capoverso		Articolo 19, primo comma
		Articolo 4 sexies, secondo comma, secondo capoverso		Articolo 19, secondo comma
		Articolo 5, paragrafo 1		Articolo 19, terzo comma
		Articolo 5, paragrafo 2		Articolo 23, paragrafo 5
		Articolo 6		—
			Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
			Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 2
			Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 25, paragrafo 2
			Articolo 2, alinea	—
			Articolo 2, lettera a)	Articolo 1, punto 6)
			Articolo 2, lettera b)	Articolo 1, punto 7)
			Articolo 2, lettere c), d) ed e)	—
			Articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso	Articolo 21, paragrafo 1, primo comma
			Articolo 4, paragrafo 1, secondo capoverso	Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma



Direttiva 72/166/CEE	Direttiva 84/5/CEE	Direttiva 90/232/CEE	Direttiva 2000/26/CE	Presente direttiva
			Articolo 4, paragrafo 1, terzo capoverso	Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma
			Articolo 4, paragrafo 2, primo capoverso	Articolo 21, paragrafo 2, primo comma
			Articolo 4, paragrafo 2, secondo capoverso	Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma
			Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 3
			Articolo 4, paragrafo 4, primo capoverso	Articolo 21, paragrafo 4, primo comma
			Articolo 4, paragrafo 4, secondo capoverso	Articolo 21, paragrafo 4, secondo comma
			Articolo 4, paragrafo 5, primo capoverso	Articolo 21, paragrafo 5, primo comma
			Articolo 4, paragrafo 5, secondo capoverso	Articolo 21, paragrafo 5, secondo comma
			Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 22
			Articolo 4, paragrafo 7	—
			Articolo 4, paragrafo 8	Articolo 21, paragrafo 6
			Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, alinea	Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, alinea
			Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), alinea	Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), alinea
			Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 1)	Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i)
			Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 2)	Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii)
			Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 3)	Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii)
			Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 4)	Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv)
			Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 5), alinea	Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v), alinea
			Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 5) i)	Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v), primo trattino
			Articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto 5) ii)	Articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v), secondo trattino
			Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma
			Articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4
			Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 23, paragrafo 6
			Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 24, paragrafo 1
			Articolo 6, paragrafo 2, primo comma	Articolo 24, paragrafo 2, primo comma



Direttiva 72/166/CEE	Direttiva 84/5/CEE	Direttiva 90/232/CEE	Direttiva 2000/26/CE	Presente direttiva
Articolo 9	Articolo 7	Articolo 7	Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, primo capoverso Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, secondo capoverso Articolo 6, paragrafo 3, primo comma Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma Articolo 6 bis Articolo 7, alinea Articolo 7, lettera a) Articolo 7, lettera b) Articolo 7, lettera c) Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10, paragrafi da 1 a 3 Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13	Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma Articolo 24, paragrafo 2, terzo comma Articolo 24, paragrafo 3 — Articolo 26 Articolo 25, paragrafo 1, alinea Articolo 25, paragrafo 1, lettera a) Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) Articolo 25, paragrafo 1, lettera c) — — — Articolo 28, paragrafo 1 Articolo 28, paragrafo 2 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 27 Articolo 31 Allegato I Allegato II



DIRETTIVA 2009/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾. È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) La presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione

zione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁵⁾. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente al settore dell'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti o specifiche contenute nella presente direttiva.

(3) L'articolo 137, paragrafo 2, del trattato prevede che il Consiglio possa adottare, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

(4) A norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

(5) Le disposizioni adottate a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, del trattato non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il trattato, che prevedano una maggiore protezione delle condizioni di lavoro.

(6) Il rispetto delle prescrizioni minime intese a garantire un maggiore livello di sicurezza e di salute durante l'uso di attrezzature di lavoro costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

(7) Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non potrebbe essere subordinato a considerazioni meramente economiche.

(8) I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.


⁽¹⁾ GU C 100 del 30.4.2009, pag. 144.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

⁽³⁾ GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato III, parte A.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.



- (9) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
- (10) A norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica applicabile a macchine, apparecchi e impianti.
- (11) La presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (12) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è la seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, fissa requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso, da parte dei lavoratori durante il lavoro, di attrezzature di lavoro quali definite all'articolo 2.

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

- a) «attrezzatura di lavoro» qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usati durante il lavoro;
- b) «uso di un'attrezzatura di lavoro» qualsiasi operazione concernente l'uso di un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, ivi compresa la pulizia;

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

- c) «zona pericolosa» qualsiasi zona all'interno o in prossimità di un'attrezzatura di lavoro in cui la presenza di un lavoratore esposto costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
- d) «lavoratore esposto» qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- e) «operatore» il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell'uso di un'attrezzatura di lavoro.

CAPO II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 3

Obblighi generali

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro.

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungersi a causa dell'uso di dette attrezzature di lavoro.

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Articolo 4

Norme concernenti le attrezzature di lavoro

1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:
- a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino:
- i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione;
- ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;



- b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I;
- c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell'allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato I.

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall'allegato II.

Articolo 5

Verifica delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarsi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

- a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;
- b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato.

Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.

Articolo 6

Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico

Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;
- b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Articolo 7

Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.


Articolo 8

Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso contengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
- b) alle situazioni anormali prevedibili;
- c) alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.



Si richiama l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.

3. Le informazioni e le istruzioni per l'uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 9

Formazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

- a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
- b) i lavoratori di cui all'articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

Articolo 10

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti su tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi gli allegati, si svolgono conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 11

Modifiche degli allegati

1. L'aggiunta nell'allegato I di requisiti minimi supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, menzionati nel punto 3 dell'allegato I, è adottata dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato.

2. Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE in funzione:

- a) dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, relative alle attrezzature di lavoro; o
- b) del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature di lavoro.

Articolo 12

Disposizioni finali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

La direttiva 89/655/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo


Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM



ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI

di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

1. Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti nel presente allegato si applicano nel rispetto della presente direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

I requisiti minimi di cui in appresso, in quanto applicabili alle attrezzature di lavoro in funzione, non richiedono necessariamente le stesse misure dei requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

2. Requisiti minimi generali applicabili alle attrezzature di lavoro

- 2.1. I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta.

I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.

Se necessario, dal posto di comando principale, l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro o visivo. La persona esposta deve avere il tempo o i mezzi di sottrarsi rapidamente a eventuali rischi causati dalla messa in moto o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato.

- 2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.

Lo stesso vale:

- per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine,
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.),

salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.

La rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico è esclusa da questa disposizione.

- 2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.


Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

- 2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.

- 2.5. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.

Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti a emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero a emissioni di polveri deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.

- 2.6. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro e i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.



- 2.7. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi di un'attrezzatura di lavoro tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.
- 2.8. Se presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino le manovre pericolose prima di accedere alle zone in questione.

Le protezioni e i sistemi protettivi:

- devono essere di costruzione robusta,
 - non devono provocare rischi supplementari,
 - non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
 - devono essere situati a una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
 - non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
 - devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione o la sostituzione degli elementi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.
- 2.9. Le zone e i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.
- 2.10. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, se si rivela opportuno, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.
- 2.11. I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e comprensibili senza possibilità di errore.
- 2.12. L'attrezzatura di lavoro non può essere usata per operazioni e secondo condizioni per le quali non è adatta.
- 2.13. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose.
- Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.
- 2.14. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia.
- La riapertura dell'alimentazione presuppone l'assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
- 2.15. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le segnalazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
- 2.16. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.
- 2.17. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte a proteggere i lavoratori contro i rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa, di emanazioni di gas, polveri, liquidi, vapori o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.
- 2.18. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e di sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.
- 2.19. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.



3. Requisiti minimi supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche

3.1. Requisiti minimi applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no

3.1.1. Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il/i lavoratore/i durante lo spostamento.

Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.

3.1.2. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

3.1.3. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

3.1.4. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di uso reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

- mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
- ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
- ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

3.1.5. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:


- installando una cabina per il conducente,
- mediante una struttura atta a impedire il ribaltamento del carrello elevatore,
- mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,
- mediante una struttura che trattiene il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

3.1.6. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
- b) devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;



- c) devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l'arresto; qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo principale;
 - d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
 - e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto l'uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
 - f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già a una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
 - g) le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
 - h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
- 3.2. Requisiti minimi applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi
- 3.2.1. Se le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi sono installate stabilmente, se ne deve assicurare la solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzitutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.
- 3.2.2. Le macchine adibite al sollevamento di carichi devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.
- Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un uso sicuro.
- Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
- 3.2.3. Le attrezzature di lavoro installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:
- a) urtino le persone;
 - b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera; ovvero
 - c) siano sganciati involontariamente.
- 3.2.4. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:
- a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;
 - b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo, se esiste;
 - c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
 - d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.
- Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere verificato a ogni giornata di lavoro.



ALLEGATO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

di cui all'articolo 4, paragrafo 3

Osservazione preliminare

Il presente allegato si applica nel rispetto della presente direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

1. Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

- 1.1. Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.
- 1.2. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
- 1.3. Le attrezzature di lavoro che, durante il loro uso, possono essere colpite da un fulmine devono essere protette mediante dispositivi o appropriate misure antifulmine.

2. Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no

- 2.1. La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro.
- 2.2. Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
- 2.3. Si devono prendere misure organizzative atte a evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi.

Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.
- 2.4. L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.
- 2.5. Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere usate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

3. Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi

- 3.1. Caratteri generali
 - 3.1.1. Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere usate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
 - 3.1.2. Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE e a titolo eccezionale, possono essere usate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente alle legislazioni o prassi nazionali che prevedono un controllo appropriato.



Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

- 3.1.3. Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che tale presenza sia richiesta per il buon funzionamento dei lavori.

Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.

In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire e applicare procedure appropriate.

- 3.1.4. Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomparse dopo l'uso.

- 3.1.5. Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.

- 3.2. Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati

- 3.2.1. Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.

- 3.2.2. Nel caso di uso di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.

- 3.2.3. Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.

- 3.2.4. I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.

- 3.2.5. Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.

- 3.2.6. Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.

I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.

- 3.2.7. L'uso all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospeso allorché le condizioni meteorologiche si degradano a un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.



4. Disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione per l'esecuzione di lavori temporanei in quota

4.1. Disposizioni generali

- 4.1.1. Qualora, a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e dell'articolo 3 della presente direttiva, lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo idoneo allo scopo, devono essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. Va data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi.

La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

- 4.1.2. L'impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere limitato ai casi in cui, tenuto conto del punto 4.1.1, l'impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risulti giustificato a causa del limitato livello di rischio e a motivo della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.

- 4.1.3. L'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione del rischio, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro più sicura non è giustificato.

Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appositi accessori.

- 4.1.4. In funzione del tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai punti precedenti devono essere individuate le misure atte a ridurre al minimo i rischi per i lavoratori insiti nelle attrezzature in questione. Se del caso, deve essere prevista l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. Tali dispositivi devono presentare una configurazione e una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

- 4.1.5. Quando l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, devono essere adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro non può essere eseguito senza l'adozione preliminare di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.


- 4.1.6. I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4.2. Disposizioni specifiche relative all'impiego delle scale a pioli

- 4.2.1. Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego. Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, affinché i pioli restino in posizione orizzontale. Le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione.

- 4.2.2. Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo oppure ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi permettano una presa sicura. Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere usate in modo che sia garantito il fermo reciproco dei vari elementi. Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima che vi si possa accedere.

- 4.2.3. Le scale a pioli devono essere usate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.



- 4.3. Disposizioni specifiche relative all'impiego dei ponteggi
- 4.3.1. Qualora la relazione di calcolo del ponteggio scelto non sia disponibile o le configurazioni strutturali previste non siano da essa contemplate, si dovrà procedere a un calcolo di resistenza e di stabilità, tranne nel caso in cui l'assemblaggio del ponteggio rispetti una configurazione tipo generalmente riconosciuta.
- 4.3.2. In funzione della complessità del ponteggio scelto, il personale competente deve redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da progetti particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il ponteggio.
- 4.3.3. Occorre evitare il rischio di scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio tramite fissaggio su una superficie di appoggio o con un dispositivo antiscivolo oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente e le superfici portanti devono avere una capacità sufficiente. La stabilità del ponteggio deve essere garantita. Dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.
- 4.3.4. Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire, nonché adeguate ai carichi da sopportare e consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure. Gli impalcati dei ponteggi devono essere montati in modo che gli elementi componenti non possano spostarsi durante il normale uso. Nessuno spazio vuoto pericoloso deve essere presente fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
- 4.3.5. Qualora alcune parti di un ponteggio non siano pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, queste parti devono essere debitamente evidenziate ricorrendo alla segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽¹⁾, e devono essere debitamente delimitate con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.
- 4.3.6. I ponteggi devono essere montati, smontati o radicalmente modificati soltanto sotto la supervisione di una persona competente e da lavoratori che abbiano ricevuto, a norma dell'articolo 9, una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, rivolta a rischi specifici, in particolare in materia di:
- a) comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione;
 - b) sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione;
 - c) misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
 - d) misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio in questione;
 - e) condizioni di carico ammissibile;
 - f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.


La persona addetta alla supervisione e i lavoratori interessati devono avere a disposizione il piano di montaggio e di smontaggio di cui al punto 4.3.2, comprese eventuali istruzioni ivi contenute.

- 4.4. Disposizioni specifiche concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

L'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi deve avvenire alle seguenti condizioni:

- a) il sistema deve comprendere almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (funi di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (funi di sicurezza);

⁽¹⁾ GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.



- b) i lavoratori devono essere dotati e fare uso di un'adeguata imbracatura di sostegno che li colleghi alla fune di sicurezza;
- c) la fune di lavoro dev'essere munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dev'essere dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
- d) gli attrezzi e altri accessori che devono essere usati dai lavoratori devono essere agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
- e) i lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato, onde poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità;
- f) i lavoratori interessati devono ricevere, a norma dell'articolo 9, una formazione adeguata e mirata in relazione alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della valutazione dei rischi, l'uso di una seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, potrà essere ammesso l'uso di un'unica fune a condizione che siano state adottate misure adeguate per garantire la sicurezza conformemente alle legislazioni o prassi nazionali.



ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 13)

Direttiva 89/655/CEE del Consiglio
(GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13)

Direttiva 95/63/CE del Consiglio
(GU L 335 del 30.12.1995, pag. 28)

Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
(GU L 195 del 19.7.2001, pag. 46)

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente al riferimento dell'articolo 3, punto 3,
alla direttiva 89/655/CEE
(GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 13)

Direttiva	Termine di attuazione
89/655/CEE	31 dicembre 1992
95/63/CE	4 dicembre 1998
2001/45/CE	19 luglio 2004 ⁽¹⁾
2007/30/CE	31 dicembre 2012


⁽¹⁾ Gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda l'applicazione del punto 4 dell'allegato II della direttiva 89/655/CEE, di valersi di un periodo transitorio di due anni a decorrere dal 19 luglio 2004, in considerazione delle diverse particolarità connesse con l'applicazione pratica della direttiva 2001/45/CE, in particolare da parte delle piccole e medie imprese.



ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 89/655/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 4 bis, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4 bis, paragrafo 2, primo e secondo trattino	Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 4 bis, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 4 bis, paragrafo 4	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 5, primo e secondo trattino	Articolo 6, lettere a) e b)
Articolo 5 bis	Articolo 7
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 7, primo trattino	Articolo 9, lettera a)
Articolo 7, secondo trattino	Articolo 9, lettera b)
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo trattino	Articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 10, paragrafo 1	—
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 12
—	Articolo 13
—	Articolo 14
Articolo 11	Articolo 15
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV



DIRETTIVA 2009/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 16 settembre 2009****relativa ai recipienti semplici a pressione****(versione codificata)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾. È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) Incombe agli Stati membri garantire sul proprio territorio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni in ordine ai rischi di fuga o di scoppio causati dai recipienti semplici a pressione.
- (3) Negli Stati membri sono in vigore disposizioni imperative che determinano in particolare il livello di sicurezza

che i recipienti semplici a pressione devono rispettare attraverso la specifica delle caratteristiche di costruzione e funzionamento, delle condizioni d'impianto e d'impiego nonché delle procedure di controllo prima e dopo l'immissione sul mercato. Tali disposizioni imperative non implicano necessariamente livelli diversi di sicurezza da uno Stato membro all'altro ma ostacolano, a causa della loro disparità, gli scambi all'interno della Comunità.

- (4) È pertanto opportuno che la presente direttiva definisca soltanto le esigenze imperative e i requisiti essenziali. Per facilitare la prova di conformità ai requisiti essenziali è indispensabile disporre di norme armonizzate a livello comunitario in materia, in particolare, di costruzione, funzionamento e impianto dei recipienti semplici a pressione, il cui rispetto equivale a una presunzione di conformità dei prodotti ai requisiti essenziali. Tali norme armonizzate a livello comunitario sono elaborate da organismi privati e dovrebbero conservare il loro statuto di testi non obbligatori. A tal fine il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) sono riconosciuti come organi competenti per adottare le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali ⁽⁵⁾ per la cooperazione tra la Commissione, l'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e questi tre organi, firmati il 28 marzo 2003.

- (5) Il Consiglio ha già adottato diverse direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, basandosi sui principi stabiliti nella risoluzione del 7 maggio 1985 relativa a una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione ⁽⁶⁾; ognuna delle suddette direttive contempla l'apposizione della marcatura CE. La Commissione, nella comunicazione del 15 giugno 1989 concernente un approccio globale in materia di certificazione e di prove ⁽⁷⁾, ha proposto la creazione di una legislazione comune concernente una

⁽¹⁾ GU C 27 del 3.2.2009, pag. 41.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.


⁽³⁾ GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 48.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato IV, parte A.

⁽⁵⁾ GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 267 del 19.10.1989, pag. 3.



marcatore CE avente un simbolo grafico comune. Nella risoluzione del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità ⁽¹⁾, il Consiglio ha approvato come principio regolatore l'adozione di una tale strategia coerente per quanto concerne l'utilizzo della marcatura CE. I due elementi fondamentali della nuova strategia che dovrebbero essere applicati sono i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità.

- (6) Un controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche in questione è necessario per proteggere con efficacia gli utilizzatori e i terzi. Le procedure di controllo esistenti variano da uno Stato membro all'altro. Per evitare i molteplici controlli, che rappresentano altrettanti ostacoli alla libera circolazione, è opportuno prevedere il reciproco riconoscimento dei controlli da parte degli Stati membri. Per facilitare il reciproco riconoscimento dei controlli, è opportuno in particolare prevedere procedure comunitarie e i criteri da tenere in considerazione per designare gli organismi incaricati di realizzare gli esami, la sorveglianza e la verifica.
- (7) La presenza della marcatura CE su un recipiente a pressione semplice dovrebbe far presumere la conformità al disposto della presente direttiva e rendere pertanto vana, in fase d'importazione e di messa in servizio, la ripetizione di controlli già effettuati. Tuttavia, potrebbe accadere che taluni recipienti semplici a pressione compromettano la sicurezza. È pertanto opportuno prevedere una procedura destinata a eliminare tale pericolo.
- (8) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati nell'allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
- a) i recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un'emissione di radioattività;
- b) i recipienti appositamente previsti per l'installazione o la propulsione di navi o aeromobili;

⁽¹⁾ GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1.

c) gli estintori.

3. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- a) «recipiente semplice a pressione» o «recipiente»: qualunque recipiente saldato soggetto a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinato a contenere aria o azoto e non destinato a essere esposto alla fiamma.

Le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto.

Il recipiente è costituito:

- i) da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'interno o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica; o
- ii) da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione.

La pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente ($PS \times V$) raggiunge al massimo 10 000 bar/l.


La temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50°C e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300°C per l'acciaio e 100°C per l'alluminio o la lega di alluminio;

- b) «norma armonizzata»: una specifica tecnica (norma europea o documento d'armonizzazione) adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o da due di questi organismi, ovvero dai tre organismi insieme, su mandato della Commissione conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽²⁾, e agli orientamenti generali per la cooperazione fra la Commissione, l'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e questi tre organismi, firmati il 28 marzo 2003.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché i recipienti possano essere immessi sul mercato e utilizzati soltanto se non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, in caso di installazione, di manutenzione adeguata e di impiego conforme alla loro destinazione.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.



2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che reputano necessari per assicurare la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti, purché ciò non implichi alcuna modifica dei recipienti rispetto alle specificazioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. I recipienti il cui prodotto $PS \times V$ è superiore a 50 bar/l devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato I.

2. I recipienti il cui prodotto $PS \times V$ è inferiore o pari a 50 bar/l devono essere fabbricati secondo le regole vigenti in materia in uno degli Stati membri e recare le iscrizioni previste all'allegato II, punto 1, eccetto la marcatura CE di cui all'articolo 16.

Articolo 4

Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato e l'entrata in servizio nel loro territorio dei recipienti che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri presumono conformi a tutte le prescrizioni della presente direttiva i recipienti muniti di marcatura CE.

La conformità dei recipienti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, presume la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

2. Gli Stati membri presumono che i recipienti, per i quali non vi siano le norme di cui al paragrafo 1, secondo comma, o per i quali il fabbricante abbia applicato solo parzialmente, o non abbia applicato affatto le suddette norme, siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I se, dopo aver ricevuto un attestato di certificazione CE, ne sia stata attestata la conformità al modello approvato con l'apposizione della marcatura CE.

3. Qualora dei recipienti siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformità di tali recipienti alle disposizioni di queste altre direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più direttive applicabili ai recipienti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da

applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse, che accompagnano i recipienti.

Articolo 6

Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non soddisfino pienamente i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato consultano il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE («comitato»), esponendone i motivi.

Il comitato esprime un parere con urgenza.

Ricevuto il parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se sia o non sia necessario procedere al ritiro delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.


Articolo 7

1. Se constata che alcuni recipienti muniti della marcatura CE e usati conformemente alla loro destinazione possono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, uno Stato membro prende tutte le misure utili per ritirare i prodotti dal mercato o proibirne o limitarne l'immissione sul mercato.

Lo Stato membro notifica senza indugio tale misura alla Commissione e spiega i motivi della sua decisione e, in particolare, se la non conformità è dovuta:

- a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, qualora il recipiente non sia conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
- b) a un'imperfetta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
- c) a una lacuna delle norme armonizzate stesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2. La Commissione avvia una consultazione con le parti interessate con la massima celerità. Se constata dopo tale consultazione che la misura di cui al paragrafo 1 è giustificata, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri.



Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle e dà esecuzione alla procedura di cui all'articolo 6.

3. Se il recipiente non conforme è munito della marcatura CE, lo Stato membro competente adotta le misure del caso nei confronti di chi ha apposto la marcatura e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano tenuti informati dello svolgimento e dei risultati della procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

CAPO II

CERTIFICAZIONE

SEZIONE 1

Procedure di certificazione

Articolo 8

1. Prima della costruzione dei recipienti il cui prodotto $PS \times V$ sia superiore a 50 bar/l, fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità devono, a loro scelta:

- a) informarne un organismo di controllo autorizzato di cui all'articolo 9 che, in base alla documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato II, punto 3, rilascerà un attestato di idoneità di tale documentazione; oppure
- b) sottoporre un modello di recipiente alla certificazione CE di cui all'articolo 10.

2. Prima della costruzione dei recipienti il cui prodotto $PS \times V$ sia superiore a 50 bar/l, fabbricati non rispettando o rispettando soltanto parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità sottopongono un modello di recipiente alla certificazione CE di cui all'articolo 10.

3. Prima di essere immessi sul mercato, i recipienti fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure al modello approvato sono sottoposti:

- a) alla verifica CE di cui all'articolo 11, se il prodotto $PS \times V$ è superiore a 3 000 bar/l;
- b) a scelta del fabbricante, se il prodotto $PS \times V$ è inferiore o pari a 3 000 bar/l e superiore a 50 bar/l;
 - i) alla dichiarazione di conformità CE di cui all'articolo 12; oppure

ii) alla verifica CE di cui all'articolo 11.

4. I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di certificazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di controllo autorizzato o in una lingua da quest'ultimo accettata.

Articolo 9

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di controllo riconosciuti da essi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

2. Per l'autorizzazione degli organismi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri rispettano i criteri minimi di cui all'allegato III.

3. Lo Stato membro che abbia autorizzato un organismo di controllo revoca tale autorizzazione se constata che l'organismo in questione non soddisfa più i criteri minimi di cui all'allegato III.

Esso ne informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri.

SEZIONE 2

Certificazione CE


Articolo 10

1. La certificazione CE è la procedura con la quale un organismo di controllo autorizzato constata e certifica che il modello di un recipiente soddisfa le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

2. La domanda di certificazione CE è presentata dal fabbricante o da un suo mandatario presso un unico organismo di controllo autorizzato, per un modello di recipiente o per un modello rappresentativo di una famiglia di recipienti. Il mandatario deve essere stabilito nella Comunità.

La domanda contiene:

- a) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario, nonché il luogo di fabbricazione dei recipienti;



- b) la documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato II, punto 3.

Essa è accompagnata da un recipiente rappresentativo della produzione prevista.

3. L'organismo di controllo autorizzato procede alla certificazione CE secondo le modalità di cui al secondo e terzo comma.

Esso esamina la documentazione tecnica di costruzione per verificarne l'idoneità, nonché il recipiente presentato.

All'esame del recipiente, l'organismo:

- a) verifica che sia stato fabbricato in conformità della documentazione tecnica di costruzione e che possa essere utilizzato con affidamento nelle condizioni di servizio previste;
- b) esamina e sottopone a prove idonee per verificare la conformità dei recipienti con i requisiti essenziali che li riguardano.

4. Se il modello soddisfa le disposizioni che lo riguardano, l'organismo di controllo autorizzato redige un attestato di certificazione CE che è notificato al richiedente. Tale attestato contiene le conclusioni dell'esame, indica le condizioni cui è eventualmente soggetto e comprende le descrizioni e i disegni necessari per identificare il modello approvato.

La Commissione, gli altri organismi di controllo autorizzati e gli altri Stati membri possono ottenere copia dell'attestato e, su richiesta motivata, copia della documentazione tecnica di costruzione e dei verbali degli esami e delle prove eseguiti.

5. L'organismo di controllo autorizzato che rifiuti di rilasciare un attestato di certificazione CE ne informa gli altri organismi di controllo autorizzati.

L'organismo di controllo autorizzato che revochi un attestato di certificazione CE ne informa lo Stato membro che l'ha autorizzato. Quest'ultimo ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, motivando tale decisione.

SEZIONE 3

Verifica CE

Articolo 11

1. La verifica CE è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantiscono e dichiarano che i recipienti sottoposti alle prescrizioni del pa-

ragrafo 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato II, punto 3, che ha formato oggetto di un attestato di idoneità.

2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei recipienti al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE o alla documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato II, punto 3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appongono la marcatura CE su ogni recipiente e redigono una dichiarazione di conformità.

3. L'organismo di controllo autorizzato effettua gli esami e le prove atti a verificare la conformità del recipiente ai requisiti della presente direttiva, con controllo e prova in conformità delle disposizioni dal secondo al decimo comma.


Il fabbricante presenta i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

Detti lotti sono accompagnati dall'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 10 oppure, qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente a un modello approvato, dalla documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato II, punto 3. In quest'ultimo caso, prima della verifica CE, l'organismo di controllo autorizzato esamina la documentazione per attestarne l'idoneità.

All'atto dell'esame di un lotto, l'organismo di controllo autorizzato verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica oppure una prova pneumatica d'efficacia equivalente, a una pressione P_h pari a 1,5 volte la pressione di calcolo, al fine di verificare la loro integrità. La prova pneumatica è subordinata all'accettazione delle procedure di sicurezza della prova da parte dello Stato membro in cui è effettuata.

L'organismo di controllo autorizzato esegue inoltre delle prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, da un ritaglio-campione di produzione o da un recipiente allo scopo di controllare la qualità delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Tuttavia, quando per le saldature longitudinali e perimetrali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature perimetrali.

Per i recipienti di cui all'allegato I, punto 2.1.2, tali prove su provette sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificarne la conformità con le prescrizioni essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, punto 2.1.2.



Per i lotti accettati, l'organismo di controllo riconosciuto appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni recipiente e fornisce un certificato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i recipienti del lotto possono essere immessi sul mercato, a eccezione di quelli che non hanno subito con esito positivo la prova idraulica o la prova pneumatica.

Se un lotto è rifiutato, l'organismo di controllo riconosciuto prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo di controllo riconosciuto può decidere di sospendere la verifica statistica.

Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo di controllo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

Il fabbricante o il suo mandatario devono essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo di controllo autorizzato di cui al settimo comma.

SEZIONE 4

Dichiarazione di conformità CE

Articolo 12

1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi derivanti dall'articolo 13 appone la marcatura CE di cui all'articolo 16 sui recipienti che dichiara conformi:

- a) alla documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato II, punto 3, che ha formato oggetto di un attestato di idoneità; o
- b) a un modello approvato.

2. Con la procedura di dichiarazione di conformità CE, il fabbricante è soggetto alla sorveglianza CE qualora il prodotto $PS \times V$ sia superiore a 200 bar/l.

La sorveglianza CE ha lo scopo di vigilare, conformemente all'articolo 14, secondo comma, sul corretto adempimento da parte del fabbricante degli obblighi derivanti dall'articolo 13, paragrafo 2. A essa provvede l'organismo di controllo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, qualora i recipienti siano fabbricati conformemente a un modello approvato o, in caso contrario, l'organismo al quale sia stata inviata la documentazione tecnica di costruzione conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 13

1. Se si avvale della procedura di cui all'articolo 12, prima di avviare la produzione il fabbricante invia all'organismo di controllo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE o l'attestato di idoneità un documento che stabilisce i procedimenti di fabbricazione nonché l'insieme delle disposizioni prestabilite e sistematiche che saranno attuate per garantire la conformità dei recipienti alle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o al modello approvato.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 comprende in particolare:


- a) una descrizione dei mezzi di produzione e di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti;
- b) un fascicolo di controllo che indichi gli esami e le prove appropriate, con le relative modalità e frequenze di esecuzione, da eseguirsi nel corso della fabbricazione;
- c) l'impegno di eseguire gli esami e le prove conformemente al fascicolo di controllo di cui alla lettera b) e di effettuare una prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato membro, una prova pneumatica con una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di calcolo su ciascun recipiente fabbricato;

tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilità di personale qualificato e sufficientemente indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;

d) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di deposito, nonché la data di inizio della fabbricazione.

3. Inoltre, ove il prodotto $PS \times V$ sia superiore a 200 bar/l, il fabbricante autorizza l'accesso ai luoghi di fabbricazione e di deposito all'organismo incaricato della sorveglianza CE a fini di controllo, gli consente il prelievo dei recipienti e gli fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- a) la documentazione tecnica di costruzione;
- b) il fascicolo di controllo;
- c) eventualmente l'attestato di certificazione CE oppure l'attestato di idoneità;
- d) una relazione degli esami e delle prove eseguiti.



Articolo 14

L'organismo di controllo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE oppure l'attestato di idoneità esamina prima della data d'inizio di ogni fabbricazione il documento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, nonché la documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato II, punto 3, onde attestarne l'idoneità qualora i recipienti non siano fabbricati conformemente a un modello approvato.

Inoltre, ove il prodotto $PS \times V$ sia superiore a 200 bar/l, durante la fabbricazione l'organismo di controllo autorizzato:

- a) si accerta che il fabbricante verifichi effettivamente i recipienti fabbricati in serie conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c);
- b) procede, a fini di controllo, a un prelievo inatteso sui luoghi di fabbricazione o di deposito di un recipiente.

L'organismo di controllo autorizzato fornisce una copia del verbale dei controlli allo Stato membro che lo ha autorizzato e, a richiesta, agli altri organismi di controllo autorizzati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

CAPO III

MARCATURA CE E ISCRIZIONI*Articolo 15*

Fatto salvo l'articolo 7:

- a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni relative alla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
- b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo la procedura prevista all'articolo 7.

Articolo 16

1. La marcatura CE nonché le iscrizioni previste all'allegato II, punto 1, sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o su una targhetta segnaletica fissata in modo inamovibile sul recipiente.

La marcatura CE è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico riportato nell'allegato II, punto 1.1. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione, previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, dell'organismo di controllo autorizzato incaricato della verifica CE o della sorveglianza CE.

2. È vietato apporre sui recipienti marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico della marcatura CE. Può essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti o sulla targhetta segnaletica purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 17*

Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni all'immissione sul mercato o in servizio d'un recipiente è motivata in maniera circostanziata. Essa è notificata all'interessato con la massima sollecitudine, con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalla legislazione in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro i quali il ricorso deve essere esperito.

Articolo 18

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

La direttiva 87/404/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati all'allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato V.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM



ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

(di cui all'articolo 3, paragrafo 1)

1. MATERIALI

I materiali devono essere scelti in funzione dell'utilizzazione prevista per i recipienti e tenendo conto dei punti da 1.1 a 1.4.

1.1. Parti soggette a pressione

I materiali di cui all'articolo 1 utilizzati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione dei recipienti devono essere:

- a) saldabili;
- b) duttili e tenaci onde, in caso di rottura alla temperatura minima di esercizio, questa non provochi alcuna frammentazione né rottura di tipo fragile;
- c) non deteriorabili con l'invecchiamento.

Per i recipienti d'acciaio, tali materiali devono inoltre essere conformi alle disposizioni di cui al punto 1.1.1 e, per i recipienti di alluminio o lega d'alluminio, a quelle di cui al punto 1.1.2.

Detti materiali devono essere accompagnati da un verbale di controllo redatto dal fabbricante del materiale, come figura nell'allegato II.

1.1.1. Recipienti di acciaio

Gli acciai di qualità non legati devono soddisfare le seguenti disposizioni:

- a) essere di acciaio non effervescente e forniti previo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente;
- b) il tenore di carbonio sul prodotto deve essere inferiore allo 0,25 % e il tenore di zolfo e fosforo deve essere ciascuno inferiore allo 0,05 %;
- c) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di seguito indicate:

— il valore massimo della resistenza alla trazione $R_{m, \max}$ deve essere inferiore a 580 N/mm²,

— l'allungamento dopo rottura deve essere:

— se la provetta è prelevata parallelamente alla direzione di laminazione:

spessore ≥ 3 mm; $A \geq 22$ %,

spessore < 3 mm; $A_{80 \text{ mm}} \geq 17$ %,

— se la provetta è prelevata perpendicolarmente alla direzione di laminazione:

spessore ≥ 3 mm; $A \geq 20$ %,


spessore < 3 mm; $A_{80 \text{ mm}} \geq 15$ %,

— il valore medio dell'energia di rottura KCV, determinato su tre provette deve essere almeno di 35 J/cm² in senso longitudinale e alla temperatura minima di esercizio; uno solo dei tre valori può essere inferiore a 35 J/cm² e in nessun caso inferiore a 25 J/cm².

La verifica di questa qualità è richiesta per gli acciai destinati alla fabbricazione di recipienti la cui temperatura minima di esercizio è inferiore a -10 °C e con spessore delle pareti superiore a 5 mm.

1.1.2. Recipienti di alluminio

L'alluminio non legato deve avere un tenore di alluminio pari almeno al 99,5 % e le leghe di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), devono avere sufficiente resistenza alla corrosione intercristallina alla temperatura massima di esercizio.



Inoltre, questi materiali devono rispondere alle seguenti disposizioni:

- a) essere forniti allo stato ricotto; e
- b) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di seguito indicate:
 - il valore massimo della resistenza alla trazione $R_{m, \max}$ deve essere inferiore o pari a 350 N/mm^2 ,
 - l'allungamento dopo rottura deve essere:
 - se la provetta è prelevata parallelamente alla direzione di laminazione: $A \geq 16 \%$,
 - se la provetta è prelevata perpendicolarmente alla direzione di laminazione: $A \geq 14 \%$.

1.2. Materiali per la saldatura

I materiali usati per l'esecuzione di saldature sul recipiente a pressione o la fabbricazione dello stesso devono essere appropriati e compatibili con i materiali da saldare.

1.3. Accessori per contribuire alla resistenza del recipiente

Questi accessori (bulloni, dadi, ecc.) devono essere realizzati con il materiale specificato al punto 1.1 oppure con altri tipi di acciaio, alluminio o appropriata lega di alluminio e compatibili con i materiali usati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione.

Questi ultimi materiali devono avere alla temperatura minima di esercizio un allungamento dopo rottura e una tenacia appropriati.

1.4. Parti non soggette a pressione

Tutte le parti dei recipienti non soggette a pressione e assemblate mediante saldatura devono essere di un materiale compatibile con quello degli elementi ai quali esse sono saldate.

2. PROGETTAZIONE DEI RECIPIENTI

Nella progettazione dei recipienti il fabbricante deve definire il settore di utilizzazione dei recipienti scegliendo:

- a) la temperatura minima di esercizio T_{\min} ;
- b) la temperatura massima di esercizio T_{\max} ;
- c) la pressione massima di esercizio PS.

Tuttavia, se è scelta una temperatura minima di esercizio superiore a $-10 \text{ }^\circ\text{C}$, i requisiti dei materiali devono essere soddisfatti a $-10 \text{ }^\circ\text{C}$.

Inoltre il fabbricante deve tener conto delle disposizioni seguenti:

- deve essere possibile ispezionare l'interno dei recipienti,
- deve essere possibile svuotare i recipienti,
- le qualità meccaniche devono essere costanti per tutto il periodo di impiego del recipiente conforme alla sua destinazione,
- i recipienti, tenuto conto dell'impiego prescritto, devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione, e del fatto che, nelle condizioni d'impiego previste,
- i recipienti non devono subire sollecitazioni che possano nuocere alla loro sicurezza d'impiego,
- la pressione interna non deve superare in modo continuo la pressione massima di esercizio PS. Tuttavia, essa può essere superata transitoriamente al massimo del 10 %.

Gli assemblaggi circolari e longitudinali devono essere realizzati con saldature con penetrazione piena o con saldature di efficacia equivalente. I fondi convessi diversi da quelli emisferici devono avere un profilo cilindrico.



2.1. Spessore delle pareti

Se il prodotto $PS \times V$ non è superiore a 3 000 bar/l, il fabbricante sceglie uno dei metodi di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 per determinare lo spessore delle pareti del recipiente; se il prodotto $PS \times V$ è superiore a 3 000 bar/l oppure qualora la temperatura massima di servizio superi i 100 °C, lo spessore è determinato conformemente al metodo di cui al punto 2.1.1.

Lo spessore effettivo della parete della virola e dei fondi non può tuttavia essere inferiore a 2 mm per i recipienti di acciaio e a 3 mm per quelli di alluminio o lega di alluminio.

2.1.1. Metodo di calcolo

Lo spessore minimo delle parti soggette a pressione va calcolato tenendo conto dell'intensità delle sollecitazioni e delle disposizioni seguenti:

- a) la pressione di calcolo da prendere in considerazione non deve essere inferiore alla pressione massima di esercizio PS prescelta;
- b) la sollecitazione generale ammissibile di membrana non deve superare il più piccolo tra i valori $0,6 R_{ET}$ o $0,3 R_m$. Per determinare le sollecitazioni ammissibili il fabbricante deve utilizzare i valori R_{ET} e R_m minimi garantiti dal fabbricante del materiale.

Tuttavia, se la parte cilindrica del recipiente comprende una o più saldature longitudinali realizzate con un procedimento di saldatura non automatico, lo spessore calcolato conformemente al primo comma deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,15.

2.1.2. Metodo sperimentale

Lo spessore delle pareti deve essere determinato in modo da permettere al recipiente di resistere, a temperatura ambiente, a una pressione uguale almeno a cinque volte la pressione massima di esercizio, con un valore di deformazione circonferenziale permanente inferiore o uguale all'1 %.

3. PROCESSI DI FABBRICAZIONE

I recipienti devono essere costruiti e sottoposti a controlli di produzione conformemente alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui all'allegato II, punto 3.

3.1. Preparazione dei componenti

La preparazione dei componenti (formatura e smussatura, ecc.) non deve indurre difetti di superficie, fessure o cambiamenti delle caratteristiche meccaniche di detti pezzi tali da nuocere alla sicurezza dell'impiego dei recipienti.

3.2. Saldature su parti soggette a pressione


Le caratteristiche delle saldature e delle zone adiacenti devono essere simili a quelle dei materiali saldati ed esenti da difetti di superficie e/o interni tali da nuocere alla sicurezza dei recipienti.

Le saldature devono essere eseguite da saldatori o operatori qualificati, di perizia adeguata, secondo procedimenti di saldatura approvati. Le prove per l'approvazione e la qualificazione sono effettuate da organismi di controllo autorizzati.

Nel corso della produzione il fabbricante deve altresì garantire una costante qualità delle saldature mediante esami appropriati secondo modalità adeguate. Detti esami devono formare oggetto di una relazione.

4. IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI RECIPIENTI

Ogni recipiente deve essere corredato delle istruzioni per l'uso redatte dal fabbricante, previste all'allegato II, punto 2.




ALLEGATO II

MARCATURA CE, ISCRIZIONI, ISTRUZIONI PER L'USO, DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COSTRUZIONE, DEFINIZIONI E SIMBOLI

1. MARCATURA CE E ISCRIZIONI

1.1. Marcatura CE

La marcatura CE è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui al presente punto.

I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

1.2. Iscrizioni

Il recipiente o la targhetta segnaletica devono riportare almeno le iscrizioni seguenti:

- a) pressione massima di esercizio (PS in bar);
- b) temperatura massima di esercizio (T_{max} in °C);
- c) temperatura minima di esercizio (T_{min} in °C);
- d) capacità del recipiente (V in l);
- e) nome o marchio del fabbricante;
- f) tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente;
- g) le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

Se è utilizzata una targhetta segnaletica, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri dati.

2. ISTRUZIONI PER L'USO

Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni seguenti:

- a) le informazioni previste al punto 1, a eccezione dell'identificazione di serie del recipiente;
- b) il campo di impiego previsto;
- c) le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti.

Esse sono redatte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.



3. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI COSTRUZIONE

La documentazione tecnica di costruzione deve comprendere una descrizione delle tecniche e delle attività di carattere operativo utilizzate per conformarsi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I o alle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e in particolare:

- a) un progetto di fabbricazione dettagliato del recipiente;
- b) le istruzioni per l'uso;
- c) un documento descrittivo che precisi:
 - i materiali utilizzati,
 - i procedimenti di saldatura utilizzati,
 - i controlli effettuati,
 - tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione dei recipienti.

Ove siano applicate le procedure di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, detta documentazione deve constare inoltre:

- a) dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori;
- b) del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e degli assemblaggi che contribuiscono alla robustezza del recipiente a pressione;
- c) di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o la descrizione dei controlli previsti.

4. DEFINIZIONI E SIMBOLI

4.1. Definizioni

- a) La pressione di calcolo «P» è la pressione relativa scelta dal fabbricante e utilizzata per determinare lo spessore delle parti del recipiente sottoposte a pressione.
- b) La pressione massima d'esercizio «PS» è la pressione relativa massima che può essere esercitata in condizioni normali d'impiego del recipiente.
- c) La temperatura minima d'esercizio «T_{min}» è la temperatura stabilizzata più bassa della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego.
- d) La temperatura massima d'esercizio «T_{max}» è la temperatura stabilizzata più elevata della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego.
- e) Il limite di elasticità «R_{ET}» è il valore alla temperatura massima di esercizio T_{max}:
 - del limite superiore di snervamento R_{ctf}, per un materiale che presenta un limite superiore e inferiore, oppure
 - del limite convenzionale di elasticità R_{p0,2} oppure
 - del limite convenzionale di elasticità R_{p1,0} per l'alluminio non legato.
- f) Famiglie di recipienti:

fanno parte di una stessa famiglia i recipienti che differiscono dal modello soltanto per il diametro (a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui all'allegato I, punti 2.1.1 e 2.1.2) o per la lunghezza della parte cilindrica nei seguenti limiti:

- allorché il modello è costituito oltre che dai fondi, da una o più virole, le varianti della famiglia devono comprendere almeno una virola,
- se il modello è costituito soltanto da due fondi bombati, le varianti non devono comprendere virole.

Le variazioni di lunghezza che implicano modifiche delle aperture o dei manicotti saldati devono essere indicate sul progetto di ciascuna variante.



- g) Un lotto di recipienti è costituito al massimo da 3 000 recipienti dello stesso modello.
- h) Si tratta di fabbricazione in serie ai sensi della presente direttiva qualora più recipienti di uno stesso modello siano fabbricati secondo un processo di fabbricazione continuo nel corso di un determinato periodo, conformemente a una concezione comune e con i medesimi procedimenti di fabbricazione.
- i) Verbale di controllo: documento in cui il fabbricante certifica che il prodotto consegnato è conforme alle specifiche imposte e fornisce i risultati delle prove correnti di stabilimento, in particolare per quanto concerne la composizione dinamica e le caratteristiche meccaniche, eseguite sui prodotti ottenuti con gli stessi procedimenti di fabbricazione utilizzati per il prodotto fornito, ma non necessariamente sui prodotti consegnati.

4.2. Simboli

A	allungamento dopo la rottura ($L_o = 5,65\sqrt{S_o}$)	%
A 80 m	allungamento dopo la rottura ($L_o = 80$ mm)	%
KCV	energia di rottura	J/cm ²
P	pressione di calcolo	bar
PS	pressione massima d'esercizio	bar
P _h	pressione di prova idraulica o pneumatica	bar
R _{p0,2}	limite convenzionale di elasticità a 0,2 %	N/mm ²
R _{ET}	limite di elasticità alla massima temperatura di esercizio	N/mm ²
R _{eH}	limite superiore di snervamento	N/mm ²
R _m	resistenza alla trazione a temperatura ambiente	N/mm ²
R _{m, max}	resistenza massima alla trazione	N/mm ²
R _{p1,0}	limite convenzionale di elasticità a 1,0 %	N/mm ²
T _{max}	temperatura massima di esercizio	°C
T _{min}	temperatura minima di esercizio	°C
V	capacità del recipiente	l




ALLEGATO III

CRITERI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO RISPETTARE PER DESIGNARE GLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI

(di cui all'articolo 9, paragrafo 2)

1. L'organismo di controllo autorizzato, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né il montatore dei recipienti che essi controllano e neppure il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali recipienti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo autorizzato.
2. L'organismo di controllo autorizzato e il personale incaricato del controllo debbono eseguire le operazioni di verifica con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo di controllo autorizzato deve disporre del personale e dei mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione delle verifiche. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
 - a) una buona formazione tecnica e professionale;
 - b) un'adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica di tali controlli;
 - c) la capacità necessaria per compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti né dei risultati di tali controlli.
6. L'organismo di controllo autorizzato deve sottoscrivere un contratto di assicurazione «responsabilità civile», a meno che detta responsabilità sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo di controllo autorizzato è legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la propria attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione.



ALLEGATO IV

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 19)

Direttiva 87/404/CEE del Consiglio
(GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 48).

Direttiva 90/488/CEE del Consiglio
(GU L 270 del 2.10.1990, pag. 25).

Direttiva 93/68/CEE del Consiglio
(GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

limitatamente all'articolo 1, punto 1, e all'articolo 2

PARTE B


Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 19)

Direttiva	Termine di attuazione	Data di applicazione
87/404/CEE	31 dicembre 1989	1° luglio 1990 ⁽¹⁾
90/488/CEE	1° luglio 1991	—
93/68/CEE	30 giugno 1994	1° gennaio 1995 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, gli Stati membri autorizzano, per il periodo fino al 1° luglio 1992, l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti conformi alla normativa in vigore sul loro territorio prima del 1° luglio 1990.

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, gli Stati membri consentono, fino al 1° gennaio 1997, la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1° gennaio 1995.




ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 87/404/CEE	Presente direttiva
Considerando 5, quinta frase	Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma	Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), primo comma
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino	Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), secondo comma
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, primo e secondo sottotrittino	Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, punti i) e ii)
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino	Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), quarto comma
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino	Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), quinto comma
Articolo 1, paragrafo 3, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c)
Articoli 2, 3 e 4	Articoli 2, 3 e 4
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2, prima e seconda frase	Articolo 7, paragrafo 2, primo comma
Articolo 7, paragrafo 2, terza frase	Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 1, alinea e lettera a), alinea	Articolo 8, paragrafo 1, alinea
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino	Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b), primo e secondo trattino	Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii)
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2, primo comma	Articolo 10, paragrafo 2, primo comma



Direttiva 87/404/CEE	Presente direttiva
Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, primo e secondo trattino	Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b)
Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 10, paragrafo 3, primo comma	Articolo 10, paragrafo 3, primo comma
Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 3, terzo comma, lettere a) e b)	Articolo 10, paragrafo 3, terzo comma, lettere a) e b)
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 5, prima frase	Articolo 10, paragrafo 5, primo comma
Articolo 10, paragrafo 5, seconda e terza frase	Articolo 10, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	Articolo 11, paragrafi 1 e 2
Articolo 11, paragrafo 3, alinea	Articolo 11, paragrafo 3, primo comma
Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.1	Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.2	Articolo 11, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.3, primo comma	Articolo 11, paragrafo 3, quarto comma
Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.3, secondo comma	Articolo 11, paragrafo 3, quinto comma
Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.3, terzo comma	Articolo 11, paragrafo 3, sesto comma
Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.4, primo comma	Articolo 11, paragrafo 3, settimo comma
Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.4, secondo comma	Articolo 11, paragrafo 3, ottavo comma
Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.4, terzo comma	Articolo 11, paragrafo 3, nono comma
Articolo 11, paragrafo 3, punto 3.5	Articolo 11, paragrafo 3, decimo comma
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino	Articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 12, paragrafo 2, primo comma
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 2, dal primo al quarto trattino	Articolo 13, paragrafo 3, lettere da a) a d)
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 14, primo comma
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino	Articolo 14, secondo comma, lettere a) e b)



Direttiva 87/404/CEE	Presente direttiva
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 14, terzo comma
Articoli 15, 16 e 17	Articoli 15, 16 e 17
Articolo 18, paragrafo 1	—
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 18
—	Articolo 19
—	Articolo 20
Articolo 19	Articolo 21
Allegato I, punto 1	Allegato I, punto 1
Allegato I, punto 1.1, primo comma, primo, secondo e terzo trattino	Allegato I, punto 1.1, primo comma, lettere a), b) e c)
Allegato I, punto 1.1, secondo e terzo comma	Allegato I, punto 1.1, secondo e terzo comma
Allegato I, punti 1.1.1. e 1.1.2	Allegato I, punti 1.1.1. e 1.1.2
Allegato I, punti 1.2, 1.3 e 1.4	Allegato I, punti 1.2, 1.3 e 1.4
Allegato I, punto 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino	Allegato I, punto 2, primo comma, lettere a), b) e c)
Allegato I, punto 2, secondo, terzo e quarto comma	Allegato I, punto 2, secondo, terzo e quarto comma
Allegato I, punti 2.1, 3 e 4	Allegato I, punti 2.1, 3 e 4
Allegato II, punto 1	Allegato II, punto 1
Allegato II, punto 1.a, primo, secondo e terzo trattino	Allegato II, punto 1.1, primo, secondo e terzo comma
Allegato II, punto 1.b, primo comma, dal primo al settimo trattino	Allegato II, punto 1.2, primo comma, lettere da a) a g)
Allegato II, punto 1.b, secondo comma	Allegato II, punto 1.2, secondo comma
Allegato II, punto 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino	Allegato II, punto 2, primo comma, lettere a), b) e c)
Allegato II, punto 2, secondo comma	Allegato II, punto 2, secondo comma
Allegato II, punto 3, primo comma	Allegato II, punto 3, primo comma
Allegato II, punto 3, secondo comma, punti i), ii) e iii)	Allegato II, punto 3, secondo comma, lettere a), b) e c)
Allegato II, punto 4	Allegato II, punto 4
Allegato III, punti 1, 2 e 3	Allegato III, punti 1, 2 e 3
Allegato III, punto 4, primo, secondo e terzo trattino	Allegato III, punto 4, lettere a), b) e c)
Allegato III, punti 5, 6 e 7	Allegato III, punti 5, 6 e 7
—	Allegato IV
—	Allegato V



DIRETTIVA 2009/107/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE ⁽³⁾ prevede un periodo transitorio di dieci anni, che ha avuto inizio il 14 maggio 2000, data di entrata in vigore della direttiva stessa, durante il quale ogni Stato membro può applicare le norme e prassi nazionali in materia di immissione sul mercato di biocidi e, in particolare, può autorizzare l'immissione sul mercato di biocidi contenenti principi attivi non ancora contenuti nell'elenco positivo di cui alla predetta direttiva, vale a dire gli allegati I, I A o I B della stessa.

(2) L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE fissa un programma di lavoro decennale, che a sua volta ha avuto inizio il 14 maggio 2000, nel corso del quale tutti i principi attivi contenuti in biocidi già in commercio prima di quella data devono essere sottoposti ad esame sistematico e, se trovati accettabili dal punto di vista della

salute umana e animale e dell'ambiente, devono essere inseriti nell'elenco positivo di cui alla predetta direttiva.

(3) Il paragrafo 1, lettera c), punto i), e il paragrafo 2, lettera c), punto i), dell'articolo 12 della direttiva 98/8/CE prevedono la tutela di tutte le informazioni fornite per i fini di tale direttiva per un periodo di dieci anni, che a sua volta ha avuto inizio il 14 maggio 2000, a meno che un periodo di tutela più breve non sia già stato concesso in un determinato Stato membro, nel qual caso sul suo territorio si applicherà quest'ultimo periodo di tutela più breve. Questa tutela riguarda esclusivamente le informazioni presentate a sostegno dell'inserimento nell'elenco positivo di cui alla direttiva 98/8/CE di principi attivi utilizzati nei biocidi presenti sul mercato prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/8/CE (principi attivi «esistenti»).


(4) Una volta che un principio attivo esistente è stato valutato e inserito nell'elenco positivo di cui alla direttiva 98/8/CE, il suo mercato è considerato armonizzato e le norme transitorie per l'immissione sul mercato di prodotti contenenti il principio attivo sono sostituite dalle disposizioni della direttiva stessa.

(5) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, la Commissione ha presentato una relazione sui risultati raggiunti dal programma decennale, due anni prima del suo completamento. In base ai risultati della relazione, si prevede che il riesame di un numero significativo di principi attivi non sarà completato entro il 14 maggio 2010. Inoltre, anche per i principi attivi per i quali la decisione circa l'inserimento nell'elenco positivo di cui alla direttiva 98/8/CE è stata adottata entro il 14 maggio 2010, occorre agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente a recepire gli atti pertinenti e a concedere, annullare o modificare le pertinenti autorizzazioni dei prodotti, al fine di conformarsi alle disposizioni armonizzate della direttiva 98/8/CE. Esiste il rischio concreto che il 14 maggio 2010, fine del periodo transitorio, le norme nazionali non saranno più applicabili, mentre non saranno state ancora adottate le pertinenti norme armonizzate. Si giudica pertanto necessaria una proroga del programma di lavoro decennale per permettere il completamento del riesame di tutti i principi attivi che sono stati notificati per il riesame.

⁽¹⁾ GU C 182 del 4.8.2009, pag. 75.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

⁽³⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.



- (6) È inoltre necessario che la conclusione del programma di riesame coincida con quello del periodo transitorio, in modo tale che l'immissione di biocidi sul mercato sia disciplinata dalle norme o dalle prassi nazionali fino a quando non potranno essere sostituite da disposizioni armonizzate.
- (7) Inoltre, per ragioni di coerenza e al fine di evitare la perdita della tutela dei dati mentre determinati principi attivi sono ancora in corso di valutazione, occorre prorogare il periodo di tutela di tutti i dati forniti ai fini della direttiva 98/8/CE per farla coincidere con il termine del programma di riesame.
- (8) La proroga proposta del programma di riesame potrebbe non essere sufficiente per portare a termine la valutazione di un certo numero di principi attivi. D'altro lato, prorogando ulteriormente il termine si correrebbe il rischio di rallentare l'attività volta a completare il programma di riesame in tempo utile. Qualsiasi proroga del programma di riesame e del periodo transitorio corrispondente per eventuali rimanenti principi attivi dopo il 14 maggio 2014 dovrebbe essere limitata ad un massimo di due anni e dovrebbe aver luogo soltanto se vi sono chiare indicazioni che l'atto giuridico destinato a sostituire la direttiva 98/8/CE non entrerà in vigore prima del 14 maggio 2014.
- (9) Le misure necessarie per l'esecuzione della direttiva 98/8/CE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (10) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di estendere fino a due anni il periodo di riesame e il corrispondente periodo transitorio per eventuali rimanenti principi attivi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 98/8/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (11) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,
- 1) l'articolo 12 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 1, lettera c), il punto i), è sostituito dal seguente:
- «i) fino al 14 maggio 2014 per le informazioni presentate ai fini della direttiva stessa, a meno che dette informazioni non siano già protette da norme nazionali in vigore in materia di biocidi. In tal caso le informazioni continuano ad essere protette in quello Stato membro fino allo scadere del rimanente periodo di protezione dei dati previsto dalle norme nazionali, ma non oltre il 14 maggio 2014 o, se del caso, non oltre la data sino alla quale è prorogato, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, il periodo transitorio di cui all'articolo 16, paragrafo 1;»;
- b) al paragrafo 2, lettera c), il punto i), è sostituito dal seguente:
- «i) fino al 14 maggio 2014 per le informazioni presentate ai fini della direttiva stessa, a meno che dette informazioni non siano già protette da norme nazionali in vigore in materia di biocidi, nel qual caso le informazioni sono protette in quello Stato membro fino allo scadere del rimanente periodo di protezione dei dati previsto dalle norme nazionali, ma non oltre il 14 maggio 2014 o, se del caso, non oltre la data sino alla quale è prorogato, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, il periodo transitorio di cui all'articolo 16, paragrafo 1;»;
- 2) l'articolo 16 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. In ulteriore deroga all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, uno Stato membro può, fino al 14 maggio 2014, continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato. Se una decisione di inserire un principio attivo nell'allegato I o I A fissa una data successiva al 14 maggio 2014 per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, tale deroga continua ad applicarsi ai prodotti che comprendono tale principio attivo fino alla data fissata in tale decisione. In particolare, uno Stato membro può autorizzare, secondo le norme nazionali, l'immissione sul mercato nel proprio territorio di biocidi contenenti principi attivi non elencati nell'allegato I o I A per il tipo di prodotto in questione. Tali principi attivi devono trovarsi già in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d).»;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


Articolo 1

Modifiche

La direttiva 98/8/CE è modificata come segue:

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.



b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. In seguito all'adozione della presente direttiva, la Commissione avvia un programma di lavoro di 14 anni ai fini dell'esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d). La preparazione e l'attuazione del programma, compresa la definizione delle priorità per la valutazione dei vari principi attivi e uno scadenario, sono fissate con regolamenti. Tali regolamenti, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 4. Non oltre 2 anni prima del completamento del programma di lavoro la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati raggiunti dal programma. In base alle conclusioni della relazione si può decidere se prorogare il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 e il periodo di 14 anni del programma di lavoro per un periodo non superiore a 2 anni. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 4.»

ii) al secondo comma, le parole «Nel corso del suddetto periodo decennale» sono sostituite dalle parole «Nel corso del suddetto periodo di 14 anni».

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per confor-

marsi alla presente direttiva entro il 14 maggio 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio


La presidente

C. MALMSTRÖM

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUE-101) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 190,00
€ **180,50**
€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 9 1 2 2 4 *

€ 9,00

